COMUNE DI TRAVO

(Provincia di Piacenza)

PSC - PIANO STRUTTURALE COMUNALE

QUADRO NORMATIVO

N

Dicembre 2011

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TRAVO

sindaco: Lodovico Albasi

Progettista:

dott. Arch. Filippo Albonetti

Analisi Geologiche:

Prof. Pier Luigi Vercesi

Collaboratori:

dott. Arch. Laura Gazzola

V.A.L.S.A.T.

Promoter s.r.l.

rev.	adottato con	approvato con
dicembre_2011_approvazione	D. C.C. n° 11 del 23/02/2010	D. C.C. n° 03 del 21/01/2012

INDICE

Titolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 4
Art. 1 Natura e oggetto del Piano Strutturale Comunale 4
Art. 2 Obiettivi strategici del PSC 5
Art. 3 Elaborati costitutivi del PSC 6
Art. 4 Efficacia del Piano strutturale comunale 8
Art. 5 Rapporti con il Piano Operativo Comunale e con il Regolamento Urbanistico Edilizio 9
Art. 6 Rapporti con gli strumenti di pianificazione settoriale 10
Art. 7 Norme transitorie – misure di salvaguardia 10
Art. 8 Monitoraggio del piano 11

Titolo 2 - NORME DI TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE, STORICO-CULTURALI E ANTROPICHE DEL TERRITORIO 12
Art. 9 Limiti all'uso e alle trasformazioni del territorio 12
Art. 10 Tutele e vincoli 12
Capo 2 A – TUTELE E VINCOLI DI NATURA IDROGEOLOGICA E AMBIENTALE 13
Art. 11 Fattibilita' geologica per le azioni di Piano 13
Art. 12 Analisi del rischio sismico 22
Art. 13 Reticolo idrografico 24
Art. 14 Fasce fluviali 25
Art. 15 Fasce di integrazione dell'ambito fluviale 32
Art. 16 Tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei -Aree di tutela di pozzi - sorgenti captate 34
Art. 17 Vincolo Idrogeologico, risorse idriche ed emergenze geologiche 36
Art. 18 Biotopi umidi 37
Art. 19 Zone di tutela naturalistica 38
Art. 20 Rete Natura 2000 40
CAPO 2 B – TUTELA E VINCOLI DI NATURA STORICO-CULTURALE, PAESAGGISTICA E ANTROPICA 41
TUTELA DEGLI ASPETTI PAESAGGISTICI 41
Art. 21 Aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. 41
Art. 22 zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale 42
Art. 23 Aree di interesse paesaggistico-ambientale di tutela locale 44
Art. 24 Sistema forestale e boschivo 45
Art. 25 esemplari arborei singoli, in gruppo o in filari tutelati con D.P.G.R. Emilia Romagna (L.R. 2/77) 49
Art. 26 crinali spartiacque principali e minori 49
Art. 27 zone calanchive 51
TUTELA DELLE AREE E BENI DI INTERESSE STORICO E ARCHEOLOGICO 51
Art. 28 Tessuti e insediamenti storici – zone urbane storiche e strutture insediative non urbane 51
Art. 29 Aree e beni architettonici e archeologici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 - Edifici di interesse storico architettonico, culturale e testimoniale 53

Art. 30 Zone ed elementi di interesse storico-archeologico 54
Art. 31 Viabilità storica 55
Art. 32 Viabilità panoramica 56
VINCOLI DI NATURA ANTROPICA 57
Art. 33 Classificazione delle strade e fasce di rispetto viabilità 57
Art. 34 Gasdotti 59
Art. 35 Elettrodotti ad alta e media tensione 60
Art. 36 impianti per l'emittenza radio e televisiva 62
Art 36 bis - Caratteristiche di compatibilità dei siti esistenti definite dal PLERT 65
Art. 37 Aree non idonee e aree con limitazioni alla localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva 65
Art 37 bis - Indirizzi per la progettazione delle installazioni e degli impianti 67
Art. 38 Impianti telefonia mobile 68
Art. 39 Aree di rispetto cimiteriale 69
Art. 40 Depuratori e relativa fascia di rispetto 69
Art. 41 Aree idonee per la gestione dei rifiuti 70

Titolo 3 – DISPOSIZIONI PER LA QUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO E PER LO SVILUPPO URBANO..... 71
CAPO 3A -AZIONI STRATEGICHE PER LA QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE 71
Art. 42 Sistema della collina 71
Art. 43 Unità di Paesaggio 74
Art. 44 percorsi escursionistici, tematici, ciclo-pedonali e percorsi pedonali di connessione urbana 81
Art. 45 Rete ecologica 82
CAPO 3 B -NUOVE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' 84
Art. 46 Infrastrutture per la mobilità: assunzione delle determinazioni derivanti dalla pianificazione sovraordinata e previsioni progettuali del PSC 84
CAPO 3C - DISCIPLINA DEGLI AMBITI 86
Art. 47 classificazione del territorio comunale 86
TERRITORIO URBANIZZATO 87
Art. 48 tessuti storici urbani 87
Art. 49 Ambiti urbani consolidati 87
Art. 50 Ambiti urbani da riqualificare 90
Art. 51 Ambiti per attività commerciali e produttive di carattere artigianale 90
TERRITORIO URBANIZZABILE 91
Art. 52 Ambiti per nuovi insediamenti 91
Art. 53 Modesti interventi edilizi integrativi nei territori urbanizzati 94
Art. 54 Ambiti di verde di rispetto ambientale 95
TERRITORIO RURALE 96
Art. 55 Classificazione e obiettivi del territorio rurale 96
Art. 56 Aree di valore naturale e ambientale 96
Art. 57 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico 98
Art. 58 Interventi edilizi in territorio rurale 101

CAPO 3D – DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO EQUILIBRATO DEL TERRITORIO- 103
Art. 59 Criteri per lo sviluppo equilibrato degli ambiti di trasformazione riguardo alle dotazioni ecologico-ambientali e di attrezzature - spazi collettivi per la popolazione 103
Art. 60 Dotazioni ecologico-ambientali 105
Art. 61 Perequazione urbanistica e diritti edificatori 105

TITOLO 4 - ATTUAZIONE 107
Art. 62 Modalità di attuazione del PSC 107

Titolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Natura e oggetto del Piano Strutturale Comunale

Strumenti

1. La pianificazione urbanistica del Comune di Travo, ai sensi della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 si articola in tre strumenti:

- Piano Strutturale Comunale PSC
- Regolamento Urbanistico Edilizio RUE
- Piano Operativo Comunale POC.

Principi e obiettivi della pianificazione

2. La pianificazione urbanistica è volta ai seguenti obiettivi generali:
   a) promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;
   b) assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con l'identità culturale del territorio;
   c) migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;
   d) ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali anche attraverso opportuni interventi di riduzione e mitigazione degli impatti;
   e) promuovere il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente;
   f) prevedere il consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione.

Oggetto

3. Il PSC è lo strumento di pianificazione urbanistica generale che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale, dell'intero territorio comunale; dà attuazione agli indirizzi, alle direttive e prescrizioni contenute nei piani territoriali sovraordinati e promuove la concertazione con le forze economiche e sociali, la sostenibilità ambientale e territoriale.

Conformità

4. Il PSC è redatto secondo le disposizioni dell'art. 28 della LR 20/2000 e s.m.i., compatibilmente al quadro programmatico del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2007 vigente, agli strumenti di pianificazione sovraordinata e in conformità ai contenuti del Quadro Conoscitivo e agli esiti della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e territoriale - VALSAT.

Contenuti

5. Il PSC:

- valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio e ne indica le soglie di criticità;
- fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
- individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione;
- classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale;
- individua gli ambiti del territorio comunale e definisce le caratteristiche urbanistiche e funzionali degli stessi, stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali;
- definisce le trasformazioni che possono essere attuate attraverso intervento diretto, in conformità alla disciplina generale del RUE.
- individua le parti del territorio soggette a perequazione urbanistica.

Dimensionamento

6. In conformità agli obiettivi promossi dal PTCP, il PSC prevede il soddisfacimento dei fabbisogni abitatativi emersi nel QC all'interno delle aree residue individuate dai precedenti strumenti urbanistici, con il recupero del patrimonio edilizio esistente e, per le quote eccedenti a tali ambiti, con l'individuazione di nuovo territorio urbanizzabile.

Art. 2 Obiettivi strategici del PSC

1. In accordo con quanto previsto dalla L.R. 20/2000 e s.m.i. il PSC persegue i seguenti obiettivi strategici:

- definire le scelte strategiche di assetto del territorio, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato;
- definire gli obiettivi generali di sviluppo, di riqualificazione del territorio, di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente;
- individuare gli obiettivi di sostenibilità e dei limiti e condizioni d'uso del territorio allo sviluppo sostenibile;
- definire il rapporto tra le scelte di pianificazione dello strumento di pianificazione e la pianificazione generale e settoriale sovraordinata;
- definire gli elementi di coordinamento ed indirizzo della futura pianificazione di settore del medesimo livello di governo e le eventuali misure necessarie per assicurare la coerenza di quella vigente, tra cui la variazione della stessa.
- definire gli scenari di sviluppo sociale ed economico del Comune e le principali linee di assetto ed utilizzazione del territorio;
- definire le politiche di tutela e sviluppo delle parti del territorio comunale omogenee per caratteristiche dei sistemi naturali e dei sistemi antropici, alla luce degli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale, e dei limiti e delle condizioni di uso e trasformazione del territorio;

- definire gli obiettivi di funzionalità, accessibilità e fruibilità del sistema insediativo nonché di qualità urbana ed ecologico ambientale che si intendono perseguire attraverso il sistema integrato della mobilità urbana;

Art. 3 Elaborati costitutivi del PSC

1. Il Piano Strutturale Comunale è composto dai seguenti elaborati :
   - Relazione illustrativa generale R 1
   - Relazione geologica R 2
   - Quadro normativo N
   - Schede relative agli ambiti territoriali N1

Tavole cartografiche

- Tav PSC 1 a/b – classificazione del territorio e infrastrutture per la mobilità – scala 1:10.000
- Tav PSC 2 – classificazione del territorio e dotazioni territoriali – scala 1:30.000 e 1:5.000
- Tav PSC 3 a/b/c – carta della fattibilità delle azioni geologiche di piano – scala 1:10.000
- Tav PSC 4 a/b – tutele delle risorse ambientali, degli ambiti di interesse paesaggistico, storico-testimoniale e archeologico – scala 1:10.000
- Tav PSC 5 a/b – vincoli culturali, paesaggistici e antropici– scala 1:10.000
- Tav PSC 6 – reti ecologiche e unità di paesaggio – scala 1:15.000
- Tav. PSC 7 – aree non idonee e limitazioni alla localizzazione di: - impianti emittenza radio e televisiva – impianti per la gestione dei rifiuti – scala 1:15.000
- Valsat
- Elaborato V - ValSAT (Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale) con studio di incidenza
- Elaborato V1 ValSAT – sintesi non tecnica

QUADRO CONOSCITIVO – costituito da:

RELAZIONI

- R/A - Sistema Economico e Sociale
- Allegato: Relazione tecnica di base – La distribuzione commerciale nel territorio di Travo
- R/B1 - Sistema Naturale e Ambientale - aspetti geologici
- R/B2 - Sistema Naturale e Ambientale - aspetti naturali
- R/C - Sistema Territoriale
- allegato: schede di analisi viabilità panoramica
- R/D - Sistema della Pianificazione

ELABORATI GRAFICI E ALLEGATI

SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE

- B1: Legenda Carta Geologica e Litologico-Litotecnica

- B1N/S: Carta Geologica e Litologico- Litotecnica (scala 1:10000)
- B2N/S: Carta Idrogeologica e Geomorfologia (scala 1:10000)
- B3N/S: Carta Pedologica (scala 1:10000)
- B4N/S: Scenario di Pericolosità Sismica Locale – Aree individuate con approfondimenti di I livello (scala 1:10000)
- B5 a/b: Sistema forestale, ambiti geoambientali - vegetazionali e faunistici – rete ecologica (scala 1:10000)
- B6: Carta di sintesi della pericolosità sismica locale
- B7: Carta di sintesi degli elementi geologici

SISTEMA TERRITORIALE

- C1 a/b: Assetto fisico e funzionale del sistema territoriale (scala 1:10000)
- C2 a/b: Sistema insediativo storico (scala 1:10000)
- C3 a/b: Sistema delle infrastrutture per la mobilità (scala 1:10000)
- C4: Assetto fisico e funzionale degli insediamenti (scala 1:5000)
- C5: Dotazioni territoriali – impianti e reti tecnologiche – fognature (scala1:15000)
- C6: Dotazioni territoriali – impianti e reti tecnologiche – acquedotto (scala1:15000)
- C7: Dotazioni territoriali – impianti e reti tecnologiche – elettrodotto –gasdotto –impianti radiotelevisivi (scala 1:15000)
- C8 a/b: Uso del suolo e vocazione agricola del territorio (scala 1:10000)
- C9 a/b/c/d/e: Analisi del Patrimonio Edilizio presente nel territorio comunale (scala 1:5000)

Allegati

- All. C2.1: schede relative ai siti di rinvenimenti archeologici
- All. C9.1: Analisi dei tessuti storici – tessuti urbani e nuclei presenti nel territorio rurale – e degli edifici di interesse architettonico e testimoniale
- All. C9.2: Analisi dei nuclei e aggregati presenti nel territorio rurale
- All. C9.3: Analisi degli edifici isolati presenti nel territorio rurale

SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE

- D1: Sintesi PRG vigente (scala 1:15000)
- D2: Stato di attuazione del PRG vigente (scala 1:5000)
- D3 a/b: Carta del dissesto comunale – sintesi della variante di adeguamento (scala 1:10000)
- D4 a/b: Carta delle fasce fluviali PRG vigente – sintesi della variante di recepimento fasce fluviali PAI e PTCP (scala 1:10000) – abrogata a seguito della non approvazione definitiva della variante -
- D5 a/b: Carta dei vincoli culturali ai sensi del DLgs 42/2004 (scala 1:10000)
- D6 a/b: Carta dei vincoli sovraordinati – siti rete natura 2000 – reti tecnologiche e infrastrutturali (scala 1:10000)
- D7 a/b: Indirizzi di tutela derivanti dalla pianificazione sovraordinata (scala

1:10000)

Allegati

- All. D5.1: Analisi aree e beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004

Art. 4 Efficacia del Piano strutturale comunale

1. Per l'attuazione degli obiettivi strategici e delle finalità di cui al precedente art.2 il Piano Strutturale detta disposizioni riferite all'intero territorio comunale, ai sensi dell'art.11 della L.R n. 20/2000 e s.m.i. e s.m.i. suddividendole in indirizzi, direttive e prescrizioni.

2. Indirizzi. costituiscono disposizioni volte a fissare obiettivi per la predisposizione dei piani sott'ordinati e dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione delle proprie previsioni e nell'applicazione dei propri contenuti alle specifiche realtà locali. Le disposizioni del PSC hanno valore di indirizzo quando esprimono obiettivi in forma discorsiva, riferiti alle caratteristiche prestazionali di Sistemi, Ambiti o loro porzioni assoggettati a Piani Urbanistici Attuativi (PUA) che debbono essere specificatamente disciplinati dai POC, oppure ad Ambiti e interventi la cui attuazione è regolata dal RUE, oppure a materie oggetto di strumenti di pianificazione o programmazione di settore.

Gli indirizzi rappresentano obiettivi e indicazioni per gli altri strumenti urbanistici e debbono trovare in essi esplicito riscontro e motivato riferimento.

3. Direttive. costituiscono disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti dei piani sott'ordinati. Le disposizioni del PSC hanno valore di direttiva per i POC e per il RUE quando:

- individuano in forma numerica, anche come intervallo tra valori minimi e massimi, la capacità edificatoria degli Ambiti e l'entità delle dotazioni territoriali ed ecologico-ambientali da garantire;
- prevedono l'attuazione attraverso interventi diretti, sia pubblici che privati.

Le direttive non possono essere modificate senza costituire variante del PSC.

4. Prescrizioni. costituiscono disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite.

Le disposizioni del PSC hanno valore di prescrizione quando:

- traducono vincoli e tutele di leggi e piani sovraordinati o stabiliscono specifici vincoli e condizioni per le trasformazioni del territorio
- subordinano gli interventi, in Ambiti del Territorio Urbanizzabile e in Ambiti da riqualificare del Territorio Urbanizzato, alla contestuale realizzazione di dotazioni territoriali ed ecologico-ambientali e all'esistenza di condizioni infrastrutturali e ambientali che garantiscano la sostenibilità delle trasformazioni previste.
- solo le prescrizioni del PSC hanno natura conformativa del diritto di proprietà limitatamente alle aree interessate, e perdurano a tempo indeterminato senza comportare l'apposizione di vincoli espropriativi sulle aree stesse e senza dare diritto al pagamento di indennizzi.

5. Il presente Piano Strutturale verrà in seguito indicato con la sigla PSC, il Piano regolatore generale e le sue varianti sarà indicato come PRG previgente.

Art. 5 Rapporti con il Piano Operativo Comunale e con il Regolamento Urbanistico Edilizio

1. In conformità alle previsioni del PSC il Comune predispone e approva:
   - il RUE, Regolamento Urbanistico Edilizio, redatto ai sensi dell'art. 29 della L.R. 20/2000 e s.m.i. e s.m.i.:
   - Il POC, Piano Operativo Comunale, strumento urbanistico redatto ai sensi dell'art.30 L.R. n. 20/2000 e s.m.i. e s.m.i..

2. Compete al RUE la disciplina delle parti del Territorio urbanizzato e del Territorio rurale, non sottoposte a POC, attuabili con intervento edilizio diretto, specificando modalità e tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, usi ammessi, disciplina del contributo di costruzione.

3. Il RUE in conformità alle previsioni del PSC disciplina:
   - le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale
   - gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente nel centro storico
   - gli interventi specializzati per attività produttive

4. Il PSC detta al RUE prescrizioni, direttive e indirizzi per la disciplina degli interventi diretti sul patrimonio edilizio esistente, in tutti gli Ambiti del territorio comunale.

In particolare, spetta al RUE disciplinare gli interventi:
   - Tessuti storici
   - ambiti consolidati
   - ambiti consolidati da riqualificare
   - ambiti consolidati in corso di attuazione
   - ambiti consolidati per attività produttive/commerciali
   - patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale

5. Il POC è lo strumento che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni.

Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti se non nei limiti previsti dall'art 30 comma 2 lettera a) della L.R. 20/2000 così come sostituito dalla L.R. 6/2009.

6. VARIAZIONI-RETTIFICHE CARTOGRAFICHE. Gli elaborati cartografici contenuti nel POC e nel RUE possono rettificare le delimitazioni degli ambiti e delle reti rappresentate sulla cartografia del PSC, per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, da elaborati cartografici in scala maggiore ovvero su basi cartografiche di diversa natura (ad es. carta catastale). Le predette rettifiche non costituiscono difformità con il PSC e non comportano variante allo stesso.

Art. 6 Rapporti con gli strumenti di pianificazione settoriale

1. Il PSC costituisce il riferimento generale per l'esercizio e il coordinamento delle politiche comunali di governo del territorio; tutti i piani e i programmi comunali di settore sono aggiornati ed elaborati in conformità col PSC.

2. I Piani comunali di settore approvati dopo l'entrata in vigore del PSC dovranno recepire ed approfondire i contenuti del presente piano.

3. I piani comunali di settore vigenti all'entrata in vigore del PSC conservano la loro validità fino ad attuazione degli stessi piani oppure fino all'entrata in vigore di un nuovo strumento urbanistico in variante a meno che non esistano disposti specifici per la loro decadenza.

4. I piani e i programmi comunali di settore, con valenza o influenza territoriale, sviluppano e specificano gli obiettivi stabiliti dal PSC per i campi di competenza, contribuendo a perseguirli e devono garantire il coordinamento e la coerenza tra obiettivi della pianificazione strutturale e azioni settoriali.

Art. 7 Norme transitorie – misure di salvaguardia

5. Ai sensi dell'art.41 della L.R. 24.3.2000 n.20, fino all'approvazione del PSC i Comuni danno attuazione alle previsioni contenute nei vigenti P.R.G., fatte salve le norme di salvaguardia di cui al comma 2 seguente. A decorrere dall'entrata in vigore del presente PSC sono abrogate le disposizioni del P.R.G. previgente incompatibili, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del P.S.C.

6. Ai sensi dell'art.12 della L.R. 20/2000 e s.m.i., a decorrere dalla data di adozione del PSC le Amministrazioni comunali sospendono, come misura di salvaguardia fino all'approvazione del P.S.C., ogni determinazione in merito:

- all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le previsioni del PSC adottato o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
- all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione urbanistica (piani di settore, piani attuativi) in contrasto con le prescrizioni del PSC adottato.

7. In specifico gli aspetti prescrittivi per i quali si applica la salvaguardia sono espressamente ed esclusivamente i seguenti:

- tutte le disposizioni prescrittive riguardanti la tutela dell'ambiente, dell'identità storico-culturale e della sicurezza del territorio di cui al Titolo II delle presenti norme;
- la classificazione ed individuazione del territorio urbanizzato, del territorio urbanizzabile e del territorio rurale

8. Sono fatti salvi dall'applicazione delle misure di salvaguardia di cui al comma 2 i procedimenti di approvazione di PUA che siano in corso alla data di adozione delle presenti norme, ossia per i quali sia stato effettuato il deposito presso la segreteria del Comune per la pubblicazione, ovvero siano stati approvati con delibera di Consiglio Comunale ovvero siano stati stipulati accordi con i privati con finalità di interesse pubblico

e siano già stati previste azioni perequative comportanti l'acquisizione di aree da parte dell'Amministrazione Comunale.

9. I piani urbanistici attuativi e i Piani Particolareggiati di Iniziativa Privata definitivamente approvati, in attesa o in corso di esecuzione, o già attuati alla data di adozione del PSC, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata prevista dalla legislazione in materia o dalla convenzione del piano attuattivo stesso; nelle aree da questi interessate si applicano quindi le prescrizioni, i vincoli, gli obblighi convenzionali, nonché le potenzialità edificatorie e le relative modalità di calcolo previste nei PUA o PPIP fino alla scadenza della loro validità. In caso di previsioni urbanistiche del PSC, del RUE o del POC difformi rispetto ai contenuti di detti piani urbanistici attuativi in corso di attuazione, tali previsioni sono da intendersi operanti a far tempo dalla scadenza del termine fissato per l'adempimento delle convenzioni di tali medesimi strumenti attuativi o di loro varianti.

10. Entrata in vigore

Il PSC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione dello stesso.

Art. 8 Monitoraggio del piano

1. Al fine di garantire il controllo dell'adeguatezza delle azioni previste dalla pianificazione urbanistica comunale e la congruenza con le caratteristiche ambientali e territoriali dell'ambito comunale, l'Amministrazione Comunale effettua, in relazione all'attuazione delle previsioni, il monitoraggio del PSC e il controllo degli effetti ambientali, sociali ed economici indotti.

2. Il monitoraggio del PSC deve essere effettuato periodicamente e costituisce un sostantivo orientamento al fine della determinazione degli interventi da inserire nel POC, sia per quanto riguarda le azioni di trasformazione, sia per quanto riguarda le azioni di mitigazione degli impatti e di miglioramento delle caratteristiche ambientali del territorio comunale.

3. Il monitoraggio del PSC deve essere effettuato secondo gli indicatori, le componenti ambientali e la tempistica indicati nella VALSAT.

4. Il report dell'attività di monitoraggio, deve esplicitare la congruità dell'attuazione del piano, evidenziare l'eventuale insorgenza di elementi non previsti e indicare le eventuali necessità di intervenire con opportune misure ed azioni correttive.

5. l'adeguamento del quadro conoscitivo costituisce variante specifica al PSC e dovrà seguire le modalità previste dall'art 32 bis della LR 20/2000.

Titolo 2 - NORME DI TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE, STORICO-CULTURALI E ANTROPICHE DEL TERRITORIO

Art. 9 Limiti all'uso e alle trasformazioni del territorio

1. Il PSC definisce i limiti e le condizioni alle trasformazioni del suolo, che attengono alla tutela delle risorse naturali, della qualità paesaggistica e storica oltre al sistema dei vincoli territoriali derivanti da provvedimenti legislativi e pianificatori sovraordinati o da obiettivi di tutela propri della pianificazione comunale. Le indicazioni normative relative a tutele e vincoli devono essere considerate prevalenti rispetto a eventuali altre disposizioni del PSC.

Art. 10 Tutele e vincoli

1. Le tutele sono volte alla salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistiche e storiche del territorio comunale.

2. I vincoli interessano le aree la cui trasformazione può modificare il grado di funzionalità e di sicurezza delle infrastrutture territoriali esistenti e previste. Analogamente alle tutele, essi vengono recepiti da leggi nazionali o regionali e da strumenti di pianificazione generale o di settore sovraordinati, alla cui individuazione cartografica provvede il PSC.

3. Il PSC individua sul territorio comunale le tutele e i vincoli attraverso le seguenti tematiche:

- di natura idrogeologica e ambientale – disciplina del dissesto
    - classi di fattibilità geologica
    - analisi del rischio sismico
    - reticolo idrografico
    - Fasce fluviali
    - Fasce di integrazione dell'ambito fluviale
    - Aree di tutela dei corpi idrici sotterranei
    - Risorse idriche ed emergenze geologiche
    - Biotopi umidi
    - Zone di tutela naturalistica

- di natura ambientale e paesaggistica
    - aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.
    - zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale
    - zone di interesse paesaggistico diffuso con tutela locale
    - sistema forestale e boschivo
    - esemplari arborei tutelati
    - Crinali spartiacque principali e minori
    - Zone calanchive
    - SIC e ZPS

- di natura storico-culturale
  - Tessuti storici
  - Aree e beni architettonici e archeologici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. – edifici di interesse storico architettonico-testimoniale
  - Zone di interesse storico-archeologico
  - Viabilità storica
  - Viabilità panoramica

- di natura antropica
  - fascia di rispetto viabilità
  - gasdotti e relative fasce di rispetto
  - elettrodotti e relative fasce di rispetto
  - Impianti emittenza radiotelevisiva e relative fasce di rispetto
  - Ripetitori telefonia mobile
  - Area di rispetto cimiteriale
  - Depuratori e relative fasce di rispetto

Capo 2 A – TUTELE E VINCOLI DI NATURA IDROGEOLOGICA E AMBIENTALE

Art. 11 Fattibilita' geologica per le azioni di Piano

Classificazione del territorio comunale e individuazione cartografica

1. È stata delineata una zonizzazione generale del territorio comunale, per quanto concerne la propensione all'edificabilità, in relazione alle condizioni idrogeomorfologiche, geotecniche, idrauliche e sismiche.

La Carta di Fattibilità per le azioni di piano (Tav. PSC 3 a/b) è una carta di pericolosità che fornisce indicazioni in merito alle limitazioni e destinazioni d'uso del territorio dal punto di vista geologico.

A ciascuna classe e sottoclasse di fattibilità sono associate specifiche prescrizioni per eventuali interventi urbanistici, sono indicati studi ed indagini da effettuare per gli approfondimenti richiesti, opere di mitigazione del rischio, indicazioni sulla necessità di controllo dei fenomeni in atto o potenziali o sulla necessità di predisposizione di sistemi di monitoraggio.

Le suddette indagini e/o approfondimenti devono essere realizzati prioritariamente rispetto alla progettazione di eventuali opere, in quanto propedeutici sia alla loro pianificazione, sia alla progettazione delle stesse.

Le indicazioni riportate per ogni classe e sottoclasse non sostituiscono, né surrogano, anche se possono comprenderle, le indagini previste dal D.M. 14 gennaio 2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni".

Come ulteriore precisazione si sottolinea che nel caso di ampliamenti, cambi d'uso o nuove edificazioni in zone caratterizzate da instabilità quiescente o potenziale ma per le quali viene prevista una quota di edificazione, secondo quanto definito all'art. 18 delle NTA

del PAI, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose o a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

2. Le classi individuate per il territorio comunale sono le seguenti:
   - CLASSE 2 - Fattibilità con modeste limitazioni.
   - CLASSE 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni.
   - 3a Aree dotate di discrete condizioni di stabilità.
   - 3a1 Aree dotate di discrete condizioni di stabilità all'interno di frane zonizzate.
   - 3b Aree complessivamente stabili, ma dotate di coltre di copertura alquanto potente.
   - 3c Frane zonizzate.
   - 3c1 Aree mediamente stabili all'interno di frane zonizzate.
   - 3c2 Aree poco stabili all'interno di frane zonizzate.
   - 3c3 Aree a stabilità precaria all'interno di frane zonizzate.
   - 3c4 Aree con grado di assestamento piuttosto basso all'interno di frane zonizzate.
   - CLASSE 4 - Fattibilità con gravi limitazioni.
   - 4a Frane attive o recenti.
   - 4b Frane quiescenti.
   - 4c Fasce di tutela fluviale.
   - 4c1 Alveo inciso.
   - 4c2 Alveo di piena.
   - 4c3 Aree golenali.
   - 4d centro abitato esposto a fenomeni di detensionamento del versante

La CLASSE 1 (fattibilità senza particolari limitazioni) non è presente sul territorio comunale.

3. Nel contesto generale del territorio sono presenti e cartografate frane attive e frane quiescenti. Su alcune di queste ultime è stata sviluppata un'analisi specifica e puntuale, nella fase di adeguamento dello strumento urbanistico (PRG) al P.A.I. ("Piano per l'Assetto Idrogeologico"), che ha consentito il riconoscimento, al loro interno, di zone valutabili con gradi differenti di assestamento.

La scelta di queste frane era derivata dalla presenza di zone di interesse urbanistico, pregresse e/o in fase di realizzazione, che sono state pertanto valutate con idonea attenzione.

Anche per le altre frane quiescenti presenti sul territorio potrà essere sviluppata analoga analisi qualora dovesse insorgere la necessità inderogabile di nuovi sviluppi urbanistici, sempre, però, nel rispetto delle vigenti normative P.A.I.

L'esecuzione delle analisi di dettaglio per le singole frane, in occasione di eventuali nuovi sviluppi urbanistici, costituisce variante allo strumento urbanistico

Disciplina delle classi individuate al comma 2

4. CLASSE 2

Ricadono in questa classe i terrazzi alluvionali del fondovalle del Fiume Trebbia.

Aree impostate in corrispondenza dei ripiani del fondovalle che comprendono al loro interno due forme morfologiche distinte: il ripiano sommitale, caratterizzato da un'acclività da bassa a medio-bassa e la scarpata, che limita il suddetto ripiano verso il corso d'acqua.

La stabilità dei terrazzi è complessivamente buona.

L'utilizzo ai fini urbanistici non presenta particolari limitazioni, ma resta subordinato alla realizzazione di specifiche indagini geologico-geotecniche e geognostiche, nel rispetto della vigente normativa in materia (D.M. 11/03/88, D.M. 14/09/05 e D.M. 14/01/08).

PRESCRIZIONI:

Le opere fondazionali dovranno essere dimensionate in modo idoneo e si dovrà prevedere l'eventuale predisposizione di specifici accorgimenti costruttivi.

Nell'individuazione delle aree edificabili dovranno essere privilegiate le porzioni sommitali dei terrazzi che presentano una morfologia più dolce, rispetto alle zone con acclività più elevata (scarpate).

Sarà opportuno mantenere per gli edifici una distanza di sicurezza dall'orlo delle scarpate; tale distanza dovrà essere definita puntualmente per ogni singolo caso.

L'utilizzo ai fini edificativi di parti più o meno estese della scarpata dovrà prevedere l'impiego di fondazioni indirette.

5. CLASSE 3

All'interno di questa classe di fattibilità sono comprese diverse sottoclassi che tengono conto delle differenti situazioni riscontrate sul territorio comunale.

L'utilizzo ai fini edificativi delle aree in classe 3 è subordinato alla realizzazione di indagini di dettaglio che, in aggiunta a quanto già indicato per le aree di classe 2, dovranno acquisire una maggiore conoscenza geologico-tecnica dell'area e del suo intorno (attraverso l'esecuzione di campagne geognostiche, prove in sito e/o in laboratorio); tali indagini dovranno essere supportate da studi tematici relativi alle problematiche specifiche (di carattere morfologico, idrogeologico, idraulico, ambientale, ecc.) che sono all'origine delle limitazioni individuate.

Gli studi dovranno inoltre fornire indicazioni relativamente al grado di interferenza del nuovo intervento con le aree in dissesto, fornendo indirizzi e suggerimenti per la progettazione e realizzazione di opere di difesa e sistemazione idrogeologica e/o di eventuali interventi di mitigazione del rischio sull'edificato esistente e in progetto.

L'edificazione è spesso subordinata all'adozione di appropriati accorgimenti costruttivi ed alla realizzazione di idonei interventi di salvaguardia idrogeologica o idraulica che, infatti, richiedono una approfondita conoscenza geologico-tecnica dell'area di intervento e di quelle ad essa limitrofe.

Per le strutture edilizie esistenti nelle aree in considerazione dovranno essere fornite, ove se ne presenti la necessità, a causa della presenza di situazioni di rischio idrogeologico o idraulico, indicazioni in merito alla progettazione e realizzazione di opere di difesa o

sistemazione (e predisposti eventualmente, nelle zone di rilievo, sistemi di monitoraggio che controllino l'evoluzione di fenomeni di dissesto in atto).

5.1 CLASSE 3a

In questa classe sono comprese tutte le aree dotate di discreta condizione di stabilità: per lo più versanti e aree di crinale essenzialmente inedificati o con presenza di patrimonio edilizio ed infrastrutturale rado o puntuale, tratti di versante a morfologia regolare, assi di dossi idrograficamente centrifughi e zone caratterizzate da acclività talora anche accentuata.

All'interno delle aree attribuite a questa classe si possono riscontrare fenomeni franosi di piccole dimensioni (localizzati) e di modesto spessore.

In genere si possono riscontrare fenomeni di soliflusso, creeping e scivolamento superficiale. A questi inconvenienti si può porre rimedio con opportune opere di salvaguardia idrogeologica.

5.1.1 CLASSE 3a1

In questa classe sono state incluse 3 piccole aree che, pur avendo caratteristiche del tutto simili a quelle sopra descritte (classe 3a), sono state distinte in quanto ricadenti all'interno di frane zonizzate, in particolare all'interno delle frane di Ca' del Mazzo e Gazzoli di Sotto.

L'utilizzo di queste aree per i normali scopi edilizi può, talvolta, comportare sensibili oneri economici, in quanto l'edificazione è subordinata all'esecuzione di specifiche indagini e/o di particolari accorgimenti costruttivi. Si ricorda che nelle aree in questione è spesso presente, al di sopra della roccia in posto, un mantello terroso eluviale, talora anche colluviale, le cui proprietà meccaniche si discostano sostanzialmente da quelle della roccia madre (diminuzione della coesione, dell'attrito interno, della resistenza al taglio ed al carico, aumento della porosità, della capillarità e spesso anche della permeabilità).

Sulla scorta di queste precisazioni e in considerazione del fatto che molte delle aree in questione si sviluppano su versanti relativamente acclivi, si ritiene opportuno rammentare alcune precauzioni elementari affinché non si manifestino lesioni, anche modeste, nei futuri edifici:

- evitare che fondazioni di una stessa costruzione vadano a poggiare in parte sulla roccia in posto e in parte sul mantello terroso d'alterazione o, peggio ancora, su materiale di riporto;
- contenere al minimo gli sbancamenti a mezzo versante e, se possibile, conferire alle scarpate artificiali (specialmente per quelle ricavate nel mantello terroso in posto o nei materiali di riporto) pendenze non superiori a 1/2;
- drenare le acque eventualmente incontrate nel corso dello scavo delle trincee di fondazione ed incanalare le stesse (ed altre, di qualsiasi natura e provenienza) fino al più vicino collettore naturale.

5.2 CLASSE 3b

Si tratta, in genere, di aree complessivamente stabili, dotate di coltre di copertura detritica in genere alquanto potente che, in condizioni normali, si presenta sufficientemente drenata.

Può essere soggetta a fenomeni di dissesto di carattere localizzato quali fenomeni di mobilizzazione della coltre detritica superficiale (creepings, smottamenti o piccole frane), di erosione incanalata o frane di crollo in corrispondenza di pareti a forte acclività.

In questa classe è stata ricompresa anche la porzione di valle della frana zonizzata di Ca' del Mazzo in quanto ritenuta accumulo di materiale colluviale e non corrispondente al fronte di una frana.

Aree edificabili; l'edificabilità è tuttavia generalmente sconsigliata per interventi intensivi, soprattutto per le zone ad elevata acclività. Può risultare talora necessaria l'adozione di appropriati interventi costruttivi e/o (laddove sussistono condizioni di instabilità potenziale) di salvaguardia idrogeologica eventualmente estesi anche ad un adeguato intorno delle zone di intervento.

Le indagini geologico-tecniche da eseguire a supporto della realizzazione di strutture edilizie devono fornire una buona caratterizzazione geotecnica del terreno di imposta ed individuare la profondità cui si colloca il substrato roccioso il quale dovrebbe costituire, ove possibile, il piano di posa delle fondazioni. La progettazione di eventuali opere di difesa idrogeologica, necessaria in zone contraddistinte da condizioni di stabilità non ottimali (solitamente di ridotta estensione) o comunque potenzialmente soggette a rischio, richiede studi geologici approfonditi attraverso l'estensione delle indagini ad un'area più ampia rispetto a quella di diretto interesse.

In ogni caso, tutti gli interventi sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 14/01/08, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni ambientali e quelle di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso; le indagini di dettaglio dovranno in particolare definire le caratteristiche geologiche-geotecniche del substrato, le condizioni di drenaggio delle acque sia superficiali sia di infiltrazione sotterranea, le condizioni di sicurezza e gli interventi di mitigazione dell'impatto dal punto di vista ambientale.

5.3 CLASSE 3c

Sono state ricomprese all'interno di questa sottoclasse e distinte tra loro con diverse campiture le aree ricadenti all'interno di frane zonizzate in dettaglio nel cui ambito sono state definite condizioni differenti di stabilità:

5.3.1 CLASSE 3c1

Si tratta di aree mediamente stabili, all'interno delle quali si realizzano, singolarmente o in concomitanza, alcune delle seguenti condizioni:

- presenza di una coltre terroso-detritica relativamente potente (da 1,5 a 3 m), al di sopra di un basamento roccioso, ricco di interstrati argillosi, e/o con strati disarticolati;
- presenza saltuaria di falde freatiche nella coltre di alterazione o locali fenomeni di infiltrazione di acqua nel sottosuolo (scarichi naturali e/o artificiali);
- esistenza di modesti dissesti franosi localizzati nella coltre limosa di copertura, in corrispondenza delle zone più acclivi o con scadente regimazione delle acque superficiali;

- vicinanza laterale di frane.

Si tratta, in sostanza, di aree che hanno una morfologia idrograficamente centrifuga e un substrato abbastanza stabile, ricoperto da una coltre eluviale e/o colluviale le cui condizioni di equilibrio potrebbero venir meno in seguito alla realizzazione di interventi connessi alla costruzione di nuovi edifici (riporti, aumenti di carichi, sbancamenti, dispersione delle acque di scarico ecc.)

Queste aree si ritengono utilizzabili ai fini edificatori previo idonei accorgimenti.

Prima di redigere progetti per nuove costruzioni è indispensabile svolgere le opportune indagini geognostiche e prove geotecniche allo scopo di ubicare le costruzioni nel luogo più idoneo nell'ambito della superficie disponibile, adottare il tipo di fondazione più idoneo in funzione del substrato d'appoggio e predisporre eventuali opere di salvaguardia idrogeologica, coordinandole con quelle già esistenti o da attuarsi nelle zone contigue.

Queste ultime non richiederanno in genere un alto impegno tecnico né uno sproporzionato onere economico.

Si dovranno comunque prevedere:

- modesti indici volumetrici;
- sbancamenti e riporti ridotti al minimo; qualora, per inderogabili esigenze costruttive o estetiche, si rendesse necessario creare qualche piccolo rilevato, si raccomanda di appoggiare lo stesso su uno strato di materiale drenante previa asportazione del terreno vegetale;
- proteggere il piede di eventuali scarpate artificiali con pendenze superiori a 1/2 con gabbionate o muri debitamente fenestrati e con drenaggio a ridosso.

5.3.2 CLASSE 3c2

In genere si tratta di aree poco stabili o potenzialmente instabili, caratterizzate dalla presenza di movimenti franosi antichi, ormai assestati, o eccessivamente prossime a frane in movimento.

È presente, in ogni caso, una potente coltre detritico-terrosa di copertura, facilmente impregnabile d'acqua; queste aree sono talora centripete rispetto allo scorrimento delle acque superficiali e sotterranee.

Laddove sussistono sufficienti condizioni di sicurezza (assenza di movimenti franosi attivi a monte, assenza del pericolo di arretramento della testata di frane poste a valle, inesistenza del pericolo di scalzamento alla base), le aree in oggetto potranno essere, almeno in parte, recuperate ai fini edilizi; questo a condizione che vengano eseguite, dopo le necessarie indagini geognostiche di dettaglio, opportune opere di bonifica o di difesa idrogeologica estese soprattutto nella parte di monte della zona di intervento.

Tali opere, in aggiunta a quelle previste per le aree mediamente stabili, dovranno tra l'altro prevedere:

- una regolamentazione del flusso delle acque superficiali e sotterranee, estesa fino a comprendere tutta o buona parte della zona a monte. Si dovranno quindi prevedere: canali di scolo (possibilmente rivestiti), drenaggi sotterranei, briglie lungo i corsi d'acqua;
- la manutenzione delle opere di difesa idrauliche preesistenti (briglie ecc.);

- imposizione di indici volumetrici molto bassi;
- l'adozione di cordoli poggianti su fondazioni indirette spinte ad idonea profondità dall'attuale piano-campagna, eventualmente agganciate alla roccia del substarto mediante tirantatura;
- la raccolta sistematica e l'allontanamento in tubazioni a perfetta tenuta (sempre affogate in materiale drenante) delle acque piovane e di quelle di scarico dei futuri edifici.

5.3.3 CLASSE 3c3

In questa classe sono tate comprese le aree a stabilità precaria, caratterizzate dalla presenza di movimenti franosi antichi che, pur denotando un certo qual grado di assestamento e non rivelando fenomeni gravitativi in atto, non consentono una loro sicura riqualificazione.

È sempre presente una potente coltre detritico-terrosa di copertura, sono solitamente centripete rispetto allo scorrimento delle acque superficiali e sotterranee e nell'area non sono presenti opere di regimazione delle acque.

Un loro parziale recupero può avvenire previa realizzazione di cospicue opere di salvaguardia idrogeologica supportate da indagini geognostiche di dettaglio. Tali opere vanno estese a tutta l'area pericolosa.

Si potrebbero prevedere eventuali costruzioni finalizzate al soddisfacimento di esigenze agricole, quali ricoveri per merce, bestiame, mezzi agricoli, fienili, ecc. valutando, comunque, caso per caso ed eventualmente prevedendo la realizzazione di opere di presidio che non tamponino e/o ostacolino il normale deflusso delle acque, senza escludere un preventivo periodo di controllo, predisponendo, ad esempio, inclinometri.

Tali opere in aggiunta a quelle previste per le aree mediamente stabili, dovranno tra l'altro prevedere:

- una regolamentazione del flusso delle acque superficiali e sotterranee, estesa fino a comprendere tutta la zona pericolosa a monte. Si dovranno quindi prevedere: canali di scolo campestri alquanto fitti, canali superficiali (possibilmente rivestiti), drenaggi sotterranei, eventualmente drenaggi orizzontali, briglie lungo i corsi d'acqua, ecc.;
- la manutenzione delle opere di difesa idrauliche preesistenti (briglie ecc.);
- imposizione di indici volumetrici molto bassi;
- la raccolta sistematica e l'allontanamento in tubazioni a perfetta tenuta (sempre affogate in materiale drenante) delle acque piovane e di quelle di scarico delle future costruzioni.

Le eventuali opere dovranno essere realizzate, nel caso si presentino di dimensioni medie e medio-grandi, in elementi prefabbricati smontabili e rimovibili.

5.3.4 CLASSE 3c4

Corrispondono a zone spesso coincidenti con frane quiescenti con grado di assestamento piuttosto basso, o di aree adiacenti a frane attive, prive di roccia in posto e per questo particolarmente instabili.

In generale l'edificazione è decisamente sconsigliata perché gli eventuali interventi di consolidamento dei luoghi potrebbero risultare economicamente sproporzionati rispetto al valore della costruzione; gli eventuali progetti in tal senso dovranno essere preceduti da tutte le indagini descritte per le aree a stabilità precaria, condotte in modo particolarmente accurato, e le opere di salvaguardia dovranno necessariamente estendersi ad un'ampia porzione delle aree pericolose limitrofe.

6. CLASSE 4

Aree nelle quali l'alto rischio idrogeologico o idraulico limita fortemente la possibilità di modifica delle destinazioni d'uso, deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Corrispondono a fasce limitrofe ai principali corsi d'acqua perimetrate secondo quanto definito dal PTCP 2007 vigente, aree golenali soggette a rischio di inondazione e i corpi di frana sia attivi sia quiescenti ad esclusione di quelli zonizzati in dettaglio.

6.1 CLASSE 4a

In questa classe sono comprese aree interessate da frane attive o recenti, o, comunque, coincidono con plaghe cronicamente interessate da dissesti franosi più o meno profondi, con scarsa o nulla regimazione delle acque.

In tali aree gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli previsti dalle vigenti norme del PAI, quali:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente.

Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

6.2 CLASSE 4b

Aree soggette nel passato storico a movimento gravitativo non riverificatosi in epoche più recenti, ma, vista l'esistenza di indizi morfologici di potenziale instabilità teoricamente reinnescabile a seguito del mutamento di fattori ambientali (ad esempio le condizioni meteo-climatiche), risultano aree a rischio elevato per le quali gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli previsti dalle vigenti norme del PAI.

Nelle aree definite frane quiescenti, oltre agli interventi consentiti per le frane attive, sono consentiti i seguenti interventi:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché consentiti dal presente Piano sulla base e per gli effetti dell'art. 18 del PAI;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente;
- sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
- E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

6.3 CLASSE 4c

Questa classe comprende le fasce di tutela fluviale definite dal presente piano ai sensi delle disposizioni del PTCP 2007 vigente, nonché ai sensi del PTPR, ed in conformità ai contenuti del Piano Stralcio delle fasce fluviali dell'Autorità di Bacino del Fiume Po secondo la L.R. 6/95, art. 2. Inoltre in questa classe sono comprese 2 piccole aree definite all'interno delle frane zonizzate in dettaglio. Sono tutte aree inedificabili dal punto di vista geologico.

All'interno di queste aree gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli previsti dall'art. 14 del presente piano per le fasce fluviali e dalle norme sovraordinate.

6.3.1 CLASSE 4c1

Alveo inciso del Fiume Trebbia, gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli previsti dal suddetto art. 14 comma 2.6 del Quadro Normativo.

6.3.2 CLASSE 4c2

Alveo di piena, cioè la parte di alveo all'interno della quale defluisce la corrente di piena con tempo di ritorno di 200 anni, è costituito, quindi, dalle forme fluviali riattivabili durante gli eventi di piena;gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli previsti dal suddetto art. 14 comma 2.7 del Quadro Normativo.

6.3.3 CLASSE 4c3

Aree golenali, si tratta di fasce di terreno alluvionale che si sviluppano lungo le sponde degli alvei attivi dei principali corsi d'acqua, sopraelevate di pochi metri rispetto al greto attuale, quindi inondabili anche nel caso di piene non eccezionali. Quelle immediatamente adiacenti ai corsi d'acqua sono sede di una falda idrica direttamente collegata alle acque di alveo e subalveo del corso d'acqua medesimo; gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli previsti dal suddetto art. 14 comma 2.6 del Quadro Normativo

6.4 CLASSE 4d

In questa classe è compreso un unico centro abitato esposto a fenomeni di detensionamento del versante a causa di una scorretta regimazione delle acque superficiali. In tale area gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli previsti dalle vigenti norme del PAI per le frane attive (Fa). Si dovranno comunque prevedere congrui e mirati interventi atti a stabilizzare il versante nonché alla messa in sicurezza complessiva dei luoghi e dei manufatti esistenti. Si dovranno, inoltre, prevedere significative opere di deacquificazione nel settore di monte

Art. 12 Analisi del rischio sismico

classificazione del territorio comunale e individuazione cartografica

1. Per quanto concerne il rischio sismico, al mosaico delle classi di fattibilità sono state sovrapposte, con apposito retino "trasparente" le aree soggette ad amplificazione sismica locale riportate nella tav. PSC 3 a/b del presente piano.

Tale sovrapposizione non comporta un cambio della classe di fattibilità, ma fornisce indicazioni sulla necessità e la tipologia o meno di ulteriori specifiche indagini sismiche.

In particolare, sono stati evidenziati gli scenari a pericolosità sismica locale che necessitano di una fase di approfondimento:

- Retino con righe verticali: le aree che necessitano del secondo livello (analisi semplificata),
- Retino con righe orizzontali: le aree che necessitano del terzo livello (analisi approfondita).

Il PSC recepisce le norme nazionali e regionali in materia di rischio sismico, definendo la zonizzazione del territorio comunale secondo le modalità presenti nei contenuti della deliberazione dell'Ass. leg. n°112/2007, oggetto cons. n°2131.

Per una migliore leggibilità della Carta di Fattibilità, il retino corrispondente all'analisi di 3° livello non è stato sovrapposto alle frane quiescenti e attive non zonizzate, in quanto classificate comunque come inedificabili (vedi art.11, commi 6.1 e 6.2 delle presenti norme.).

Qualora queste dovessero essere oggetto di una zonizzazione di dettaglio e quindi venissero individuate al loro interno aree edificabili, si dovrà comunque procedere all'analisi sismica approfondita (di terzo livello).

Disciplina delle aree individuate al comma 1

2. SECONDO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO

Il secondo livello di approfondimento deve essere effettuato per le aree, che comprendono al loro interno elementi lineari, individuati con approfondimenti di primo livello sotto elencati, qualora queste aree non siano comunque considerate inedificabili a priori per situazioni geologiche, idrogeomorfologiche o ambientali o perché sottoposte a vincoli escludenti:

- A22: zone con presenza di depositi alluvionali più o meno coesivi (amplificazioni litologiche);
- A31: zone di ciglio di scarpata (amplificazioni morfologiche);
- A32: zone di crinale (amplificazioni morfologiche);
- A5: zone di contatto tettonico o presunto tale in corrispondenza di faglie, sovrascorrimenti e lineamenti morfologici (comportamenti differenziali).

Le indagini da effettuare per il secondo livello (analisi semplificate) sono quelle specificate nell'Allegato A2 della deliberazione dell'Ass. leg. n°112/2007, oggetto cons. n°2131.

3. TERZO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO

Le aree nelle quali sono richiesti approfondimenti di terzo livello sono:

- A1: zone potenzialmente franose (instabilità);
- A21: zone con presenza di depositi granulari con coesione limitata (amplificazioni litologiche);
- A4: zone con terreni particolarmente ricchi di acque (cedimenti a comportamento differenziale);
- A5: zone di contatto tettonico o presunto tale in corrispondenza della fascia di deformazione del Trebbia (comportamenti differenziali).

Le indagini da effettuare per il terzo livello (analisi approfondite) sono quelle specificate nell'Allegato A3 della deliberazione dell'Ass. leg. n°112/2007, oggetto cons. n°2131.

CORSI D 'ACQUA SUPERFICIALI

Art. 13 Reticolo idrografico

Individuazione aree - Oggetto e finalità della tutela

1. Ai fini della tutela del reticolo idrografico, la pianificazione comunale, in coerenza con gli obiettivi della pianificazione sovraordinata, persegue l'obiettivo generale della protezione delle aree di pertinenza fluviale e della prevenzione e mitigazione del rischio idraulico, contemperando la necessità di consentire l'evoluzione naturale dei processi fluviali, di salvaguardare la risorsa idrica e di conservare e valorizzare gli elementi e i luoghi di pregio naturalistico, paesaggistico e storico-culturale presenti nelle aree fluviali, compatibilmente con le esigenze di sicurezza degli insediamenti esistenti e con l'attività antropica.

2. Il sistema idrografico di riferimento del Piano è costituito da corsi d'acqua individuati cartograficamente nella tav. PSC 4 a/b.

Provvedimento istitutivo – condizioni e modalità di tutela

3. Ai fini della tutela del reticolo idrografico, il PSC recepisce le fasce fluviali contenute nel PAI (Piano dissesto Idrogeologico redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po) e nel PTCP 2007 vigente (art. 10-11-12-13-14)

4. Le fasce fluviali sono articolate in fasce fluviali denominate "A" e "B" a loro volta suddivise in specifiche zone fluviali. Le fasce fluviali corrispondono ad aree inondate o inondabili, con frequenza attesa decrescente dalla fascia A alla fascia B, che sono destinate al deflusso delle portate ordinarie e di piena e all'invaso dei volumi di piena. Nel territorio comunale non sono presenti fasce di inondazione catastrofica (fascia C) mentre sono state individuate delle fasce di integrazione dell'ambito fluviale relativamente a corsi d'acqua secondari individuati dal PTCP 2007 vigente.

5. In caso di sovrapposizione tra fasce fluviali di diversa derivazione presenti in cartografia, dovrà essere applicata la normativa più restrittiva.

6. Fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli, il PSC prevede di:

a) evitare significativi ostacoli al deflusso o riduzioni della capacità di invaso, privilegiando il deflusso a cielo aperto dei corsi d'acqua, anche ripristinando, ovunque possibile, le sezioni soggette ad opere di tombinamento, compatibilmente con le esigenze di tutela igienico-sanitaria;
b) assicurare le ottimali condizioni quali-quantitative delle acque superficiali e sotterranee;
c) favorire nelle fasce fluviali, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistica e paesaggistica, il mantenimento e il miglioramento ambientale degli elementi e dei luoghi fluviali tipici e residuali, ricercando parimenti l'integrazione di tali aree nel contesto territoriale e ambientale, secondo criteri di massima coerenza tra la destinazione naturalistica e, dove presenti, gli assetti insediativi, agricoli e vegetazionali del territorio;

d) evitare, nelle aree fluviali, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva, nonché la localizzazione di insediamenti residenziali, produttivi, rurali e di urbanizzazione in genere;
e) limitare, nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione non altrimenti localizzabili, lo sviluppo delle aree impermeabili;
f) minimizzare le quantità di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici, favorire l'utilizzazione forestale, con indirizzo a bosco, dei seminativi ritirati dalla coltivazione e migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate nelle zone ad utilizzo agricolo e forestale all'interno delle fasce A e B, qualificate come zone sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e come tali soggette a priorità di finanziamento.

7. Sono fatte salve le disposizioni nazionali e regionali relative ai corsi d'acqua riguardanti:

a) la loro gestione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904 per i corsi d'acqua pubblici e ai sensi del R.D. n. 368/1904 per la rete di bonifica, con particolare riferimento alle distanze da rispettare per consentire gli interventi a garanzia dell'officiosità idraulica del corso d'acqua, nonché gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di scolo, irrigazione e difesa del suolo;
b) le tutele del loro valore paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, secondo le disposizioni di cui al successivo Art. 21 delle presenti norme.
c) la gestione del demanio idrico, sia per quanto concerne la disciplina delle concessioni sia per quanto riguarda i principi dettati dalla L. n.37/1994 in merito alle aree del demanio di nuova formazione e alle aree abbandonate dalle acque correnti.

8. Sono fatte salve le previsioni urbanistiche vigenti alla data di adozione del PTPR, qualora ricadenti nella fascia B.

9. Fermo restando quanto previsto dalla L. n. 37/1994, nei terreni demaniali ricadenti all'interno della fascia A o della fascia B, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni da parte degli Enti competenti sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale tradizionale e diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale. I predetti progetti, redatti ai sensi dell'art. 32 delle Norme del PAI e relative direttive d'attuazione, devono riferirsi a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale.

Art. 14 Fasce fluviali

1. Le fasce fluviali derivanti dal recepimento del PTCP 2007 vigente e del PAI sono individuate nella tav. PSC 4 a/b e articolate in fasce fluviali denominate "A" e "B"; a loro volta tali fasce sono poi suddivise in specifiche zone fluviali. Le fasce fluviali corrispondono ad aree inondate o inondabili, con frequenza attesa decrescente dalla fascia A alla fascia B, che sono destinate al deflusso delle portate ordinarie e di piena.

Nel territorio comunale non sono presenti fasce di inondazione catastrofica.

In caso di sovrapposizione tra fasce fluviali di diversa natura presenti in cartografia, dovrà essere applicata la normativa più restrittiva.

2. Fascia A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

2.1 La fascia A è definita dall'alveo o canale che è sede prevalente del deflusso della corrente di piena oppure, nel caso dei laghi e dei bacini, dall'area corrispondente all'invaso. La fascia A è suddivisa nelle seguenti zone:

a. zona A1, alveo attivo oppure invaso nel caso di laghi e bacini;

b. zona A2, alveo di piena;

c. zona A3, alveo di piena con valenza naturalistica.

2.2 Nella fascia A è obiettivo prioritario assicurare, compatibilmente con le condizioni di sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture esposti, il deflusso della piena di riferimento e il mantenimento o il recupero delle condizioni di equilibrio idraulico e geomorfologico dell'alveo, affinché venga favorita l'evoluzione naturale del corso d'acqua in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni dei manufatti nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. Sono quindi ammessi e favoriti, conformemente alle direttive tecniche di settore, gli interventi di salvaguardia della dinamica fluviale e di mitigazione del rischio idraulico, oltre che gli interventi di conservazione degli spazi naturali e loro riqualificazione nel caso in cui risultino degradati.

condizioni e modalità di tutela

2.3 Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali, nella fascia A non sono ammessi :

a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'aspetto morfologico e idraulico dell'alveo, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui al successivo comma 2.4;

b. il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui alle lettere c. e g. del successivo comma 2.4 e dei fanghi derivanti dallo spurgo delle opere di bonifica;

c. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui alla lettera e. del successivo comma 2.4;

d. la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento di quelli esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. n. 152/2006, ad eccezione delle operazioni di cui alla lettera f. del successivo comma 2.4;

e. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto.

2.4 Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali, nella fascia A sono invece consentiti i seguenti interventi e attività, che devono comunque assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di deflusso, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche e con la funzionalità delle opere di difesa esistenti a tutela della pubblica incolumità in caso di piena:

a. la realizzazione delle opere idrauliche e delle opere di bonifica e di difesa del suolo, comprese le attività di esercizio e manutenzione delle stesse, nonché gli interventi volti alla rinaturalizzazione o ricostituzione degli equilibri naturali alterati e

all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica, solo se effettuati o autorizzati dalle Autorità Idrauliche competenti e dagli enti gestori del canale o dell'invaso, nel rispetto delle direttive tecniche di settore e di concerto con gli Enti gestori delle aree protette, qualora presenti;

b. i tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella fascia, per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, solo se effettuate o autorizzate dalle Autorità Idrauliche competenti;

c. le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo e che siano realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

d. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, fermo restando che la realizzazione di tali impianti in aree sottostanti a sbarramenti di ritenuta (briglie, traverse e dighe) deve essere autorizzata dall'ente gestore dello sbarramento;

e. l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, realizzato anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali;

f. l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'articolo 214 dello stesso decreto) alla data di entrata in vigore del PAI, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa, fatto salvo quanto previsto dal PTCP 2007 vigente in materia di attività di gestione dei rifiuti;

g. il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'articolo 183 del D.Lgs. n. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dal PTCP 2007 vigente in materia di attività di gestione dei rifiuti;

h. il completamento delle opere pubbliche o di interesse pubblico in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR;

i. la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico ed attrezzature di utilità collettiva, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili e previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche essenziali dell'ecosistema fluviale, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso né limitino in modo significativo la capacità di invaso e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo, evitando tracciati paralleli al corso d'acqua; a tal fine, i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, redatto secondo le modalità di cui all'art. 38 delle Norme del PAI e alle direttive tecniche di settore, e sottoposto al parere delle Autorità competenti, che documenti l'assenza di interferenze negative rispetto alle suddette situazioni; le opere suddette riguardano:

- linee di comunicazione viaria, ferroviaria, anche se di tipo metropolitano, ed idroviaria;;

- impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

- invasi ad usi plurimi;

- impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;

- impianti a rete per lo smaltimento dei reflui;

- sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, con le esclusioni ed i limiti di previsti dall'art 100 delle norme del PTCP 2007 vigente;

- aree attrezzabili per la balneazione, compresi chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione, nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature;

- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, previa verifica di impatto ambientale;

j. la realizzazione delle infrastrutture stradali, degli impianti per le telecomunicazioni e per l'approvvigionamento idrico, degli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, dei sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, se previsti dalla pianificazione comunale e con le esclusioni ed i limiti di cui all'art. 100 delle norme del PTCP 2007 vigente;

k. le opere sugli edifici esistenti relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, secondo le definizioni di cui alle lettere i), a), b), c), d) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, purché ammesse dallo strumento urbanistico vigente, e realizzate senza aumento di superficie o volume, ad eccezione dei volumi tecnici, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio; la variazione degli usi esistenti è consentita se finalizzata alla realizzazione di attività compatibili e pienamente integrate con le caratteristiche del contesto ambientale e purché le eventuali superfici abitabili siano in sicurezza rispetto alla piena di riferimento;

l. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, evitando ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;

m. i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, ma per quantitativi non superiori a 150 metri cubi annui;

n . le estrazioni di materiali litoidi, fatto salvo quanto disposto dall' art. 116 del PTCP 2007 vigente in materia di attività estrattive, solo se connesse ad interventi finalizzati alla regimazione delle acque e alla rinaturazione, previste dagli strumenti settoriali di pianificazione, programmazione e progettazione sovracomunale e condotte nel rispetto delle direttive tecniche di settore;

o. la realizzazione di piste, guadi e accessi per natanti, altri sistemi di trasferimento relativi alle attività di estrazione ubicate in golena e al trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite nell'ambito dei piani di settore, sottoposte a verifica di compatibilità ambientale e ripristinate, ad eccezione degli accessi per natanti, al termine dell'esercizio;

p. i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto ritenuti compatibili dal PIAE;

q. il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali inerti finalizzato ad interventi di recupero ambientale;

r. l'istituzione di parchi, riserve o aree di valorizzazione dell'ambiente fluviale, di carattere regionale, provinciale o comunale, anche prevedendo attrezzature mobili di supporto ad attività o usi sportivi e del tempo libero, nonché localizzazioni di percorsi e spazi di sosta pedonali o per mezzi di trasporto non motorizzati, purché in condizioni di sicurezza idraulica;

s. le attrezzature per attività di studio faunistico e vegetazionale e per il rilevamento delle caratteristiche idrauliche, idrogeologiche, idrobiologiche e idrochimiche del corso d'acqua;

t. le attività escursionistiche e del tempo libero.

2.5 Nell'alveo inciso, zona A1, e comunque per una fascia di 10 metri dalla sponda, oltre agli interventi non ammessi nella fascia A, non sono ammessi l'edificazione, le attività zootecniche, il pascolo e l'utilizzazione agricola del suolo, comprese le coltivazioni a pioppeto, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per arboricoltura da legno, mentre sono consentite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree solo se derivanti da interventi di bioingegneria forestale e di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.

2.6 Nell'alveo inciso, zona A1, valgono inoltre le seguenti disposizioni:

a. gli interventi di manutenzione idraulica consentiti nella fascia A, compresi quelli finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, devono, ove possibile:

- attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;

- garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone;

- migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà e alla tutela degli habitat caratteristici;

- essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali;

b. gli interventi di rinaturazione consentiti nella fascia A, costituiti da riattivazioni o ricostituzioni di ambienti umidi, ripristini e ampliamenti delle aree a vegetazione spontanea autoctona, devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato, nel rispetto delle direttive tecniche di settore.

2.7 Nell'alveo di piena, zona A2, oltre a quanto consentito per la fascia A, sono ammessi, compatibilmente con le condizioni di rischio idraulico e fatto salvo quanto stabilito in merito al territorio rurale di cui ai successivi articoli del titolo a delle presenti norme:

a. il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto idraulico-morfologico e ambientale della fascia;

b. la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri, se strettamente necessarie alla conduzione agricola del fondo;

c. la realizzazione di capanni e ricoveri per i mezzi agricoli purché amovibili e realizzati con materiali tradizionali;

d. le normali pratiche agricole, purché compatibili con l'ambiente fluviale ed attuate con l'utilizzo di metodi di coltivazione che tendano ad eliminare o ridurre i fertilizzanti, i fitofarmaci e gli altri presidi chimici ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinari di produzione integrata previsti dalle normative regionali vigenti;

e. le attività silvicolturali se realizzate attraverso accorgimenti nelle modalità di impianto che possano migliorare la compatibilità ambientale;

f. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti della legislazione e regolamentazione regionale vigente;

g. il mantenimento e la riqualificazione degli impianti per lo sport ed il tempo libero esistenti di gestione pubblica o privata, purché in sicurezza idraulica e nel rispetto ed in armonia con il sistema ambientale fluviale.

2.8 Nell'alveo di piena con valenza naturalistica, zona A3, oltre agli interventi non consentiti per le zone A1 e A2, non è ammessa l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone, né l'installazione di sostegni per elettrodotti e di impianti per le telecomunicazioni in genere, mentre sono ammesse le attività previste per le zone di tutela naturalistica di cui al successivo Art. 19 delle presenti norme.

3 Fascia B - Fascia di esondazione - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

3.1 La fascia B è definita dalla porzione di territorio esterna alla fascia A interessata da inondazioni al verificarsi dell'evento di piena con tempo di ritorno di 200 anni. La fascia B é suddivisa nelle seguenti zone:

-. zona B1, di conservazione del sistema fluviale;

-. zona B3, ad elevato grado di antropizzazione;

3.2 Nella fascia B è obiettivo prioritario mantenere e ottimizzare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali del contenimento e della laminazione delle piene, conservare e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali del sistema fluviale. Sono quindi ammessi e promossi, compatibilmente con le esigenze di ufficiosità idraulica, interventi di riqualificazione e rinaturazione, che favoriscano:

a. la riattivazione dei processi evolutivi naturali dell'alveo e la ricostituzione di ambienti umidi naturali;

b. il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, allo scopo di favorire, ove possibile, gli equilibri ambientali e idrogeologici;

c. il recupero dei territori perifluviali ad uso naturalistico e ricreativo.

3.3 Fatto salvo quanto specificamente previsto per le singole zone fluviali, nella fascia B non sono ammessi:

a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'aspetto morfologico e idraulico dell'alveo, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui al successivo comma 3.4;

b. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in aree idraulicamente equivalenti;

c. in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine;

d. la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento di quelli esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. n. 152/2006, ad eccezione delle operazioni di cui alle lettere c. e d. del successivo comma 3.4;

3.4 Fatto salvo quanto specificamente previsto per le singole zone fluviali, nella fascia B (fascia B1 conservazione del sistema fluviale e fascia B3 ad elevato grado di antropizzazione) sono invece ammessi:

a. tutti gli interventi e le attività consentiti nella fascia A, salvo quelli diversamente disciplinati dalle lettere successive del presente comma;

b. gli impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e la messa in sicurezza di quelli esistenti, previo parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 38 e 38 bis delle Norme del PAI;

c. il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale, previo parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 38 e 38 bis delle Norme del PAI;

d. l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'articolo 214 dello stesso Decreto) alla data di entrata in vigore del PAI, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa, fatto salvo quanto previsto dal PTCP in materia di attività di gestione dei rifiuti;

e. le estrazioni di materiali litoidi, solo se previste dagli strumenti settoriali di pianificazione e programmazione sovracomunale e condotte nel rispetto delle direttive tecniche di settore, fatto salvo quanto disposto dall'Art. 116 del PTP 2007 adottato in materia di attività estrattive;

f. le normali pratiche agricole;

g. l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 112 del D.Lgs. n. 152/2006;

h. le strade poderali ed interpoderali purché realizzate con pavimentazioni non impermeabili, le piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti nelle leggi nazionali e regionali vigenti nel sistema delle aree forestali e boschive;

i. le opere di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia secondo le definizioni di cui alle lettere g) e f) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, fatto salvo quanto stabilito in merito al territorio rurale al successivo titolo 4 delle presenti norme;

j. gli interventi di ristrutturazione edilizia, secondo la definizione di cui alla lettera f) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di questi ultimi e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse;

k. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di rischio esistente.

Art. 15 Fasce di integrazione dell'ambito fluviale

Individuazione

1. Le fasce di integrazione dell'ambito fluviale sono individuate nella tavola PSC 4 a/b e derivano dall'elaborazione a scala comunale delle aste fluviali individuate dal PTCP 2007 vigente. Tale fascia comprende l'alveo attivo e la porzione di territorio adiacente di specifici tratti del corso d'acqua, caratterizzati da elementi morfologici, naturali o seminaturali, paesaggistici, storici e antropici, direttamente o indirettamente connessi al reticolo fluviale,

non interessati cartograficamente dalle fasce A, B o C ma significativi nel contesto territoriale di riferimento.

In caso di sovrapposizione tra fasce fluviali di diversa natura presenti in cartografia, dovrà essere applicata la normativa più restrittiva.

2. Il PSC articola la fascia di integrazione dell'ambito fluviale nelle seguenti zone:

- zona I1, corrispondente all'alveo attivo o inciso, come definito dalla Circolare n. 780/1907 del Ministero dei Lavori Pubblici.

- zona I2, corrispondente alla fascia di integrazione, la cui ampiezza è fissata, sulla base dello stato dei luoghi, intorno ai 25 metri per lato.

3. Sulla base delle caratteristiche dei corsi d'acqua presenti sul territorio, la zona I1 - corrispondente all'alveo attivo o inciso - è stata rappresentata con una linea in quanto tali corsi d'acqua presentano alvei attivi a sezione decisamente ristretta nonché incassati per cui la rappresentazione cartografica corrisponde inevitabilmente alla linea che individua il corso d'acqua stesso.

Interventi ammessi

4. In tali zone sono ammesse le attività compatibili con un razionale uso del suolo che non comportino alterazioni dell'equilibrio idraulico, idrogeologico, geo-morfologico e vegetazionale dei luoghi.

5. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in riferimento al demanio fluviale e ai regolamenti di Polizia idraulica nelle fasce di integrazione dell'ambito fluviale deve essere applicata la seguente disciplina:

- Zona I1 – in tali aree deve essere applicata la disciplina delle fasce fluviali A1 di cui all'art. 14 delle presenti norme
- Zona I2 – in tali aree deve essere applicata la disciplina relativa alle fasce fluviali B1 di cui all'art 14 delle presenti norme

Interventi non ammessi

6. Al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo, ad una distanza inferiore a 10 m dagli alvei incisi, ai sensi del Regolamento di Polizia Idraulica vigente, sono vietati:

a) la nuova edificazione di manufatti edilizi di qualsiasi tipo;
b) l'utilizzazione agricola del suolo;
c) i rimboschimenti a scopo produttivo;
d) gli impianti per l'arboricoltura da legno.

Art. 16 Tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei -Aree di tutela di pozzi - sorgenti captate

Provvedimento istitutivo e individuazione cartografica

1. il PSC recepisce le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei così come individuati nella tav A1 del PTCP nella tav PSC 4 a/b

2. Il PSC definisce ai sensi del D. Lgs. 152/2006 all'art. 94 le zone di tutela assoluta e zone di rispetto delle acque sotterranee captate e destinate al consumo umano nella tav. PSC 5 a/b.

ZONE DI TUTELA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI

3. Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei sono vietati:

a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame o liquami e delle sostanze ad uso agrario, nel rispetto dei contenuti della specifica disciplina di settore, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali;

b) lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici e dei concimi organici, con la sola eccezione di appositi contenitori impermeabilizzati;

c) l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti pozzi ed acquedotti per uso idropotabile.

ZONE DI TUTELA POZZI E SORGENTI CAPTATE

4. Ferme restando le definizioni di cui all' art. 94, commi 1,2 del D.lgs. n 152 del 03 aprile 2006 e successive modificazioni, e i relativi divieti per la salvaguardia delle captazioni acquedottistiche, sono oggetto delle disposizioni di tutela di cui al presente articolo le aree ricadenti nelle:

a. zona di tutela assoluta, costituita dall'area immediatamente circostante alla captazione;

b. zona di rispetto, costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta.

5. Il perimetro di tutela assoluta delle captazioni attive ad uso idropotabile, è definito, con criterio geometrico, in una circonferenza del diametro di ml 10, da misurarsi dal centro della condotta di risalita delle acque.

6. All'interno dei perimetri di tutela assoluta è vietata qualsiasi trasformazione fisica o dell'uso diversa da quelle richieste dall'esercizio degli impianti di captazione.

7. Il perimetro della zona di rispetto delle captazioni dei pozzi attivi ad uso idropotabile, è definito, con criterio geometrico, in una circonferenza del diametro di ml 200, da misurarsi dal centro della condotta di risalita delle acque

8. La zona di rispetto delle sorgenti captate ad uso idropotabile è definita da una porzione di cerchio di raggio pari a 200 m con centro nel punto di captazione che si estende idrogeologicamente a monte dell'opera di presa ed è delimitata verso valle dall'isoipsa passante per la captazione, nel caso di sorgenti poste in territorio acclive; nel caso la captazione sia ubicata in zona pianeggiante, l'area di rispetto corrisponde all'intero cerchio di raggio pari a 200 m (art. 5 comma 7 del D.L. 18 agosto 2000 n. 258 "Disposizioni correttive del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128").

9. Nelle zone di rispetto così come definite ai commi 5 e 6 sono vietati gli insediamenti dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
k) pozzi perdenti;
l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
m) scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni, o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali;
n) lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici;
o) l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee;
p) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
q) pozzi perdenti;

10. All'interno dei perimetri delle aree di rispetto è ammissibile la costruzione di infrastrutture per la mobilità, a condizione che siano attuate misure di protezione efficaci ad evitare ogni dispersione di agenti inquinanti nel suolo, da definirsi mediante apposito studio di impatto ambientale integrativo del progetto dell'opera.

11. All'interno dei perimetri delle aree di rispetto le attività agrizootecniche vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni della L.R. 4/2007, nonché delle altre disposizioni regionali in materia.

12. Tali disposizioni si applicano anche a nuove opere di captazione, alla modifica delle delimitazioni o alla cancellazione conseguente alla chiusura dei pozzi; dette variazioni di delimitazione approvate da Consiglio Comunale previo parere degli enti istituzionali competenti costituiscono aggiornamento del Quadro Conoscitivo del PSC e costituiscono adeguamento della strumentazione urbanistica comunale.

Art. 17 Vincolo Idrogeologico, risorse idriche ed emergenze geologiche

individuazione cartografica

1. Le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, e gli elementi definiti come risorse idriche ed emergenze geologiche sono individuate alle Tav. PSC 4 a/b del presente piano; questi ultimi sono costituiti dalle sorgenti non captate e dai siti di interesse geologico.

VINCOLO IDROGEOLOGICO

2. Valgono le indicazioni riportate nella Deliberazione della Giunta Regionale E.R. del 11 luglio 2000, n. 1117 concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale", nonché del RD 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 "Tutela e uso del territorio" che all'art. 34 sottopone tutti i movimenti di terreno, di qualunque intensita' ed a qualunque opera necessari, alla procedura autorizzativa prevista dal RD 3267/23, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale", modificata dalla L.R. 24 marzo 2000, n. 22 "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999" n. 3, e della L.R. 24 maggio 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio".

EMERGENZE GEOLOGICHE

3. I siti di interesse geologico, individuati e cartografati nelle Tavole 4a e 4b, hanno tutti caratteristiche areali e rappresentano peculiarità geologico-geomorfologiche del territorio, che sono il riflesso, da un lato della condizione strutturale-sedimentologica, dall'altro dell'azione morfogenetica e morfoselettiva.

Rappresentano essenzialmente aspetti paesaggistici, quindi, la loro tutela può essere effettuata solo attraverso limitazioni che controllino e impediscano la modificazione radicale delle caratteristiche dei siti stessi.

All'interno di queste aree sono, pertanto, da escludersi:

- la realizzazione di terrazzamenti (in particolare per le zone calanchive);
- la realizzazione di sbancamenti per l'esecuzione di nuove edificazioni nelle zone calanchive;

- l'apertura di cave;
- la realizzazione di discariche di qualsivoglia tipologia;
- l'esecuzione di opere volte al rimboschimento che mascherino le peculiarità geologiche.

Si tratta, principalmente, di aree "relitte" (aree che non rivestono interessi particolari sotto l'aspetto agricolo e tantomeno urbanistico) che devono essere lasciate intonse, prevedendo esclusivamente eventuali interventi di salvaguardia idrogeologica.

SORGENTI NON CAPTATE

4. Per le sorgenti presenti sul territorio non ancora captate si deve mantenere la loro condizione attuale, a meno che inderogabili esigenze per uso idropotabile non possano prescindere dal loro utilizzo.

Art. 18 Biotopi umidi

Individuazione cartografica e finalità della tutela

1. I biotopi umidi sono individuati nella tav PSC 4 a/b e tav PSC 6.

2. Nei biotopi umidi obiettivo della tutela è la conservazione e valorizzazione del loro grado di naturalità e biodiversità. Sono comprese nella categoria dei biotopi umidi le aree di ridotte dimensioni quali pozze, anche con carattere di temporaneità, conche lacustri naturali, torbiere, stagni, prati umidi, prati molli e lanche, che rappresentano sito di rifugio e riproduzione per la fauna minore e sono caratterizzate dalla presenza di habitat vegetazionali e specie floristiche di pregio. Sono invece escluse dalla categoria dei biotopi le aree realizzate mediante il ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali, con gli aiuti previsti dai Piani di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna.

Condizioni/modalità di tutela

3. In tali zone non sono consentiti interventi suscettibili di danneggiare l'assetto idrogeologico locale, in particolare, sono vietati gli impianti di gestione dei rifiuti, le bonifiche, le captazioni dei rii di alimentazione, le colmature delle torbiere, le escavazioni e l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali e vegetali spontanee non autoctone e, in particolare, le immissioni di specie ittiche, fatti salvi eventuali interventi di reimmissione di specie autoctone effettuate dall'Amministrazione provinciale. Eventuali interventi di modificazione di tali zone sono consentiti per la realizzazione di opere connesse alla loro conversione a riuso per fini naturalistici.

4. Gli interventi infrastrutturali e di rilevante interesse pubblico sono consentiti se non diversamente localizzabili e dovranno prevedere adeguati interventi di mitigazione e compensazione indirizzati al miglioramento ambientale.

5. Il mantenimento, la tutela e il miglioramento dei biotopi umidi di cui al presente articolo costituisce attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, e art. 3, comma 2, della L.R n. 15/2006.

6. I biotopi umidi di cui al precedente comma 1 costituiscono componenti della Rete ecologica della sua articolazione comunale.di cui all'art. 45 delle presenti norme.

Art. 19 Zone di tutela naturalistica

Individuazione cartografica e finalità della tutela

1. Le zone di tutela naturalistica, sono individuate nella tav PSC 4 a/b.

2. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative.

3. Il PSC, all'interno di tali zone, individua come zone di tutela assoluta le zone boscate relativamente all'area del monte Pillerone.

provvedimento istitutivo

4. PTCP 2007 vigente art 18

Condizioni/modalità di tutela

5. nelle zone di tutela assoluta di cui al comma 3 limitatamente alle aree boscate e con l'esclusione degli insediamenti e dei nuclei rurali esistenti, non sono consentite:

- la realizzazione di nuove infrastrutture, né di attrezzature finalizzate alla vigilanza e alla fruizione collettiva;
- la realizzazione di nuove strutture ed edifici;
- la realizzazione di aree attrezzate per il bivacco e per l'accensione di fuochi all'aperto;
- l'utilizzo del suolo a scopo colturale e/o di attività zootecniche;
- cambiamenti di destinazione che comportino la conversione del bosco, dei prati e dei pascoli in altre qualità di coltura.

6. Negli insediamenti e nei nuclei rurali esistenti di cui al comma 3 e nelle restanti zone di tutela naturalistica dove l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili, sono consentite:

- le attività di vigilanza e di ricerca scientifica, studio e osservazione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento, restauro e quelli volti a evitare pericoli di crollo imminente sui manufatti edilizi esistenti;
- il mutamento dei manufatti esistenti, al fine di adibirli all'esplicazione di nuove funzioni di vigilanza, didattiche culturali, di ricerca scientifica, studio e osservazione;
- la manutenzione e il ripristino dei tracciati esistenti e la creazione di nuovi tracciati carrabili qualora maggiormente coerenti con le caratteristiche ecosistemiche dei siti da tutelare, la manutenzione e il ripristino delle infrastrutture esistenti e la creazione di infrastrutture indispensabili quali infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo;
- gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione e al ripristino delle componenti ambientali e dei relativi equilibri;

- la realizzazione di opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
- l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzi e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all'attività agricola, nonché le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività;
- la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 24 delle presenti norme;
- la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
- l'attività venatoria entro i limiti stabiliti dallo specifico piano di settore;
- le attività escursionistiche.
- gli interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali esistenti. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.

7. nelle zone di tutela naturalistica di cui al precedente comma 6 non sono consentiti:
   - i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura;
   - modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di riproduzione della fauna istituite ai sensi delle vigenti disposizioni regionali per la disciplina dell'attività venatoria;
   - attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici presenti;
   - introduzione di specie animali selvatiche e specie vegetali spontanee non autoctone;
   - l'installazione di sostegni per elettrodotti, linee telefoniche aeree e di telecomunicazione e impianti di radiodiffusione.

8. Nelle zone di tutela naturalistica, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone.

9. Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

   a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità,

di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

Art. 20 Rete Natura 2000

Definizione e individuazione cartografica

1. Il PSC individua nella tav PSC 4 a/b il sistema della Rete natura 2000 che si compone dell'insieme dei siti denominati Zone di protezione speciale (ZPS) e Siti di importanza comunitaria (SIC) istituiti per la tutela, il mantenimento e/o il ripristino di habitat di specie peculiari del continente europeo che siano particolarmente minacciati di frammentazione ed estinzione. Gli elenchi delle specie e degli habitat sono contenuti negli allegati delle direttive comunitarie di riferimento.

Provvedimento istitutivo

2. direttiva 92/43/CEE – direttiva 79/409/CEE – PTCP 2007 vigente art. 52

obiettivi e modalità di tutela

3. I siti individuati nella loro specificità di SIC e ZPS costituiscono parte integrante e strutturante dello schema direttore di rete ecologica di livello locale e provinciale e partecipano alle indicazioni progettuali per la rete ecologica all'art art 45 delle presenti norme.

4. La modifica nelle perimetrazioni effettuata a livello sovracomunale è recepita e aggiorna il PSC senza costituirne variante.

5. Nelle aree inserite all'interno dei perimetri di Rete Natura 2000 sono applicate le misure di conservazione definite dagli enti competenti e, ove vigenti gli specifici piani di gestione di cui alla L.R. n 7/2004 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 30/7/2007, ferma restando anche l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo I della L.R. n. 7/2004 e delle Linee-guida approvate con deliberazione della Giunta regionale 30/7/2007 n. 1191 in merito alla valutazione di incidenza.

CAPO 2 B – TUTELA E VINCOLI DI NATURA STORICO-CULTURALE, PAESAGGISTICA E ANTROPICA

TUTELA DEGLI ASPETTI PAESAGGISTICI

Art. 21 Aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

Provvedimento istitutivo – individuazione cartografica

1. Il PSC individua nella Tav. PSC 5 a/b i seguenti elementi in quanto aree interessate da vincolo paesaggistico in applicazione della Parte Terza, Titolo I°, del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio):

a) le aree interessate da specifiche disposizioni di vincolo ai sensi all'art. 136;
b) le aree che, fino alla verifica di conformità e agli eventuali adeguamenti del piano paesaggistico e all'approvazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 156, del D. Lgs 42/2004, sono comunque sottoposti alle disposizioni della Parte Terza, Titolo I°, del medesimo D.Lgs 42/2004, per il loro interesse paesaggistico e precisamente:

- torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c);
- aree coperte da boschi ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) (si è attribuito il vincolo paesaggistico alle aree individuate come facenti parte del sistema forestale boschivo ai sensi dell'art. 24 comma 1 lettera a) delle presenti norme);

Condizioni/modalità di tutela

2. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi previsti dal presente piano riguardanti immobili o trasformazioni ricadenti nelle aree di cui al comma precedente lettera a) e b), è soggetta all'autorizzazione paesistica, ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte Terza, Titolo I°, Capi IV° e V°, del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.

3. Ai sensi dell'art 142 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. sono escluse dalla disciplina di cui al comma 2 le aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

4. Le aree escluse dalla tutela di cui al precedente comma 3 sono individuate graficamente nella Tav. PSC 5 a/b.

Art. 22 zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

individuazione cartografica

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, sono individuate nella Tav. PSC 4 a/b e comprendono gli ambiti di accertato valore paesaggistico ambientale che sono caratterizzati da rilevanti componenti vegetazionali, geologiche, storico-antropiche, percettive, e le zone che svolgono un ruolo di connessione tra le emergenze naturalistiche esistenti.

Provvedimento istitutivo

2. PTCP 2007 vigente art. 15

Condizioni/modalità di tutela

3. Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico ambientale, valgono le disposizioni dettate dai successivi commi del presente articolo.

4. Sono ammesse esclusivamente le infrastrutture ed attrezzature di seguito elencate:
    a) linee di comunicazione viaria nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
    b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
    c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
    d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
    e) impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;
    f) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione PTCP ed essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

5. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al precedente comma 4 non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione del Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

6. La pianificazione comunale nei POC potrà prevedere l'eventuale realizzazione di:
    a) attrezzature culturali e scientifiche, attrezzature ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;

b) rifugi e posti di ristoro;
c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia;
d) progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza.

Tali previsioni potranno essere attuate solo in accordo con gli strumenti di pianificazione provinciali, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle disposizioni del PTCP.

7. Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a. e b. del precedente comma 6, può essere prevista dal RUE o dal POC l'edificazione di nuovi manufatti, quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni nelle vicinanze di altre preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.

8. La pianificazione comunale, attraverso il POC e specifici progetti di valorizzazione, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle disposizioni del PTCP, può definire in tali aree interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:

a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

9. Fermo restando quanto specificato ai precedenti commi, sono comunque consentiti:

a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal RUE, secondo la classificazione di cui all'allegato alla L.R. 31/2002, ovvero in conformità agli artt. 36 e 40 della L.R. n. 47/1978 e successive modifiche;
b) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di qualificazione di imprenditore agricolo professionale di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001 secondo le modalità e le limitazioni previste dall'art. 58 delle presenti norme.
c) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse, ricorrendo ove possibile all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della Direttiva assunta dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3939 del 6 settembre 1994;
d) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali

interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

10. Le opere di cui alle lettere c. e d. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera b. del precedente comma 9 non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. n. 30/1981, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

11. Relativamente alle aree di cui al primo comma, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

Art. 23 Aree di interesse paesaggistico-ambientale di tutela locale

individuazione cartografica e finalità della tutela

1. Le zone di interesse paesaggistico-ambientale di tutela locale, sono individuate nella Tav. PSC 4 a/b; comprendono gli ambiti individuati dal PTCP come "zone di valenza ambientale locale" per cui sono stati eseguiti specifici approfondimenti a livello comunale nel QC, che hanno determinato l'opportunità di una tutela locale volta alla salvaguardia degli elementi testimoniali e paesaggistici-ambientali presenti.

Provvedimento istitutivo

2. PTCP 2007 vigente art. 17

Condizioni/modalità di tutela

3. Nelle aree di interesse paesaggistico di tutela locale - oltre agli interventi ammessi nelle aree di particolare interesse paesaggistico di cui all'art 22 delle presenti norme -, sono ammessi gli interventi previsti dal RUE per il patrimonio edilizio esistente e le trasformazioni previste dal PSC nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli interventi di nuova urbanizzazione dovranno rispettare le condizioni ed eventuali limitazioni/mitigazioni contenute nell'elaborato N1 – schede d'ambito e nella Valsat
b) gli interventi di nuova urbanizzazione dovranno dimostrare il corretto inserimento e la loro compatibilità rispetto alle valenze paesaggistiche, naturali e culturali dei luoghi attraverso l'elaborazione della relazione paesaggistica redatta secondo i contenuti del *D.P.C.M. del 12 dicembre 2005* e sottoposti al nulla osta della Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio comunale. Il corretto inserimento dei nuovi insediamenti dovrà inoltre essere verificato sulla base delle logiche insediative storiche dei luoghi;
c) gli interventi ricadenti nel perimetro del Territorio Urbanizzato e sul patrimonio edilizio esistente, dovranno prevedere la verifica del corretto inserimento delle previsioni a livello paesaggistico attraverso specifici elaborati; tutte le nuove costruzioni e gli ampliamenti di fabbricati esistenti dovranno essere corredati da relazione paesaggistica e sottoposti al nulla osta della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio comunale;
d). dovrà essere evitata l'alterazione delle aree pertinenziali degli edifici specialmente al di fuori dei territori urbanizzati e la realizzazione di recinzioni incongrue rispetto alle logiche insediative degli abitati;
e) dovrà essere evitata la messa a dimora di essenze vegetali non autoctone;
f) le nuove costruzioni in territorio rurale connesse alle aziende agricole potranno essere realizzate esclusivamente da soggetti con la qualificazione di imprenditore agricolo professionale di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001 (o titolo equivalente), con le limitazioni di cui all'art. 58 delle presenti norme, e potranno essere realizzate solo a seguito della definizione di un piano di sviluppo aziendale che dimostri l'impossibilità di recupero dei fabbricati esistenti e la necessità di nuovi fabbricati. Le nuove edificazioni in territorio rurale dovranno essere localizzate possibilmente entro un raggio di 100 metri dai nuclei edificati esistenti.

Art. 24 Sistema forestale e boschivo

Definizione e individuazione cartografica

1. Gli ambiti e gli elementi boschivi oggetto di tutela sono individuati nella Tav. PSC 4 a/b e comprendono:

a) – "Aree forestali" – che comprendono fustaie, cedui, soprassuoli con forma di governo difficilmente identificabili o molto irregolari, arbusteti.
b) – "formazioni lineari".

Non sono riportate in cartografia in quanto escluse dall'applicazione della disciplina di cui al presente articolo le aree e gli elementi di carattere agricolo (castagneti da frutto coltivati, pioppeti e altri impianti di arboricoltura da legno) nonché ogni altro impianto arboreo avente finalità produttiva, nelle quali sono ammesse le normali attività selvicolturali, i trattamenti fitosanitari nonché la raccolta dei prodotti.

Provvedimento istitutivo e finalità della tutela

2. PTCP 2007 vigente art 8

Le aree di cui al comma 1 lettera a) coincidono con i "territori coperti da foreste e boschi" di cui all'art. 142 comma 1 lettera g del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" disciplinate dall'art 21 delle presenti norme.

3. Il PSC conferisce al sistema dei boschi finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico-ricreativa, oltreché produttiva. Al fine di perseguire detti obiettivi ed impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie spontanee esistenti, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi. Nel sistema forestale e boschivo trovano anche applicazione le prescrizioni di massima e polizia forestale di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 2354 del 1/03/95.

Condizioni/modalità di tutela

4. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo le formazioni estese e lineari di cui al precedente comma 1, nonché i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi.

5. Al fine di perseguire le finalità indicate nel presente articolo, ed impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti, nei terreni di cui al precedente comma 1 sono ammessi esclusivamente:

a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le fasce frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al Piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 227/2001 alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ed ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della L.R. n. 30/1981;
b) la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui ai successivi commi 6, 7 e 8;
c) gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, fermo restando il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004, nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione comunale;
d) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
e) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
f) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

Sono escluse da qualsiasi intervento di trasformazione le aree oggetto di rimboschimenti compensativi di cui al successivo comma 9.

6. Nel sistema delle aree forestali e boschive è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

7. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al precedente comma 6 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la VIA. (Valutazione di Impatto Ambientale) In particolare, la realizzazione delle opere di interesse pubblico per la produzione e il trasporto di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili non previste dalla pianificazione nazionale, regionale, provinciale o comunale è ammessa qualora di interesse meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, e comunque di potenza non superiore a 3 Mw termici. Per gli impianti ammissibili resta fermo anche il rispetto delle disposizioni di cui ai successivi commi 8, 9 e 10.

8. Gli interventi di cui ai commi 5, 6 e 7 devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:

a) rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
b) essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;
c) essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, i biotopi umidi, i margini boschivi.

Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al precedente comma 5 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

9. I progetti relativi alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno

contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva, con esclusione degli interventi di disboscamento connessi alla realizzazione di opere di difesa del suolo, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.

I rimboschimenti compensativi dovranno essere preferibilmente localizzati nella fascia collinare e di pianura, ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l'intervento di trasformazione e concorrere all'attuazione della rete ecologica provinciale.

10. Nei boschi ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nella tav. PSC 5 a/b del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:

a) nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
b) nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della L.R. n. 30/1981, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente Piano forestale della Regione Emilia-Romagna e dal comma 6 del presente articolo.

11. Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

12. La disciplina di cui al presente articolo non si applica nel caso di perimetrazioni di aree ricomprese, anche parzialmente, in strumenti urbanistici attuativi cui all'art. 31 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i. e successive modifiche, già perfezionati ed attuati o in corso di attuazione alla data di adozione del PSC.

Art. 25 esemplari arborei singoli, in gruppo o in filari tutelati con D.P.G.R. Emilia Romagna (L.R. 2/77)

Definizione e individuazione cartografica

1. Gli esemplari arborei singoli, in gruppi od in filari di notevole pregio scientifico e monumentale tutelati con specifico Decreto emanato dal Presidente della Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. n. 2/1977 sono individuati nella tav. PSC 5 a/b.

provvedimento istitutivo

2. Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. n. 2/1977 PTCP 2007 vigente art. 9

Condizioni/modalità di tutela

3. Tutti gli esemplari arborei, in gruppi o filari, di cui al precedente comma 1, dovranno essere assoggettati a specifica tutela, non potranno pertanto essere danneggiati e/o abbattuti, ma dovranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo.

4. Gli interventi riguardanti gli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare tutelati con specifico Decreto Regionale ai sensi della L.R. n. 2/1977 devono rispettare le prescrizioni ivi contenute.

Art. 26 crinali spartiacque principali e minori

1. I crinali costituiscono elementi di connotazione del paesaggio collinare e montano e rappresentano morfostrutture di significativo interesse paesistico per rilevanza morfologica e suggestione scenica, oltre a rappresentare talora la matrice storica dell'insediamento e della infrastrutturazione antropica.

Individuazione cartografica

2. i crinali spartiacque principali e minori sono individuati nella tav. PSC 4 a/b e sono suddivisi in crinali spartiacque principali, ovvero gli spartiacque di connotazione fisiografica e paesistica generale e crinali minori che rappresentano le dorsali di connotazione paesistica locale

provvedimento istitutivo

3. PTCP 2007 vigente art 20

Condizioni/modalità di tutela

4. Nei crinali principali e nei crinali minori devono essere rispettati i seguenti indirizzi:

a) lungo le linee di crinale, o parti di esse, che costituiscono la matrice storica della infrastrutturazione e dell'insediamento, eventuali interventi edilizi nonché aree a destinazione extra agricola andranno preferibilmente localizzati nelle parti interessate dalla presenza di infrastrutture e attrezzature e/o in contiguità delle aree insediate nel rispetto degli indirizzi e delle raccomandazioni formulate per l'Unità di paesaggio di appartenenza;
b) lungo le linee di crinale o parti di esse storicamente libere da infrastrutture o insediamenti:
    - eventuali nuove previsioni andranno localizzate nelle aree in cui l'interferenza visiva con i crinali individuati risulti minore, prevedendo specifiche prescrizioni di mitigazione dell'impatto visivo e paesaggistico e, per gli interventi edilizi, il rispetto dei caratteri tipologico-costruttivi riconoscibili nella tradizione locale (dimensione, composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, ecc.);
    - nell'ambito minimo di interferenza visiva ad esse connesso, gli interventi edilizi e in particolare edifici ed attrezzature di servizio all'attività agricola, andranno necessariamente corredati da uno studio di impatto visivo e dalla eventuale adozione di adeguate opere di mitigazione;
    - andranno evitati sbancamenti del terreno che alterino la percezione visiva delle linee di crinale; in tale ambito andrà inoltre evitata l'edificazione di nuove infrastrutture stradali o reti tecnologiche in superficie (elettrodotti, linee telefoniche aeree e di telecomunicazione) fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.

5. Lungo i crinali è consentita la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature, qualora previste in strumenti di pianificazione sovracomunale e fatte salve le disposizioni maggiormente limitative di altre zone del presente Piano, quali:

a) linee di comunicazione viaria;
b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
c) impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e relativo smaltimento dei reflui;
d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

Tali interventi andranno corredati da apposito studio di impatto ambientale e visivo nonché da adeguate misure mitigative.

6. Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e subprovinciali vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale.

Art. 27 zone calanchive

1. I calanchi rappresentano individualmente morfostrutture di significativo interesse paesistico nonché nicchie ecologiche di rilevante importanza ambientale, diffuse sul territorio appenninico provinciale, e costituiscono nel loro insieme un complesso fortemente caratterizzante un'ampia porzione del paesaggio collinare e montano.

Individuazione cartografica

2. Le zone calanchive sono individuate nella tav. PSC 4 a/b.

provvedimento istitutivo

3. PTCP 2007 vigente art 19

Condizioni/modalità di tutela

4. Il PSC riconosce nelle analisi del QC per il territorio di Travo la presenza di calanchi tipici, ovvero formazioni con un grado diffuso di valenza paesistica.

5. Nelle zone calanchive sono ammessi interventi di stabilizzazione dell'assetto idrogeologico finalizzati alla difesa di insediamenti, infrastrutture, manufatti , e condizionati alla salvaguardia degli aspetti naturalistici e paesaggistici preminenti delle zone, così come le pratiche colturali compatibili con lo stato di equilibrio dei suoli.

6. Possono essere previsti interventi edilizi di modesto ampliamento degli edifici esistenti preferibilmente in ambiti già interessati dalla presenza di infrastrutture e attrezzature solo sulla base di apposite analisi documentali che individuino misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico.

TUTELA DELLE AREE E BENI DI INTERESSE STORICO E ARCHEOLOGICO

Art. 28 Tessuti e insediamenti storici – zone urbane storiche e strutture insediative non urbane

Oggetto e finalità della tutela

1. Si tratta di tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della struttura insediativa; sono costituiti da edifici, strade, piazze e giardini.

Il PSC stabilisce una disciplina diretta ad integrare politiche di salvaguardia, volte a mantenere leggibili le relazioni fisiche, funzionali e percettive tra gli edifici, gli elementi infrastrutturali, gli spazi aperti comuni di pertinenza, e politiche di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione, con riguardo alla presenza di attività commerciali e artigianali.

Provvedimento istitutivo

2. L.R. 20/2000 e s.m.i. art. A-7 e A8; PTCP 2007 vigente art 24

Individuazione dell'area

3. Il PSC individua e perimetra i tessuti storici nella tav. PSC 1a/b e nella tav. PSC 4 a/b in base alle seguenti caratteristiche:

- Nella tav. PSC 4 a/b sono individuate le gerarchie dei tessuti storici ovvero gli agglomerati principali e i nuclei secondari. Inoltre sono evidenziati i tessuti storici urbani (ricadenti all'interno del territorio urbanizzato) e i tessuti storici non urbani ovvero inerenti i nuclei storici presenti nel territorio rurale;
- Nella tav. PSC 1 a/b sono individuati i soli tessuti storici urbani riconosciuti come ambiti facenti parte del territorio urbanizzato.

Condizioni/modalità di tutela

4. Sono equiparati ai centri storici tutti i tessuti storici urbani, gli agglomerati e nuclei non urbani di interesse storico individuati al comma 3 nonché le aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica.

5. Nei tessuti storici:
   a) è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia: gli elementi di pertinenza stradale, il rapporto edificio-lotto-spazio pubblico, i tracciati, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica e culturale;
   b) è necessario garantire il rispetto dell'accessibilità e della fruizione degli spazi aperti pubblici di pertinenza degli edifici di interesse storico, architettonico, e testimoniale di cui all'art. 29 delle presenti norme.
   c) sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato, ricettive e culturali; sono invece favoriti l'insediamento di attività commerciali e ricettive compatibili con la struttura e la tipologia degli edifici esistenti.
   d) non e' ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perchè destinati ad usi urbani o collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici.

6. Il POC puo' prevedere, per motivi di interesse pubblico e in ambiti puntualmente determinati, la possibilità di attuare specifici interventi in deroga al comma 5.

7. Compete al RUE la disciplina particolareggiata dei tessuti storici, la definizione degli interventi edilizi sulla base dei valori attribuiti dal PSC nelle schede Quadro Conoscitivo, degli aspetti relativi ai caratteri architettonici, morfologici, tipologici e materici, oltre alle tecniche costruttive e alle destinazioni d'uso.

8. Gli interventi edilizi previsti sugli immobili ricadenti all'interno dei tessuti storici così come individuati al precedente comma 3 dovranno sempre essere sottoposti al parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e del Paesaggio.

9. Sono esclusi dalle disposizioni del precedente comma 8:
   - interventi di manutenzione ordinaria
   - interventi di manutenzione straordinaria per opere interne ed interventi che non interessano i fronti esterni e le coperture dei fabbricati
   - Interventi per opere che non modificano significativamente le aree esterne pertinenziali dei fabbricati e le aree libere inedificate.

10. Nei tessuti Storici, nel rispetto degli obiettivi del PSC, il POC può individuare le opportunità e potenzialità di intervento che richiedono il coordinamento di risorse e di volontà pubbliche e private, al fine di definire piani attuativi e programmi di intervento per il recupero e la valorizzazione dei centri storici in termini di offerta di servizi al cittadino, di mantenimento della residenza, di sviluppo di attività economiche compatibili, di promozione dell'identità storico-culturale del territorio. Compete al POC individuare e disciplinare gli eventuali ambiti da sottoporre a strumentazione esecutiva quali i Programmi di riqualificazione urbana ex L.R. 19/98, i Progetti di valorizzazione commerciale di cui alla L.R. 14/99, ed altre forme di attuazione.

Art. 29 Aree e beni architettonici e archeologici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 - Edifici di interesse storico architettonico, culturale e testimoniale

individuazione e finalità della tutela

1. Il PSC individua le aree, i complessi ed edifici di interesse storico costituenti emergenze architettoniche, archeologiche, culturali e testimoniali, con la seguente classificazione:

a). nella tav. PSC 5 a/b:

- V - Beni architettonici vincolati ai sensi dell'art 10 del D.Lgs 42/2004 e sm.i.
- S - Beni architettonici vincolati ope legis ai sensi dell'art 10 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. in quanto realizzati da più di settanta anni
- VA – Aree e Beni archeologici vincolati ai sensi dell'art 10 del D.Lgs 42/2004 e sm.i.

b). nella tav. PSC 4 a/b e nel Quadro conoscitivo nella tav. QC C9 a/b/c/d:

- edifici di pregio architettonico e testimoniale ai sensi della L.R. 20/2000 e s.m.i. art A-9

Finalità della tutela per i beni di cui alle lettere precedenti è la conservazione del loro valore considerato anche il contesto urbanistico e paesaggistico di riferimento.

Provvedimento istitutivo di tutela

2. D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - L.R. 20/2000 e s.m.i. art. A9 - PTCP 2007 vigente art 25 e art 55

Condizioni/modalità di tutela

3. Le aree e beni architettonici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. di cui al precedente comma 1 lettera a) sono soggetti a restauro scientifico e, in caso di interventi soggetti ad autorizzazione, trova applicazione la legislazione statale in materia di tutela del patrimonio culturale.

4. Le aree di interesse archeologico, vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, sono soggette a vincolo archeologico di tutela consistente nel divieto di nuova edificazione. Tali aree, previo parere e autorizzazione della competente Soprintendenza per i Beni archeologici, possono essere incluse in parchi volti alla tutela e valorizzazione dei beni archeologici

presenti ed alla regolamentata fruizione pubblica. In tali aree sono ammesse esclusivamente le attività di studio, ricerca, scavo, restauro – inerenti i beni archeologici – nonché gli interventi di trasformazione o sistemazione connessi a tali attività, ad opera di Enti o istituti scientifici autorizzati.

5. Gli edifici di pregio architettonico e testimoniale non vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 di cui al precedente comma 1 lettera b) sono soggetti agli interventi di restauro scientifico o restauro e risanamento conservativo in base alla disciplina particolareggiata contenuta nel RUE che, con riferimento alla schedatura del patrimonio di interesse storico e alla classificazione contenute nel Quadro Conoscitivo, assegna le categorie di intervento. Il RUE definisce inoltre le forme di tutela per gli aspetti relativi ai caratteri architettonici, morfologici, tipologici e materici, oltre alle tecniche costruttive, alle destinazioni d'uso e alle trasformazione compatibili anche con riferimento alle aree esterne e pertinenziali.

Art. 30 Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

1. I siti di interesse archeologico sono individuati nella tav PSC 4 a/b, come segue:

a) "a" -complessi archeologici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004

b) "b2" - aree perimetrate di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti, cioè aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat e aree a rilevante rischio archeologico;

c) – zone di interesse archeologico - siti puntuali oggetto di rinvenimenti di materiali di interesse archeologico assimilati alle aree "b2"

Provvedimento istitutivo

2. PTCP 2007 vigente art. 22 – rilevamenti associazioni culturali locali.

Condizioni e modalità di tutela

3. per i complessi archeologici vincolati ai sensi ai sensi del D.Lgs. 42/2004 di cui al comma 1 lettera a) si rimanda all'art 29 delle presenti norme.

4. I siti di interesse archeologico individuati al precedente comma 1 lettera b) e c) sono assoggettati a "controllo archeologico preventivo"; le trasformazioni urbanistiche ed edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura, ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate all'esecuzione di ricerche preliminari preventivamente autorizzate dalla competente Soprintendenza, rivolte ad accertare l'esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare ulteriori aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.

5. Il controllo archeologico preventivo di cui al comma 4 è obbligatorio all'interno delle aree perimetrate di cui al comma 1 lettera b), e per i siti archeologici puntuali di cui al comma 1 lettera c), è obbligatorio nelle aree limitrofe ricadenti all'interno di un raggio di 30 metri calcolato a partire dai siti stessi così come individuato nella tavola PSC 5 a/b. Qualora tali aree, a seguito dell'esecuzione delle ricerche preliminari risultino in tutto o in

parte libere da complessi e/o materiali archeologici, per i rispettivi ambiti di riferimento, varranno le previsioni urbanistiche definite dal PSC. In caso di ritrovamento di complessi e/o materiali archeologici, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

6. Sul patrimonio edilizio esistente, nei siti di cui al comma 1 lettere b) e c), sono ammesse esclusivamente, previa comunicazione alla Soprintendenza competente, le seguenti tipologie di interventi edilizi corrispondenti alle definizioni di cui alle lettere a), b), c), e) ed i) contenute nell'allegato alla L.R. n.31/2002 e successive modifiche:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro scientifico;
- restauro e risanamento conservativo;
- ripristino tipologico;
- demolizione senza ricostruzione di edifici non soggetti a vincolo conservativo."

7. Qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate sulle tavole PSC 4 a/b, è comunque disciplinato dal D.Lgs. 42/2004.

8. Il RUE - al fine di definire una specifica disciplina delle aree oggetto di rinvenimento di materiali archeologici e in accordo con la Soprintendenza ai Beni Archeologici, potrà provvedere a modificare/rettificare i perimetri relativamente ai principali siti puntuali di cui al comma 1 lettera c) sulla base di ulteriori approfondimenti.

Art. 31 Viabilità storica

Oggetto e finalità della tutela

1. La viabilità storica è costituita dalle strade e dagli elementi nodali della viabilità che mantengono caratteri storici ancora leggibili. Recependo l'articolazione del PTCP, il PSC individua: i percorsi consolidati, le tracce di percorso e gli elementi nodali di mobilità storica (ponte) .

La finalità della tutela è di conservare la memoria del ruolo strutturante di questi manufatti nell'organizzazione del territorio.

Provvedimento istitutivo

2. PTCP 2007 vigente art. 27

La viabilità storica è tutelata ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 qualora abbia carattere urbano, ovvero quando risulti inclusa nel perimetro dei tessuti storici.

Individuazione e condizioni/modalità di tutela

3. Il PSC individua la viabilità storica sulle tavole PSC 4a/b; il RUE individua i tratti di viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze e detta la specifica disciplina.

4. La sede della viabilità storica comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità.

5. Relativamente ai tratti di viabilità storica valgono le seguenti disposizioni:

a) sono consentiti interventi di manutenzione e ampliamento della sede evitando la soppressione o il pregiudizio degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, quali filari alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in muratura ed altri elementi similari;
b) qualora si attuino interventi modificativi del tracciato storico, garantire, per i tratti esclusi dal nuovo percorso, una fruizione alternativa e un adeguato livello di manutenzione, nel caso che gli stessi assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico.

6. l'amministrazione, attraverso i competenti atti amministrativi regolamentari, e il RUE potrà:

a) disporre che lungo la viabilità storica, quali mulattiere, sentieri, strade poderali ed interpoderali, nei tratti con pavimentazioni originali o particolarmente significative, sia limitato il transito dei mezzi motorizzati ai soli mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento o la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili;
b) salvaguardare e/o ripristinare i toponimi originari significativi.
c) inserire la viabilità storica in percorsi di valorizzazione e promozione turistica del territorio.

7. Lungo i tratti di viabilità storica sono comunque consentiti:

a) interventi di adeguamento funzionale che comportino manutenzioni, lievi modificazioni di tracciati originari;
b) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse. Nella realizzazione di queste opere vanno evitate alterazioni significative della riconoscibilità dei percorsi storici e la soppressione degli eventuali elementi di arredo o pertinenze di pregio quali filari alberati, ponti storici in muratura ed altri elementi similari.

8. Nel rispetto degli obiettivi del PSC, il POC può individuare le opportunità e potenzialità di intervento per il recupero e la valorizzazione dei percorsi storici che richiedono il coordinamento di risorse e di volontà pubbliche e private.

Art. 32 Viabilità panoramica

individuazione cartografica e finalità della tutela

1. Il PSC individua nella tav PSC 4 a/b la viabilità panoramica sulla base dei contenuti del PTCP vigente.

2. Tali infrastrutture sono individuate quali destinatarie di interventi di valorizzazione con particolare riguardo per la realizzazione di attrezzature informative o di supporto quali parcheggi attrezzati, aree attrezzate per il ristoro e la sosta.

Provvedimento istitutivo

3. PTCP 2007 vigente art. 28

Condizioni/modalità di tutela

4. Al fine di tutelare i valori paesaggistici diffusi propri della viabilità panoramica, per le trasformazioni territoriali che prevedono nuove edificazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato individuato dal PSC, dovrà essere rispettata le seguente disciplina:

a) vanno evitati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico. In particolare va esclusa l'edificazione di nuovi manufatti edilizi ai margini della viabilità panoramica, sul lato a favore di veduta o su entrambi i lati nel caso di doppia veduta. .
La compatibilità di eventuali nuove edificazioni o ampliamenti di fabbricati posti anche in posizioni secondarie rispetto alla viabilità panoramica, dovrà essere verificata attraverso analisi e fotoinserimenti che dimostrino la non interferenza dei nuovi manufatti rispetto alle visuali di interesse paesaggistico;
b) le aree di sosta esistenti, attrezzate o attrezzabili come punti panoramici significativi, non possono essere soppresse o chiuse, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;
c) vanno evitate le installazioni pubblicitarie con eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico-turistico e paesaggistico ambientale;
d) è ammessa la collocazione di segnali di indicazione di servizio, così come definiti all'art. 136 del Codice della strada, e la collocazione di insegne di esercizio con la sola indicazione merceologica.

VINCOLI DI NATURA ANTROPICA

Art. 33 Classificazione delle strade e fasce di rispetto viabilità

Riferimento normativo e individuazione cartografica

1. - D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della strada";

- Dpr. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

2. Il PSC individua le infrastrutture per la mobilità nella tav PSC 1 a/b e PSC 5 a/b ai sensi del Codice della Strada e della normativa vigente in materia e le fasce di rispetto entro le quali devono essere applicate le disposizioni previste dalle normative vigenti

Classificazione strade e fasce di rispetto

3. Il PSC provvede inoltre alla definizione delle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità, nell'osservanza della disciplina vigente. Le fasce di rispetto stradale sono individuate al fine di salvaguardare gli spazi da destinare alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti di carreggiate, aree di sosta funzionali alla sicurezza ed

alla funzionalità delle infrastrutture, percorsi pedonali e ciclabili. Ai fini dell'applicazione dei rispetti stradali, il perimetro del centro abitato è definito in sede di formazione del PSC ai sensi del comma 6 dell'art. A – 5 della L.R. n. 20/2000, come perimetro continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi,

4. In base alla legislazione vigente il PSC individua le infrastrutture per la mobilità per cui sono previste fasce di rispetto di interesse sovracomunale e comunale, come rappresentato nella tabella successiva. Tali fasce di rispetto alle infrastrutture viarie prevedono estensioni tali da garantire la duplice funzione di salvaguardia della viabilità e del territorio circostante, in quanto isolano l'infrastruttura dagli insediamenti, evitandone la rapida obsolescenza e successiva esigenza di trasferimento e ricostruzione.

CLASSIFICAZIONE STRADE	FASCE DI RISPETTO (metri) D.Lgs 285/1992
C. Extraurbane secondarie	30
D. Urbane di scorrimento	20
F1. Locali	20/0*
F2. Vicinali	10/0*

* fasce di rispetto nei tratti urbani

5. Fuori dai centri abitati, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni e nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, non possono essere inferiori a:

- 30 m per le strade di tipo C;
- 20 m per le strade di tipo F1,
- 10 m per le strade vicinali di tipo F2.

5. Fuori dei centri abitati, limitatamente agli interventi di ampliamento di edifici esistenti fronteggianti le strade che prevedano un ampliamento del fronte su strada non superiore al 30%, le distanze dal confine stradale non possono essere inferiori alle distanze definite dall'allineamento dei fabbricati esistenti rispetto alla strada.

6. Fuori dai centri abitati, ma all'interno delle zone che alla data di adozione delle presenti norme siano previste come edificabili o trasformabili dal PRG previgente e confermate dal PSC, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- 10 m per le strade di tipo C.
- 5 m per le strade di tipo f

7. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a 3 m per le strade di tipo C e di tipo F.

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

9. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

10. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m.

11. Le aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto possono essere utilizzate a scopi agricoli o sistemate a verde e a parcheggio scoperto. Sono, altresì, ammessi impianti tecnologici pubblici e di interesse pubblico, percorsi pedonali e ciclabili.

12. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, non potranno essere inferiori a 5 m; nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non potranno essere inferiori a quelle esistenti fatto salvo i casi in cui i fabbricati costituiscono elemento di pericolo per la circolazione in cui, invece, dovranno essere non inferiori a 5 metri

13. Per quanto non rappresentato o specificato il riferimento è il Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione.

14. Lungo i tronchi stradali per i quali è prevista una variante di tracciato, le fasce di rispetto vigenti restano invariate fino all'avvenuta attuazione della variante stessa. Successivamente alla realizzazione dell'intervento saranno automaticamente articolate in base alla tabella indicata nel precedente comma 3.

Direttive a POC e RUE

15. Per le direttive relative al POC e RUE per le infrastrutture di nuova realizzazione si rimanda al successivo art. 46 delle presenti norme

Art. 34 Gasdotti

Riferimento normativo e Individuazione cartografica

1. - DM. 24 novembre 1984, "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas con densità non superiore a 0,8" e s.m.i.

- DM 17 aprile 2008 n. 115- Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8

2. Il PSC individua i tracciati dei gasdotti esistenti nella tav. 5 a/b . La localizzazione di tali infrastrutture è da ritenersi indicativa e, ai fini delle trasformazioni edilizie, la compatibilità delle stesse dovrà essere verificata con l'ente gestore.

Fasce di rispetto

3. Le fasce di rispetto sono definite dalle normative vigenti pari a:
   - metri 13,50 per i metanodotti ad alta pressione di I^ specie
   - metri 2 per i metanodotti a media pressione
   - per i metanodotti a bassa pressione non sono previste fasce di rispetto.

4. A causa delle limitate dimensioni delle fasce di rispetto delle reti a media pressione, queste non vengono rappresentate in cartografia in quanto non visibili alla scala di rappresentazione del territorio

5. All'interno delle fasce di rispetto non sono ammesse:
   - costruzioni edilizie di qualsiasi tipo ed opere in muratura in genere
   - messa in opera di alberature ad alto fusto

6. All'interno delle fasce di rispetto dei metanodotti ad alta pressione non sono inoltre ammessi innesti stradali trasversali alla condotta e reti tecnologiche di vario tipo ivi compresi pozzetti stradali se non a seguito della protezione delle condotte stesse da eseguirsi da parte dell'ente gestore.

7. Eventuali nuove edificazioni in nuclei abitati con popolazione superiore alle 300 unità nonché fabbricati destinati a collettività (es. ospedali, scuole, alberghi, centri commerciali, uffici, ecc.), a trattenimento e/o pubblico spettacolo, con affollamento superiore a 100 unità, dovranno rispettare una distanza non inferiore a 100 metri dai metanodotti ad alta pressione di 1^ specie come prescritto DM 17 aprile 2008 n. 115 o adottare i criteri di protezione definiti dallo stesso DM per derogare a tali distanze.

8. Tra condotte interrate ed i sostegni con i relativi dispersori per messa a terra delle linee elettriche devono essere rispettate le distanze minime fissate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, n. 449 e successive modifiche

9. A causa della rappresentazione indicativa dei metanodotti, gli interventi limitrofi alle condotte ancorché non ricadenti nelle fasce di rispetto rappresentate graficamente, saranno soggetti a parere di competenza dell'ente gestore al fine di verificare l'assenza di interferenze con le reti in esercizio e/o in progetto, nonchè le eventuali misure di sicurezza e le modalità di intervento per l'esecuzione dei lavori.

Art. 35 Elettrodotti ad alta e media tensione

Riferimenti normativi e individuazione cartografica

1. - Legge n. 36/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
   - L.R. 30/2000
   - DPCM 8 luglio 2003
   - D.G.R. n. 197/2001 integrata da D.G.R. n. 1138/2008.
   - D.M. 29/05/2008
   - D.G.R. n.978/2010

2. Il PSC individua gli elettrodotti di alta e media tensione, le cabine di trasformazione primarie e secondarie e le relative fasce di rispetto nella tav PSC 5 a/b.

Fasce di rispetto

3. Il PSC persegue l'obiettivo di qualità di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Nei nuovi insediamenti del territorio comunale deve essere assicurato il rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, elettromagnetici e magnetici ai sensi delle disposizioni di legge di cui al comma 1 ovvero di 3 micro Tesla.

4. in fase transitoria - in attesa che vengano definite e fornite le fasce di rispetto delle linee elettriche da parte dell'azienda elettrica calcolate sulla base dell'effettiva geometria e portata delle linee come previsto dalla normativa nazionale vigente DPCM 8 luglio 2003 e DM 29/5/2008 - le dimensioni delle fasce di rispetto rappresentate nella cartografia sono indicative e cautelative al fine di perseguire l'obiettivo di qualità di 3 micro Tesla, come da tabelle sotto riportate:

a - Linee con tensione superiore a 35 KV

KV	Terna singola		
220	30 ml.		

b - Linee con tensione pari o inferiore a 35 KV

Linee a 15 KV	Terna o cavo singolo		
Linea aerea in conduttori nudi	10 ml.		
Cavo aereo	0 m		
Cavo interrato	0 m		

5. Tutti gli interventi di nuova edificazione che ricadono in prossimità e/o all'interno delle fasce di rispetto individuate dal PSC dovranno prevedere la verifica degli obiettivi di qualità definiti dalle normative vigenti sulla base delle destinazioni d'uso e in accordo con gli enti competenti in materia.

La trasformazione degli edifici esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto definite dal PSC potrà di norma essere attuata previa verifica di compatibilità con gli obiettivi previsti dalle normative vigenti e previo parere degli enti competenti in materia.

6. L'individuazione grafica dell'ampiezza delle fasce di rispetto è indicativa; esse vanno sempre calcolate sulla base del rilievo del reale posizionamento della linea o della cabina e della tipologia delle stesse su indicazione dell'ente gestore delle linee elettriche.

7. Nell'ambito delle fasce di rispetto non sono consentite nuove costruzioni con destinazioni d'uso che prevedano la permanenza di persone superiore a 4 ore giornaliere,

nonché da adibire ad asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali. Destinazioni d'uso in contrasto con quanto sopra sono ammissibili solo nel rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 micro Tesla.

8. Non sono individuate fasce di attenzione attorno alle cabine in quanto, non sono definibili se non attraverso misurazioni di campo. Inoltre non vengono individuate fasce di attenzione per gli elettrodotti a media tensione in cavo a elica visibile aereo o interrato, in quanto disapplicate dalla normativa statale.

9. Le fasce di attenzione individuate graficamente nella Tav. 5 a/b del PSC decadono o si modificano di conseguenza, qualora la linea elettrica venga demolita o spostata o interrata o ne vengano modificate le caratteristiche tecnologiche, ovvero qualora vengano approvate modifiche alla legislazione in materia o ancora fornite le distanze di prima approssimazione da parte dell'ente gestore; le modifiche sono recepite con determina dirigenziale senza che ciò comporti procedura di variante agli strumenti urbanistici.

10. Il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, detta disposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi, agli interventi ammissibili nelle fasce di rispetto, alle condizioni di ammissibilità e alle procedure per la verifica del rispetto dell'obbiettivo di qualità.

11. La realizzazione di nuovi elettrodotti, la modifica di quelli esistenti, ivi compresi gli interventi di risanamento, è soggetta alle norme nazionali e regionali vigenti nonché a quelle del PTCP.

Eventuali nuove previsioni potranno essere ipotizzate solamente previa individuazione di corridoi di fattibilità da parte della pianificazione di livello comunale che saranno individuate con dimensioni atte a garantire l'obiettivo di qualità di 0,2 μT di induzione magnetica in corrispondenza dei luoghi con permanenza prolungata di persone. Le nuove previsioni, inoltre, saranno soggetti all'assenso dell'amministrazione comunale che potrà concordare modifiche al tracciato al fine della salvaguardia paesaggistica ed ambientale del territorio in relazione alle caratteristiche delle aree attraversate.

Art. 36 impianti per l'emittenza radio e televisiva

1. Il PSC recepisce le determinazioni del PLERT vigente (piano provinciale per la localizzazione dell'emittenza radio e televisiva, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21/07/2008, redatto ai sensi della L.R.30/00 e s.m.i., che individua per il Comune di Travo, i seguenti siti rappresentati nella tav PSC 5 a/b e PSC 7:

- sito n. 25 "Pigazzano" di livello nazionale e destinato all'emittenza radiotelevisiva - n° 12 installazioni censite e dislocate anche nelle località limitrofe di Canovetta, Costa Paola e Castelvolpi;
- sito n. 26 "Roncole di Sotto" di livello provinciale destinato all'emittenza radiotelevisiva – n° 1 installazioni censite
- sito n. 27 "Cà del Duca" di livello provinciale destinato all'emittenza radiotelevisiva – n° 1 installazioni censite
- sito n. 35 "Castello" di livello nazionale destinato all'emittenza radiotelevisiva – n° 1 installazioni censite

Riferimenti normativi

- PLERT vigente approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21/07/2008
- L.R. 30/2000
- L.n. 36/2001
- DPCM 8 luglio 2003
- D.G.R. n. 197/2001 integrata da D.G.R. n. 1138/2008.
- D.M. 29/05/2008
- D.G.R. n.978/2010

finalità della tutela

2. obiettivo generale del PSC è quello di assicurare la compatibilità sanitaria degli impianti esistenti e/o futuri e di migliorarne l'impatto ambientale e paesaggistico attraverso misure che prevedano l'accentramento delle emittenze e la mitigazione delle installazioni ed aree pertinenziali.

Condizioni/modalità di tutela

3. Per la tutela sanitaria alle esposizioni da inquinamento elettromagnetico, il PSC definisce fasce di rispetto dalle installazioni esistenti pari a metri 300 rappresentate nella tav PSC 5 a/b in cui non potranno essere individuati territori urbanizzabili e nuove edificazioni a carattere residenziale o destinate a servizi collettivi.

4. La regolamentazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente all'interno delle fasce di rispetto definite dal PSC avviene nel RUE e potrà prevedere il cambio di destinazione d'uso ai fini residenziali solo a seguito della verifica della compatibilità dei valori di inquinamento elettromagnetico con le funzioni previste eseguita a cura del proponente e validata da ARPA e AUSL.

5. Per i siti nazionali, ai sensi del D.G.R. n.978/2010, potranno essere derogate le distanze di 300 metri (individuate dalle fasce di rispetto del precedente comma 3) per le trasformazioni previste nel territorio urbanizzato, a condizione che vengano eseguite specifiche misurazioni da parte del proponente e validate da ARPA e AUSL, che attestino la compatibilità dei valori di inquinamento elettromagnetico con le nuove funzioni previste.

Condizioni di ammissibilità per la localizzazione degli impianti

6. il PSC definisce al successivo art 37 delle presenti norme le aree nelle quali la localizzazione di impianti è vietata e quelle con limitazioni e condizionamenti alla localizzazione delle installazioni nelle quali è possibile la realizzazione di impianti esclusivamente alle condizioni stabilite dal successivo comma 10.

7. Con l'obiettivo di promuovere il pieno sfruttamento delle infrastrutture esistenti all'interno di ciascun sito e di contenere il consumo di nuovo territorio, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione per la salute umana e i divieti previsti, la localizzazione di nuovi impianti di emittenza radio e televisiva deve essere prevista, in via prioritaria, all'interno dei siti esistenti.

8. All'interno dei siti esistenti i nuovi impianti dovranno comunque essere collocati in via prioritaria e, ove tecnicamente possibile, utilizzando le installazioni presenti o, in seconda istanza, in un raggio massimo di 100 m dalle installazioni presenti e, nei siti complessi, all'interno del perimetro individuato nella tav. PSC 5 a/b. In ogni caso, resta fermo il rispetto dei limiti di esposizione per la tutela della salute e dei divieti previsti dalla normativa vigente.

9. In caso di comprovata impossibilità di collocazione all'interno dei siti esistenti, da dimostrare attraverso analisi tecniche, potranno essere ammesse localizzazioni nelle zone del territorio comunale non ricadenti nelle aree non idonee così come definite al successivo art 37.

10. La localizzazione all'interno delle aree idonee solo con limitazioni e condizionamenti, così come definite al successivo art. 37, è ammessa subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione per la salute umana:

- insussistenza di alternative localizzative, tecnicamente equivalenti in termini di copertura delle aree servite, nei siti confermati dal PLERT nonché nelle aree consentite di cui alla tavola PSC 7, da dimostrare, da parte del proponente, attraverso l'elaborazione di uno Studio specifico che illustri, oltre ai valori di inquinamento elettromagnetico indotto, anche gli effetti sul sistema ambientale e territoriale;
- definizione, attraverso lo Studio di cui al punto precedente, delle misure necessarie per l'inserimento nel territorio degli impianti stessi con l'obiettivo di limitarne l'impatto paesaggistico-ambientale quali, la realizzazione delle installazioni preferibilmente su unico supporto, la ricerca di adeguate soluzioni tipologiche e progettuali, nonché forme gestionali di tipo consortile;
- osservanza delle disposizioni inerenti le aree della Rete natura 2000 relativi ai Siti di importanza comunitaria (SIC) e Zone di protezione speciale (ZPS). .
  Nel caso di progetti o interventi ricadenti in ambiti SIC o ZPS, ed anche nelle aree che, seppure ubicate all'esterno, possono essere interessate da incidenze negative significative sugli habitat o sulle specie animali e vegetali d'interesse comunitario presenti nei siti, si devono rispettare le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191, recante Approvazione direttiva concernente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei Sic e delle ZPS nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 7/2004, nonché le misure di conservazione generali e specifiche e i contenuti dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, qualora predisposti. .
  All'interno dei processi di analisi del progetto o dell'intervento da parte del soggetto pubblico competente alla valutazione, dovranno essere considerate le misure precauzionali e di mitigazione contenute nella valutazione di incidenza del PLERT

11. Gli impianti per l'emittenza sono autorizzati dal Comune con le modalità e le procedure previste dal quadro normativo e regolamentare vigente. La realizzazione di nuovi impianti dovrà sempre attenersi a criteri di basso impatto ambientale, ricorrere all'impiego delle migliori tecnologie e osservare gli indirizzi per l'integrazione paesaggistica disciplinati dal successivo art. 37 bis.

12. Il rilascio di autorizzazioni per i nuovi impianti all'interno dei siti esistenti è riservato, in via prioritaria, alle emittenti che presentano piani di risanamento per l'accorpamento delle installazioni su un unico supporto, anche in consorzio con altre emittenti, e che prevedano la rimozione e rinaturalizzazione dei tralicci dismessi e delle relative aree pertinenziali.

13. Non potranno essere autorizzati nuovi impianti e/o interventi di qualsiasi natura su quelli esistenti nei siti individuati dal PLERT come siti che necessitano di misure di mitigazione individuati al successivo art. 36 bis delle presenti norme, se non a seguito della presentazione di uno specifico progetto di mitigazione e miglioramento degli impianti, che preveda obiettivi di basso impatto ambientale, l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e dimostri, con idonei elaborati, il corretto inserimento paesaggistico anche nel rispetto degli indirizzi per l'integrazione paesaggistica disciplinati ala successivo articolo 37 bis.

14. Al fine di tutelare la salute degli abitanti, devono essere predisposte specifiche campagne di monitoraggio dei livelli di inquinamento elettromagnetico realizzate in collaborazione con gli enti preposti e finanziate dalle emittenti presenti nel sito previa stipulazione di specifico accordo.
In caso di superamento dei valori massimi consentiti dalle normative vigenti dovrà essere prevista la riduzione dei livelli di inquinamento attraverso il miglioramento delle tecnologie presenti o la delocalizzazione/soppressione degli impianti.

Art 36 bis - Caratteristiche di compatibilità dei siti esistenti definite dal PLERT

1. Dai rilievi e analisi contenuti nel PLERT per i siti esistenti, dal punto di vista della compatibilità ambientale, paesaggistica e tecnologica, si può delineare la seguente situazione:

- sito n. 25 "Pigazzano" --- ; necessità di mitigazione dell'impatto tecnologico e paesaggistico
- sito n. 26 "Roncole di Sotto" --- misure marginali di mitigazione paesaggistica
- sito n. 27 "Cà del Duca" ---- necessità di mitigazione dell'impatto tecnologico e paesaggistico
- sito n. 35 "Castello" ----- necessità di mitigazione dell'impatto tecnologico e paesaggistico

Art. 37 Aree non idonee e aree con limitazioni alla localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva

1. Aree non idonee alla localizzazione di nuove installazioni

1.1 Ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della L.R. n. 30/2000, della Direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 197/2001 e recependo i sistemi delle tutele disciplinati dal PTCP, dal Pai, dal Piano straordinario 267 (PS 267) e dal D. Lgs. 42/2004, la localizzazione di impianti per l'emittenza radio e televisiva è vietata nei seguenti ambiti territoriali rappresentati nella tavola PSC 7:

- ambiti classificati dagli strumenti urbanistici come centro abitato, ai sensi del comma 6 dell'art. A – 5 della L.R. n. 20/2000, a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi;
- territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi;
- aree comprese in una fascia di rispetto di 300 m dal perimetro del centro abitato definito dal PSC ai sensi del comma 6 dell'art. A – 5 della L.R. n. 20/2000 ad eccezione dei siti nazionali per cui sono previste deroghe ai sensi del DGR 978/2010;
- zone di tutela naturalistica (art. 19 del presente quadro normativo);
- zone calanchive (art. 27 del presente quadro normativo);
- zone di interesse storico, archeologico e paleontologico (art. 29 del presente quadro normativo e art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004)
- fasce A1 e A3 di tutela fluviale (art. 14 comma 2 del presente quadro normativo);
- aree soggette a dissesto idrogeologico attivo (art. 14 commi 6.1 e 6.2 del presente quadro normativo e art. 9 delle Norme tecniche d'attuazione del PAI);
- aree a rischio idrogeologico molto elevato, ai sensi della L. n. 267/1998, di cui al PS 267;
- aree a pericolosità molto elevata – Ee – di cui all'art. 9 delle Norme tecniche d'attuazione del PAI.

1.2 Ai sensi dell'art 4 comma 2 della LR 30/2000, la localizzazione di impianti per emittenza radio e televisiva è altresì vietata su edifici

- scolastici;
- sanitari;
- a prevalente destinazione residenziale;
- vincolati ai sensi della normativa vigente;
- classificati di interesse storico-architettonico-monumentale e di pregio storico, culturale e testimoniale;

1.3 Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 4, della L.R. n. 30/2000, introdotto dall'art. 17 della L.R. n. 4/2007, i divieti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 della L.R. n. 30/2000 non trovano applicazione per gli impianti di collegamento punto - punto (ponti radio) e per gli apparati di ripetizione del segnale previsti dall'art. 27 della legge 3 maggio 2004, n. 112, recante *Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a., nonché delega al governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione*

2. Aree con limitazioni e condizionamenti alla localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva

2.1 La localizzazione di impianti per l'emittenza radio e televisiva è consentita nei seguenti ambiti territoriali definiti dal PSC e individuati nella tavola PSC 7, esclusivamente alle condizioni stabilite al comma 10 del precedente articolo 36:

- sistema della collina (art 42 del presente quadro normativo)

- aree boscate (art. 24 del presente quadro normativo)
- fascia A2 di tutela fluviale (art. 14 comma 2 del presente quadro normativo)
- zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art. 22 del presente quadro normativo)
- zone di interesse paesaggistico ambientale di tutela locale (art. 23 del presente quadro normativo);
- crinali spartiacque principali e crinali minori (art. 26 del presente quadro normativo);
- aree soggette a dissesto idrogeologico non attivo (art. 11 comma 6.2 del presente quadro normativo e art. 9 delle Norme tecniche d'attuazione del PAI);
- aree della rete natura 2000 (Siti di importanza comunitaria – SIC – e Zone di protezione speciale – ZPS – (art. 20 del presente quadro normativo);
- aree tutelate per legge (art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004) (art. 21 del presente quadro normativo)
- immobili di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004) (art. 29 del presente quadro normativo)

2.2 Le limitazioni di cui al presente articolo hanno efficacia sia nei confronti degli impianti esistenti, in termini di eventuali misure di mitigazione da attuare, sia nei confronti degli impianti in progetto.

Art 37 bis - Indirizzi per la progettazione delle installazioni e degli impianti

1. La progettazione delle installazioni e degli impianti deve tener conto dell'obiettivo di preservare il paesaggio urbano e rurale, con particolare attenzione all'integrazione paesaggistica intesa come l'insieme delle azioni che permettono di ridurre la percezione visiva dei manufatti, ivi compresa la ricerca di soluzioni architettoniche adeguate.

2. Il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove installazioni e di nuovi impianti, nonché ad interventi significativi su impianti esistenti, è subordinato alla presentazione di uno Studio che dimostri, anche tramite simulazioni fotografiche, che essa non alteri sensibilmente la percezione visiva del paesaggio rispetto a più punti di vista significativi, da vicino e da lontano, individuati almeno sulla viabilità panoramica e sulla viabilità principale (provinciale e comunale), in corrispondenza degli spazi pubblici nei centri abitati e in prossimità dei beni culturali o di interesse testimoniale (chiese, castelli) che costituiscono elementi di attrazione turistica.
Tra i fattori da considerare vanno annoverati la conservazione delle linee di orizzonte e in particolare quelle di crinale, l'omogeneità delle dimensioni con gli elementi naturali e artificiali circostanti, l'associazione gradevole dei colori con la tavolozza naturale presente.

3. Ogni nuova installazione ed ogni impianto di trasmissione devono essere progettati mediante l'uso di tecnologie, materiali e colori adatti a ridurne l'impatto visivo ed a integrarli nel contesto paesaggistico locale, ivi comprese misure di mascheramento vegetale delle strutture posizionate sia in prossimità degli impianti sia in prossimità dei punti di vista significativi definiti al comma precedente.

4. Le nuove installazioni e/o la modifica – ampliamento delle esistenti, devono inoltre essere concepite con soluzioni tecnologiche tali da renderle idonee all'eventuale successiva coubicazione con più gestori.

5. Compatibilmente con le esigenze tecniche di gestione dei siti, le aree libere tra i manufatti presenti all'interno dei siti stessi dovranno essere attrezzate a verde, con essenze autoctone, riducendo al minimo gli spazi impermeabilizzati e prevedendo un idoneo programma di manutenzione delle stesse.

6. Le linee elettriche a servizio degli impianti dovranno essere localizzate lungo la viabilità di accesso e, preferibilmente, interrate.

7. Durante la realizzazione di installazioni e impianti, le aree di cantiere dovranno essere contenute e dovrà essere attuato il ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori.

8. La viabilità di accesso al sito dovrà essere limitata a quella esistente e, limitatamente alla fase di cantiere, potrà essere ammesso un suo ampliamento fermo restando l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori.

9. Il rispetto degli indirizzi del presente articolo e il corretto inserimento paesaggistico degli impianti e delle installazioni sarà valutato dall'Amministrazione Comunale anche attraverso il parere della Commissione per la Qualità architettonica e per il Paesaggio comunale.

Art. 38 Impianti telefonia mobile

Individuazione cartografica e riferimenti normativi

1. Il PSC individua gli impianti di telefonia mobile nella tav. PSC 5 a/b

2. Norme di cui al Capo III della L.R. 30/2000 e della relativa "Direttiva per l'applicazione" di cui alla D. G.R. n. 197 del 20/2/2001 e successive modificazioni e integrazioni di cui alla DGR 1138/2008.

localizzazione

3. La localizzazione di nuovi impianti non è ammessa:
   e) nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, o su edifici comunque destinati a tali usi;
   f) sugli edifici di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale;
   g) nelle parti del territorio comunale assoggettate a uno o più dei vincoli relativi a invasi e alvei di bacini e corsi d'acqua, zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, zone di tutela naturalistica, aree forestate, aree di accertata e rilevante consistenza archeologica.
   h) nelle fasce di rispetto della viabilità panoramica di cui all'art 32 delle presenti norme.

4. Nel rispetto dei vincoli di cui al precedente comma 3, l'installazione, la riconfigurazione, l'esercizio e la dismissione di impianti fissi per la telefonia mobile è disciplinata dal RUE per perseguire obiettivi di qualità che minimizzino l'esposizione ai campi elettromagnetici.

5. Per ogni nuova installazione dovranno essere redatti studi che verifichino la compatibilità dell'inquinamento elettromagnetico prodotto rispetto agli abitati esistenti e alle previsioni di territorio urbanizzabile previa dimostrazione della reale necessità di nuove installazioni dimostrata con diagrammi di copertura del segnale radio elettrico in funzione alla tecnologia richiesta.

Art. 39 Aree di rispetto cimiteriale

Riferimento normativo e individuazione cartografica

1. - R.D. n. 1265 del 1934, come modificato dall'art. 28 "Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali", della L. n. 166 del 1 agosto 2002;

- L.R. 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria"

2. Il PSC individua le fasce di rispetto cimiteriale nella tav. 5 a/b.

Fascia di rispetto

3. Le fasce di rispetto sono riprese dagli strumenti di pianificazione previgenti e sono individuate pari a mt 100 al di fuori dei centri abitati; all'interno dei centri abitati la fascia di rispetto è stata articolata in basse alle riduzioni già approvate con le modalità previste dalla legislazione vigente con dimensioni minime pari a mt. 50.

4. É vietato costruire nuovi edifici entro le fasce di rispetto individuate.

Il Comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.

5. Nei casi di reale necessità il Comune può approvare, sentita l'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore ai duecento metri dal centro abitato, purché la fascia di rispetto non scenda in nessun caso al di sotto dei cinquanta metri e sia adottato un piano cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non meno di vent'anni.

6. I crematori devono essere realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.

7. Il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, detta disposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi e agli interventi ammissibili nella fascia di rispetto.

Art. 40 Depuratori e relativa fascia di rispetto.

1. Nella Tav. PSC 5 a/b sono individuati i depuratori comunali e le relative fasce di rispetto, pari ad una larghezza di m. 100 dai limiti dell'area di pertinenza dell'impianto; essa costituisce il campo di applicazione delle disposizioni dell'Allegato IV - punto 1.2 - della delibera del "Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento" del 04.02.1977. In applicazione della richiamata delibera, l'Amministrazione comunale si riserva, sulla base di apposito studio e previo parere dell'Autorità sanitaria competente, di

ridefinire il perimetro della fascia di rispetto per le parti ove la suddetta larghezza non sia rispettata dagli insediamenti esistenti, senza che ciò costituisca variante al PSC.

2. All'interno delle fasce di rispetto non sono ammesse nuove costruzioni se non funzionali allo stesso impianto di depurazione

3. l'eventuale dismissione di un depuratore fa decadere le prescrizioni relative alla fascia di rispetto.

Art. 41 Aree idonee per la gestione dei rifiuti

1. Per "gestione dei rifiuti" si intende l'attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura: le fasi della gestione dei rifiuti sono indicate negli allegati B e C, Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (già allegati B e C del D.Lgs n. 22/1997. come specificati nelle Norme del Piano provinciale per la gestione dei rifiuti - PPGR).

2. Il termine "impianto di gestione" di rifiuti comprende tutte le possibili tipologie di impianto, sia fisse che mobili, ancorché destinate al solo trattamento così come definito alla lettera h) dell'art. 2 del D.Lgs. n. 36/2003

3. Per "altri impianti", si intendono le discariche, gli impianti di compostaggio, gli impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nonchè di rifiuti inerti.

Aree non idonee per ogni tipo di impianto

4. Il PSC individua nella Tav PSC 7 "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti", come derivanti dall'applicazione dell'allegato R della variante PTCP approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 98 del 22 novembre 2004, e quelle risultanti dal prospetto 3 del medesimo allegato R, fatti salvi

a) casi di ampliamento di impianti per rifiuti urbani già autorizzati nell'ambito di aree perimetrate dal previgente Piano Rifiuti e confermate dal PPGR;
b) le stazioni ecologiche;
c) specifiche e motivate deroghe previste dal PPGR per le zone omogenee produttive esistenti nonché per altre specifiche situazioni;
d) le attività previste dagli artt. 5 e 11 delle Norme del PPGR relative, rispettivamente, alle operazioni di recupero presso gli impianti industriali e a quelle soggette a procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, le attività di recupero con impianti mobili dei rifiuti inerti presso i centri di messa in riserva e/o cantieri edili nonché di rifiuti con impianti mobili presso le aziende agricole per la produzione di materiali ammendanti (in conformità con il D. Lgs. n. 217/2006) utilizzabili, ai fini agronomici, esclusivamente nelle medesime aziende;
e) le campagne di attività con impianti mobili per la realizzazione di interventi ai fini agronomici e/o recupero ambientale di cui al D.M. 5 febbraio 1998, da realizzarsi esclusivamente presso le aziende agricole interessate da tali interventi e purchè non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 117/2008, e non

interessanti aree agricole di pregio o comunque ritenute significative ai fini della tutela del paesaggio rurale.

Articolazione delle aree non idonee

5. per l'articolazione delle aree non idonee riferite alle diverse tipologie di impianto ovvero:

- Discariche e altri impianti per rifiuti non pericolosi al di fuori dei casi di ampliamento di impianti per rifiuti urbani già autorizzati nell'ambito di aree confermate dal PPGR;
- Discariche e altri impianti per rifiuti pericolosi;
- Discariche per rifiuti inerti;
- Compostaggio di rifiuti urbani e/o /speciali;
- Impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi
- Impianti di trattamento e stoccaggio per rifiuti inerti
- Stazioni di trasferimento per rifiuti urbani di consistente rilevanza sovra comunale
- Stazioni ecologiche e piattaforme ecologiche
- Impianti già autorizzati per rifiuti urbani
- Aree soggette a verifica preventiva per la tutela della aree agricole di particolare pregio

si rimanda alla specifica disciplina contenuta al Titolo III capo 2°del PTCP vigente.

Titolo 3 – DISPOSIZIONI PER LA QUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO E PER LO SVILUPPO URBANO

CAPO 3A -AZIONI STRATEGICHE PER LA QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

Art. 42 Sistema della collina

individuazione

1. Il PSC individua nella tav. 6 le porzioni del territorio appartenenti al sistema della collina definito dal PTCP.

Riferimento normativo

2. PTCP 2007 vigente art. 6

condizioni/modalità di tutela

3. Il sistema della collina individua una porzione del territorio principalmente vocata alla salvaguardia della configurazione del territorio stesso e alla connotazione paesistico ambientale delle zone individuate. Le trasformazioni previste dal PSC che prevedono nuovi insediamenti dovranno essere attuate nel rispetto delle indicazioni contenute

nell'elaborato N1 – "schede d'ambito", mentre la trasformazione del patrimonio edilizio esistente dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute per le relative sub unità di paesaggio di appartenenza.

4. Le nuove edificazioni non potranno essere previste sui crinali principali e minori e non dovranno interferire con le visuali della viabilità panoramica e con il profilo dei crinali stessi. Tali condizioni dovranno essere verificate dal proponente attraverso specifiche e puntuali analisi che dimostrino la compatibilità delle nuove previsioni con le caratteristiche del territorio.

5. Le nuove edificazioni non potranno avere altezza superiore a 7 metri; - il raccordo del manufatto con il terreno adiacente dovrà avvenire con riporti di terreno e/o compensazioni, curando che la condizione di rilascio di eventuali sbancamenti e scarpate sia armonizzata con l'andamento orografico del terreno circostante;

6. le nuove edificazioni dovranno essere previste in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente e in armonia con le caratteristiche tipologiche e morfologiche dei fabbricati esistenti dimostrate attraverso elaborati di analisi di impatto paesaggistico.

7. Le nuove costruzioni, compresi gli edifici di servizio annessi ad attività rurali, dovranno porsi in rapporto di aderenza ed assonanza con le forme strutturali del paesaggio, con l'andamento del terreno e con le caratteristiche tipologiche, morfologiche, materiche, architettoniche e dimensionali degli edifici presenti

8. Nel territorio collinare sono vietati gli interventi che possono alterare in modo irreversibile le caratteristiche paesaggistiche e, in particolare sono vietate le attività estrattive e le discariche di qualsiasi tipo.

9. Nell'ambito dei sistemi di cui al precedente comma 1, sono comunque consentiti:

   a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal RUE;

   b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR;

   c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo;

   d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

   e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di

punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

10. Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del precedente comma 9 non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente, in modo significativo, l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. n. 30/1981, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

11. Nei territori collinari è vietato l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali e interpoderali con esclusione dei percorsi di cui alla lettera c) del precedente comma 9, ad eccezione dei soli i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, degli annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

12. Il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;

13. Il comune potrà altresì consentire o disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

14. Se previste da strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza, subordinatamente alla loro sottoposizione a valutazione di impatto ambientale secondo le procedure previste dalle leggi vigenti, nelle zone ricadenti nel sistema della collina sono realizzabili le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

a) linee di comunicazione viaria;
b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
c) impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui;
d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
e) percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
f) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

15. La subordinazione all'eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al precedente comma 14 non si applica alla realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un

Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

16. Nel territorio definito nel sistema della collina sono consentite opere ed interventi finalizzati alla messa in sicurezza idraulica della rete idrografica superficiale, purchè rivolte alla tutela e salvaguardia delle popolazioni residenti.

Art. 43 Unità di Paesaggio

individuazione

1. Le Unità di Paesaggio (UdP) sono le porzioni territoriali coerenti in cui sono riconoscibili e ripetute particolari caratteristiche di aggregazione delle singole componenti paesaggistiche, morfologico-ambientali e storico-documentali.

2. Il presente Piano perimetra nella tav PSC 6 le unità di paesaggio di rilievo provinciale e le relative sub unità di paesaggio di rilievo locale in conformità alle individuazioni assunte nel PTCP 2007 vigente, facendole corrispondere ad elementi fisici riconoscibili sul territorio.

3. Le Unità di paesaggio costituiscono quadro di riferimento essenziale per l'applicazione delle previsioni contenute nel PSC e di ogni altro strumento attuativo o di settore, al fine di mantenere una gestione coerente con gli obiettivi di tutela e salvaguardia dei valori paesaggistici peculiari e del territorio.

4. A livello comunale vengono individuate le seguenti sub unità di paesaggio:

- 5 c – sub unità del medio corso del fiume Trebbia
- 6 – sub unità del margine appenninico occidentale
- 9a - sub unità della collina delle valli del Tidone e del Luretta
- 9b - sub unità della collina delle valli del Trebbia e del Nure
- 9c - sub unità della collina delle valli della pietra Parcellara
- 10d – sub unità della Valle del Perino

Riferimento normativo

5. PTCP 2007 vigente art. 54

Modalità di tutela

6. Tutte le trasformazioni urbanistiche previste da PSC, POC e RUE e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente dovranno attenersi agli indirizzi di tutela relativamente all'unità di paesaggio di appartenenza riportate nei seguenti commi.

7. (5 c) – sub unità del medio corso del fiume Trebbia

tutela elementi antropici

7.1 Pur non essendo presenti ambiti di degrado paesistico costituiti da insediamenti isolati di recente formazione cresciuti nell'ambito fluviale, deve essere perseguito il mantenimento delle condizioni di naturalità delle aree limitrofe agli insediamenti

esistenti poste tra abitato e ambito fluviale che dovranno essere vocate alla costituzione di fasce di rinaturalizzazione.

7.2 Le previsioni di trasformazione dei suoli proposte dal PSC dovranno essere verificate in sede di POC rispetto alla valenza paesaggistica diffusa attraverso studi di analisi e relazione paesaggistica che verifichino la coerenza e compatibilità delle proposte urbanistiche rispetto ai principi evolutivi ed insediativi dei nuclei o degli abitati in cui si inseriscono;

7.3 le nuove costruzioni e il recupero degli edifici esistenti dovranno prevedere caratteristiche tipologiche, morfologiche, dimensionali e materiche in armonia con l'edificato esistente limitrofo con valenza testimoniale. A tal fine dovranno essere prodotti specifiche analisi delle caratteristiche tipologiche, morfologiche, dimensionali e materiche degli edifici più significativi dell'intorno.

Gli interventi sull'edificato esistente dovranno necessariamente valorizzare gli elementi testimoniali materici morfologici dei manufatti esistenti. I materiali di finitura non potranno essere sostituiti con materiali differenti o incongrui rispetto all'edificio originario.

7.4 dovranno essere tutelati e valorizzati gli elementi storico-culturali presenti (cascine fortificate, castelli, mulini, edilizia rurale in genere), censiti dalle schede di analisi del PSC come edifici di interesse architettonico e testimoniale da utilizzare quali capisaldi percettivi e storico culturali del territorio rivierasco;

7.5 Nei siti archeologici deve essere prescritto il divieto di aratura profonda, lo spianamento o sbancamento dei luoghi con eliminazione di dossi o terrazzi e di pozzi.

7.6 Le nuove costruzioni, compresi gli edifici di servizio annessi ad attività rurali, dovranno porsi in rapporto di aderenza ed assonanza con le forme strutturali del paesaggio, con l'andamento del terreno e le caratteristiche tipologico architettoniche degli edifici storici presenti;

7.7 per le nuove edificazioni dovrà essere valutata anche l'assonanza dell'opera rispetto alle dimensioni degli edifici e alle caratteristiche degli elementi del paesaggio circostante, in tal senso si suggeriscono le seguenti indicazioni operative per la progettazione:

- nelle abitazioni saranno da preferire volumi semplici, definiti, privi di sporgenze o rientranze ingiustificate;

- l'impatto visivo dell'opera potrà essere ridotto per mezzo di siepi, arbusteti e/o piante di alto fusto da prevedersi puntualmente nel progetto edilizio;

7.8 In tutto il territorio e, in particolare nelle zone paesisticamente vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004, il colore degli edifici deve ispirarsi al colore delle terre, delle rocce e degli edifici antichi presenti sul posto, evitando cromatismi esasperati e stridenti quanto il ricorso diffuso al colore bianco, che in genere è estraneo alla tradizione costruttiva del territorio rurale;

7.9 le nuove infrastrutture viarie dovranno essere mitigate attraverso il rinverdimento delle scarpate e la creazione, lateralmente alle strade, di fasce di rispetto alberate con disposizione non geometrica e con essenze autoctone; sistemazione a verde degli svincoli e delle aree adiacenti, riqualificazione delle aree sottostanti i viadotti;

7.10 Qualora non sia possibile mantenere le strade bianche nelle caratteristiche originarie, si deve prevedere l'uso del conglomerato bituminoso, eseguito con mescole ed inerti che ne garantiscano una tonalità di adeguata integrazione ambientale;

7.11 In sede di installazione di pannelli solari, nell'individuazione delle falde di copertura interessate dalla predisposizione degli impianti, si dovrà porre particolare attenzione ai coni visivi principali e alla perfetta integrazione tra gli elementi tecnologici e il manto di copertura.

tutela elementi naturali

7.12 Le fasce fluviali devono, nel loro percorso periurbano, costituire occasioni di riqualificazione negli ambiti rivieraschi, connettendosi ad altre aree verdi urbane o ad ambiti agrari o naturali attraverso percorsi pedonali o ciclabili. Nello specifico andrà valorizzata l'area del capoluogo recentemente acquisita dall'amministrazione comunale posta in adiacenza al parco archeologico.

7.13 Andrà prevista la riqualificazione delle aree marginali degradate intercluse tra gli insediamenti o le infrastrutture, e delle sponde fluviali, con creazione di fasce verdi alberate.

7.14 deve essere favorita la valorizzazione e recupero degli elementi idromorfologici residuali (paleoalvei principali o storici), e loro graduale sottrazione alla realtà agronomica, al fine di un loro reinserimento nell'ambiente fluviale, golenale o extra golenale;

8. (6) – sub unità del margine appenninico occidentale

Tutela elementi antropici

8.1. Le previsioni di trasformazione dei suoli proposte dal PSC dovranno essere verificate in sede di POC rispetto alla valenza paesaggistica diffusa attraverso studi di analisi e relazione paesaggistica che verifichino la coerenza e compatibilità delle proposte urbanistiche rispetto ai principi evolutivi ed insediativi dei nuclei o degli abitati in cui si inseriscono; le nuove previsioni residenziali potranno essere previste solo se in stretta connessione con gli abitati esistenti.

8.2 le nuove costruzioni e il recupero degli edifici esistenti dovranno prevedere caratteristiche tipologiche, morfologiche, dimensionali e materiche in armonia con l'edificato esistente limitrofo con valenza testimoniale. A tal fine dovranno essere prodotte specifiche analisi delle caratteristiche tipologiche, morfologiche, dimensionali e materiche degli edifici più significativi dell'intorno.

Gli interventi sull'edificato esistente dovranno necessariamente valorizzare gli elementi testimoniali, materici, morfologici dei manufatti esistenti. I materiali di finitura non potranno essere sostituiti con materiali differenti o incongrui rispetto all'edificio originario.

8.3 dovranno essere tutelati e valorizzati gli elementi storico-culturali presenti e censiti dalle schede di analisi del PSC come edifici di interesse architettonico e testimoniale da utilizzare quali capisaldi percettivi e storico culturali del territorio;

8.4. In prossimità delle linee di crinale non consolidate andranno evitate le nuove edificazioni che tendano ad alterare per altezza e rapporto con il sito, il profilo naturale;

8.5. negli interventi di conservazione, di ristrutturazione e di modifica della destinazione d'uso degli edifici rurali, deve essere verificata l'adozione di accorgimenti finalizzati alla non alterazione degli elementi caratterizzanti la tipologia e morfologia originarie sia del fabbricato sia delle aree pertinenziali;

8.6. I Beni culturali (fortificazioni ed edilizia religiosa) devono essere sottoposti alla salvaguardia ed al recupero, attraverso la conservazione della leggibilità paesistica dell'elemento ai sensi del D.Lgs 42/2004;

8.7. Dovrà essere garantita la fruizione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici degli edifici o dei complessi che, per posizione e singolarità, costituiscono luoghi notevoli sotto il profilo estetico-visuale. Andrà verificata la valorizzazione delle emergenze architettoniche anche attraverso l'insediamento di funzioni compatibili;

8.8 Nei siti archeologici deve essere rispettato il divieto di aratura profonda, lo spianamento o sbancamento dei luoghi con eliminazione di dossi o terrazzi e di pozzi;

8.9 deve essere verificata la tutela dei percorsi panoramici e promossa la definizione di specifici progetti per garantite il mantenimento dell'accessibilità ai sentieri.

8.10 Per gli insediamenti isolati di versante andranno evitati interventi edilizi finalizzati alla loro trasformazione in formazioni lineari o nucleiformi, al fine di conservarne la originaria caratteristica puntiforme;

8.11 negli interventi di recupero ambientale e/o negli ampliamenti di edifici esistenti andranno utilizzati materiali tipici della zona o comunque altri con essi compatibili

8.12 dovrà essere valutata l'assonanza delle nuove costruzioni e di eventuali ampliamenti di edifici esistenti rispetto alle dimensioni degli edifici e alle caratteristiche degli elementi del paesaggio circostante: in tal senso si suggeriscono le seguenti indicazioni operative per la progettazione:

- nelle abitazioni saranno da preferire volumi semplici, definiti, privi di sporgenze o rientranze ingiustificate;

- i nuovi manufatti, di qualsiasi tipo, dovranno essere localizzati in posizioni e a quote di limitata percezione visiva;

- il raccordo del manufatto con il terreno adiacente dovrà avvenire con riporti di terreno e/o compensazioni, curando che la condizione di rilascio di eventuali sbancamenti e scarpate sia armonizzata con l'andamento orografico del terreno circostante;

- eventuali muri di contenimento o di sostegno dovranno essere realizzati in pietrame, oppure se in cemento adeguatamente rivestiti (mattoni - pietra) e dovranno avere dimensioni il più contenute possibili;

- l'impatto visivo dell'opera potrà essere ridotto per mezzo di siepi, arbusteti e/o piante di alto fusto, di specie autoctona, da prevedersi puntualmente nel progetto edilizio

8.13 In tutto il territorio e, in particolare nelle zone paesisticamente vincolate, il colore degli edifici deve necessariamente ispirarsi al colore delle terre, delle rocce e degli edifici antichi presenti sul posto, evitando cromatismi esasperati e stridenti quanto il ricorso diffuso al colore bianco, che in genere è estraneo alla tradizione costruttiva del territorio rurale;

8.14 deve essere evitata la previsione di intrusioni tecnologiche, quali gli elettrodotti, che tagliano, secondo linee rettilinee, larghe fasce boscate;

8.15. qualora non sia possibile mantenere le strade bianche nelle caratteristiche originarie, si deve prevedere l'uso del conglomerato bituminoso, eseguito con mescole ed inerti che ne garantiscano una tonalità di adeguata integrazione ambientale.

8.16 I muri di limitazione e/o di contenimento in pietra non squadrata posti lungo terrazzamenti, confini di proprietà e strade vicinali andranno salvaguardati nei loro caratteri, imponendo la manutenzione con materiali e tecniche tradizionali. Qualora fosse tecnicamente inevitabile il ricorso al cemento armato questo dovrà essere rivestito con la stessa pietra tipica dei luoghi;

8.17. in sede di installazione di pannelli solari, nell'individuazione delle falde di copertura interessate dalla predisposizione degli impianti, si dovrà porre particolare attenzione ai coni visivi principali.

8.18 Nella realizzazione di piscine è opportuno dare la preferenza alle "biopiscine" in quanto garantiscono un inserimento compatibile nel contesto paesaggistico e un basso impatto sull'ambiente; qualora si ricorra ad una tipologia diversa dalla "biopiscina" si dovranno preferire forme, materiali e colori in armonia con il paesaggio circostante.

Tutela elementi naturali

8.19 Deve essere garantito il controllo e la regimazione delle acque superficiali al fine di prevenire problemi di dissesto idrogeologico.

8.20 Andranno contenuti il degrado ed il forte taglio dei boschi esistenti al fine di contenere il dissesto idrogeologico, favorendo il mantenimento delle specie arboree presenti;

8.21 deve essere contenuta la trasformazione delle pratiche colturali tradizionali, di tipo estensivo con quelle di tipo intensivo con conseguente abbandono o distruzione della vegetazione naturale o seminaturale del paesaggio agrario.

9. (9a, 9b e 9c) – sub unità dell'alta collina

Tutela elementi antropici

9.1. Le previsioni di trasformazione dei suoli proposte dal PSC dovranno essere verificate in sede di POC rispetto alla valenza paesaggistica diffusa attraverso studi di analisi e relazione paesaggistica che verifichino la coerenza e compatibilità delle proposte urbanistiche rispetto ai principi evolutivi ed insediativi dei nuclei o degli abitati in cui si inseriscono; le nuove previsioni residenziali potranno essere previste solo se in stretta connessione con gli abitati esistenti.

9.2 le nuove costruzioni e il recupero degli edifici esistenti dovranno prevedere caratteristiche tipologiche, morfologiche, dimensionali e materiche in armonia con l'edificato esistente limitrofo con valenza testimoniale. A tal fine dovranno essere prodotte specifiche analisi delle caratteristiche tipologiche, morfologiche, dimensionali e materiche degli edifici più significativi dell'intorno.

Gli interventi sull'edificato esistente dovranno necessariamente valorizzare gli elementi testimoniali materici morfologici dei manufatti esistenti. I materiali di finitura non potranno essere sostituiti con materiali differenti o incongrui rispetto all'edificio originario.

9.3 dovranno essere tutelati e valorizzati gli elementi storico-culturali presenti e censiti dalle schede di analisi del PSC come edifici di interesse architettonico e testimoniale da utilizzare quali capisaldi percettivi e storico culturali del territorio;

9.4 I Beni architettonici vincolati (fortificazioni ed edilizia religiosa) andranno sottoposti alla salvaguardia ed al recupero con la conservazione della leggibilità paesistica dell'elemento

9.5 Per gli edifici o i complessi che per posizione e singolarità costituiscono luoghi notevoli sotto il profilo estetico visuale, dovrà essere garantita la fruizione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici. Andrà verificata la valorizzazione delle emergenze architettoniche anche attraverso l'insediamento di funzioni compatibili;

9.6 il recupero e gli interventi previsti dal PSC e RUE sugli edifici esistenti, tra cui il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati, dovrà avvenire nel rispetto degli elementi di valore storico e testimoniale degli edifici

9.7 nei siti archeologici è prescritto il divieto di aratura profonda, lo spianamento o sbancamento dei luoghi con eliminazione di dossi o terrazzi e di pozzi

9.8 andrà evitata la previsione di intrusioni tecnologiche quali gli elettrodotti, che tagliano, secondo linee rette, larghe fasce boscate;

9.9 deve essere promossa la salvaguardia, valorizzazione e potenziamento dei percorsi panoramici e storici esistenti lungo i rilievi.

9.10. In caso di previsione di nuovi interventi edilizi, ne andrà verificata la percettibilità sia da monte che da valle, controllando il grado di interferenza con il tessuto preesistente e con il linguaggio architettonico tradizionale;

9.11 andranno evitati interventi edilizi finalizzati alla trasformazione degli insediamenti isolati di versante in formazioni lineari o nucleiformi, al fine di conservarne la originaria caratteristica puntiforme; i nuovi interventi dovranno preferibilmente riprendere la tipologia in linea compatibile con le pendenze prevalenti, evitando l'adozione e il riferimento a tipi urbani (villino);

9.12. le nuove costruzioni, compresi gli edifici di servizio annessi ad attività rurali, dovranno porsi in rapporto di aderenza ed assonanza con le forme strutturali del paesaggio, con l'andamento del terreno e le caratteristiche tipologico architettoniche degli edifici storici presenti;

9.13 In prossimità delle linee di crinale non consolidate andranno evitate le nuove edificazioni che tendano ad alterare per altezza e rapporto con il sito, il profilo naturale;

9.14 Nelle zone di rilevante valore paesaggistico, dovrà essere valutata l'assonanza dell'opera rispetto alle dimensioni degli edifici e alle caratteristiche degli elementi del paesaggio circostante: in tal senso si suggeriscono le seguenti indicazioni operative per la progettazione:

- nelle abitazioni saranno da preferire volumi semplici, definiti, privi di sporgenze o rientranze ingiustificate;

- i nuovi manufatti, di qualsiasi tipo, dovranno essere localizzati in posizioni e a quote di limitata percezione visiva;

- il raccordo del manufatto con il terreno adiacente dovrà avvenire con riporti di terreno e/o compensazioni, curando che la condizione di rilascio di eventuali sbancamenti e scarpate sia armonizzata con l'andamento orografico del terreno circostante;

- eventuali muri di contenimento o di sostegno dovranno essere realizzati in pietrame, oppure se in cemento adeguatamente rivestiti (mattoni - pietra) e dovranno avere dimensioni il più contenute possibili;

- l'impatto visivo dell'opera potrà essere ridotto per mezzo di siepi, arbusteti e/o piante di alto fusto, di specie autoctona, da prevedersi puntualmente nel progetto edilizio;

9.15 In tutto il territorio, in particolare nelle zone paesisticamente vincolate, il colore degli edifici deve ispirarsi al colore delle terre, delle rocce e degli edifici antichi presenti sul posto, evitando cromatismi esasperati e stridenti quanto il ricorso diffuso al colore bianco, che in genere è estraneo alla tradizione costruttiva del territorio rurale;

9.16 Negli interventi di recupero ambientale e/o negli ampliamenti di edifici esistenti andranno utilizzati materiali tipici della zona o comunque altri con essi compatibili;

9.17. Andranno favorite la conservazione e la valorizzazione delle sistemazioni e dei manufatti esterni di pertinenza dei fabbricati tipici della zona, quali pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature e recinzioni;

9.18 Qualora non sia possibile mantenere le strade bianche nelle caratteristiche originarie, si deve prevedere preferibilmente l'uso del conglomerato bituminoso, eseguito con mescole ed inerti che ne garantiscano una tonalità di adeguata integrazione ambientale;

9.19 I muri di limitazione e/o di contenimento in pietra non squadrata posti lungo terrazzamenti, confini di proprietà e strade vicinali andranno salvaguardati nei loro caratteri, imponendo la manutenzione con materiali e tecniche tradizionali. Qualora fosse tecnicamente inevitabile il ricorso al cemento armato questo dovrà essere rivestito con la stessa pietra tipica dei luoghi;

9.20 In sede di installazione di pannelli solari, nell'individuazione delle falde di copertura interessate dalla predisposizione degli impianti, si dovrà porre particolare attenzione ai coni visivi principali;

9.21 Nella realizzazione di piscine é opportuno dare la preferenza alle "biopiscine" in quanto garantiscono un inserimento compatibile nel contesto paesaggistico e un basso impatto sull'ambiente; qualora si ricorra ad una tipologia diversa dalla "biopiscina" si dovranno preferire forme, materiali e colori in armonia con il paesaggio circostante

Tutela elementi naturali

9.22. Andranno contenuti il degrado ed il forte taglio dei boschi esistenti, al fine di contenere il dissesto idrogeologico favorendo il mantenimento delle specie arboree presenti;

9.23 devono essere salvaguardati e valorizzati gli habitat vegetazionali esistenti e promosso il potenziamento della loro naturalità tramite interventi mirati di rimboschimento e di riqualificazione ambientale;

9.24. Andrà evitato il rischio di dissesti idrogeologici diffusi e di fenomeni di erosione lungo carraie e sentieri, attraverso la manutenzione dei muri di contenimento originari.

10. (10d) – sub unità della valle del Perino

Tutela elementi naturali

10.1 deve essere garantita la conservazione delle risorse forestali e dei loro caratteri ecologici e paesaggistici, e la conservazione dell'integrità delle aree boscate, di cui non é ammessa la riduzione;

10.2. Sono consentite le normali attività silvocolturali, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche ed inoltre lo sfruttamento regolamentato del bosco ai fini escursionistici di studio e di ricerca attraverso la manutenzione, il recupero e la segnalazione dei sentieri di cui dovrà essere comunque conservata la sostanziale integrità costruttiva originaria;

10.3. Nelle formazioni boschive con dominanza di faggio va incentivato il mantenimento di particolari forme di governo e trattamento, quali i tagli a ceduo disetaneo e gli interventi di avviamento ad alto fusto.

Art. 44 percorsi escursionistici, tematici, ciclo-pedonali e percorsi pedonali di connessione urbana

individuazione cartografica

1. Il PSC individua nella Tav. PSC 1 a/b il sistema degli itinerari per la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e storico-culturali alla scala territoriale comunale e sovracomunale.

Gli itinerari presenti sono:

- percorsi escursionistici di livello europeo;
- percorsi tematici (strada dei vini o dei sapori)
- percorsi escursionistici locali con valenza turistica e ambientale;
- percorsi pedonali di connessione urbana

Riferimento normativo

2. PTCP 2007 vigente art. 104

obiettivi di pianificazione

3. Il sistema degli itinerari costituisce il riferimento territoriale per lo svolgimento di una pluralità di ruoli quali:

- integrazione tra i diversi tipi di risorse e tra le differenti modalità di valorizzazione;
- struttura fondamentale di riferimento per la creazione di itinerari di fruizione e di pacchetti strutturati di offerta turistica;

- struttura portante della rete ecologica;
- catalizzatore per la progettualità locale, pubblica e privata, volta allo sviluppo di attività, servizi e attrezzature per il turismo e il tempo libero.

4. Le infrastrutture di cui al comma 1 sono individuate quali destinatarie di interventi di valorizzazione con particolare riguardo alla realizzazione di attrezzature informative o di supporto quali parcheggi attrezzati, aree attrezzate per il ristoro e la sosta.

Modalità di valorizzazione/tutela

5. Nei tratti delle strade urbane ed extraurbane di nuova costruzione o soggette a sostanziali lavori di ristrutturazione i cui tracciati sono individuati come percorsi escursionistici e ciclo-pedonali o lungo i quali è in atto o è prevedibile un consistente flusso di cicli, motocicli e pedoni, devono possibilmente essere previsti marciapiedi e piste ciclo-pedonali con caratteristiche conformi alla vigente normativa tecnica ed alle esigenze dell'utenza, se del caso in sede propria

6. La tutela e disciplina dei percorsi escursionistici è definita dal RUE mentre il potenziamento e la realizzazione dei percorsi di connessione urbana è prevista e definita nei POC come condizione per gli ambiti di trasformazione.

Art. 45 Rete ecologica

individuazione cartografica

1. Il PSC identifica nella Tav. PSC 6 la struttura portante della rete ecologica sulla base degli studi effettuati dalla provincia e a scala di dettaglio comunale nel QC.

obiettivi di pianificazione e tutela

2. Il PSC assume l'obiettivo della conservazione e dell'incremento della bio-diversità del territorio, la salvaguardia dei biotopi e delle cenosi vegetali di interesse naturalistico presenti e la continuità degli elementi portanti della Rete ecologica di rilevanza territoriale.

3. Negli elementi funzionali della Rete ecologica (corridoi primari, corridoi secondari, nodi ecologici e ambiti connessione da migliorare e consolidare) possono essere attuate le previsioni contenute nella tav PSC 1 a/b con le limitazioni di cui ai commi successivi del presente articolo. In tali ambiti, inoltre, sono da promuovere interventi volti all'educazione, alla valorizzazione ambientale e alla sicurezza del territorio, nonché interventi a sostegno delle attività agricole oltre a tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat ed alla promozione della fruizione per attività ricreative compatibili con gli obiettivi di tutela e potenziamento della biodiversità.

4. All'interno della Rete Ecologica, inoltre, è promossa la realizzazione di fasce tampone (FT), al fine di favorire l'abbattimento dei carichi derivanti da sorgenti diffuse (agricole, zootecniche, dilavamento superficiale).

Le fasce tampone dovranno essere realizzate a tutela dei corsi d'acqua principali e minori e della rete di scolo gestita dal Consorzio di Bonifica, in accordo con il medesimo, al fine di individuare tratti adeguati e garantirne la funzionalità idraulica e gestionale.

Le fasce tampone, di ampiezza variabile in base alla loro funzione ed alla localizzazione nel contesto ambientale di riferimento, dovranno essere progettate da tecnici abilitati di idonea professionalità.

5. Il PSC assume quindi i seguenti obiettivi per la tutela e la valorizzazione della Rete ecologica:

a) mantenere e potenziare la continuità strutturale e funzionale delle aree naturali, attraverso l'integrazione e il rafforzamento degli elementi e degli habitat importanti per la vegetazione, per la fauna e per il paesaggio, ripristinando la continuità ove compromessa;
b) salvaguardare la funzionalità ecologica e la significatività paesaggistico ambientale degli elementi della Rete;
c) salvaguardare i biotopi esistenti per la costruzione di una riserva di biomassa stabile;
d) ridurre le situazioni di degrado e le zone di discontinuità della rete;
e) ricreare situazioni ambientali diversificate, favorendo la biodiversità;
f) incentivare diversità, capacità filtro e rigenerazione all'interno di uno stesso ambiente;
g) promuovere l'agricoltura biologica e l'attivazione di accordi agroambientali;
h) evitare, ove possibile, l'eliminazione o il danneggiamento delle formazioni arboree ed arbustive autoctone esistenti.

6. Nel dettaglio, nel corridoio ecologico primario del Fiume Trebbia e nei nodi ecologici corrispondenti ai SIC, la pianificazione comunale persegue l'obiettivo della conservazione della biodiversità e del potenziamento e ricostruzione delle unità tipiche dell'ambiente ripariale e acquatico, per il mantenimento e il miglioramento della funzionalità ecologica del sistema.

7. Nel corridoio ecologico principale del Fiume Trebbia sono quindi vietati tutti gli interventi di alterazione delle caratteristiche naturali del territorio, con particolare riferimento al taglio della vegetazione arborea e/o arbustiva e all'alterazione delle caratteristiche morfologiche del territorio, fatti salvi gli interventi previsti da strumenti di pianificazione provinciali o regionali solo se opportunamente compensati con la ricostruzione degli ambienti danneggiati per un'estensione pari ad almeno il doppio di quella interessata.

8. Nel corridoio ecologico primario del Fiume Trebbia e nei nodi ecologici corrispondenti ai SIC sono, inoltre, limitate tutte le attività che possono arrecare disturbo alle specie faunistiche presenti, con particolare riferimento alle attività rumorose o che possono generare fenomeni di inquinamento luminoso.

9. Per quanto concerne i corridoi ecologici secondari, la pianificazione comunale persegue l'obiettivo di favorire l'ampliamento e la continuità della fascia arborea e arbustiva ripariale, il mantenimento e il ripristino della continuità dell'ambiente acquatico, il mantenimento e il miglioramento degli habitat acquatici per garantire la funzionalità ecologica del sistema.

10. Nei corridoi ecologici secondari e nei nodi di particolare interesse naturalistico ambientale e di interesse locale la pianificazione comunale ammette l'attività agricola, favorendo e incentivando pratiche biologiche e/o biodinamiche.

11. per quanto concerne gli ambiti di connessione da consolidare e migliorare costituiti da aree caratterizzate da una discreta dotazione di elementi lineari naturali e semi-naturali, gli elementi naturali presenti devono essere particolarmente tutelati e devono essere promossi interventi atti al loro collegamento e incremento per potenziare la biodiversità degli agroecosistemi e favorire il contenimento dell'inquinamento diffuso. In tali ambiti gli interventi di nuova costruzione e/o di trasformazione dei suoli ai fini urbanistici devono prevedere mitigazioni con elementi naturali aventi anche funzione di connessione e potenziamento degli elementi di rete ecologica.

CAPO 3 B - NUOVE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

Art. 46 Infrastrutture per la mobilità: assunzione delle determinazioni derivanti dalla pianificazione sovraordinata e previsioni progettuali del PSC

individuazione cartografica

1. Nella tav. PSC 1 a/b è rappresentata la gerarchia della rete stradale che infrastruttura il territorio e le relative previsioni progettuali

Obiettivi di pianificazione

2. Il PSC recepisce e assume dagli strumenti di pianificazione sovraordinati, in particolare il PRIT e il PTCP, la previsione di rilievo sovracomunale relativa al progetto del nuovo tracciato su viadotto di variante della S.S. 45 nel tratto compreso tra Due bandiere e Cernusca.

3. Per il miglioramento della rete stradale di interesse statale il PSC prospetta il proseguimento della variante alla SS 45 su viadotto di cui al comma precedente per alleggerire il traffico veicolare all'interno dell'abitato di Cernusca.

4. Con riguardo alla connessione tra rete stradale di interesse locale e statale, il PSC prospetta interventi di miglioramento dell'innesto tra la S.S. 45 e strada locale per Denavolo presso la località Quadrelli.

5. Per il miglioramento della viabilità locale il PSC individua il recupero/potenziamento delle infrastrutture esistenti e la realizzazione di nuove infrastrutture urbane di tipo F.

6. In sede di POC possono essere individuate altre strade di tipo F da realizzare.

Valore delle indicazioni grafiche del PSC e del POC riguardo alle previsioni di nuove strade direttive a POC e RUE

7. Le individuazioni grafiche del PSC, relative alle strade di previsione e a quelle esistenti da potenziare, hanno valore di schematizzazione della rete di infrastrutture per la mobilità e di indicazione di massima per quanto riguarda la posizione degli svincoli, la gerarchia stradale che comportano, lo sviluppo di massima del tracciato e la posizione dello stesso, fino alla redazione dei progetti delle singole opere. Fino al momento dell'inserimento di ciascuna specifica previsione nel POC, sulle aree interessate trovano applicazione le altre norme di tutela e quelle relative al tipo di ambito urbanistico in cui ricadono.

8. L'inserimento della previsione di attuazione nel POC, se non è accompagnato da un progetto già approvato, mantiene ancora un valore di schematizzazione e di indicazione di massima, fino all'approvazione del progetto. Con l'inserimento nel POC si determina tuttavia un vincolo urbanistico di inedificabilità sull'area interessata dal tracciato, come individuata nel POC stesso, e su una fascia di rispetto di larghezza corrispondente alla classificazione prevista della strada e alle norme del Codice della Strada per tale tipo di strade.

Dopo l'approvazione del progetto da parte degli enti competenti, l'approvazione stessa ha effetti di vincolo di inedificabilità riferito alle aree interessate dalla sede stradale e relative pertinenze, nonché alle aree ricadenti nelle fasce di rispetto stradale.

9. Contestualmente e congiuntamente alla progettazione ed attuazione delle nuove strade e delle sistemazioni stradali, devono essere progettate ed attuate le opere e le sistemazioni del verde complementare alla viabilità ai fini della mitigazione dell'impatto e dell'ambientazione paesaggistica dell'infrastruttura. Tali opere e gli eventuali espropri che comportano devono essere considerate parte integrante del progetto per quanto riguarda le procedure di approvazione, il finanziamento e le procedure di appalto e sono inserite nel POC contestualmente al progetto stesso.

Direttive a POC e RUE

10. Il RUE disciplina:

- gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili nelle sedi stradali;
- gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili nelle fasce di rispetto stradale, nel rispetto del Codice della Strada;
- i requisiti tipologici minimi delle nuove strade urbane da realizzarsi come opere di urbanizzazione;
- i requisiti tipologici minimi dei percorsi pedonali e ciclabili;
- gli interventi relativi ai passi carrai;
- gli interventi relativi agli impianti esistenti per la distribuzione di carburanti per autotrazione e relative funzioni complementari di servizio all'utenza;
- gli interventi relativi alle strade vicinali e private in ambito rurale.

11. Con riguardo alla rete stradale di competenza comunale, Il POC contiene il programma delle opere di nuova realizzazione e di ammodernamento e miglioramento da realizzarsi nell'arco della sua validità, ivi comprese le opere di ambientazione e mitigazione, la relativa stima preliminare dei costi e le previsioni di finanziamento; contiene inoltre una stima degli oneri per la manutenzione della rete . Per quanto riguarda le strade provinciali e statali, il POC recepisce i programmi di intervento degli altri Enti competenti e provvede alle necessarie armonizzazioni con le opere di competenza comunale.

12. Con riguardo ai comparti di nuova urbanizzazione di cui viene prevista nel POC la progettazione urbanistica attuativa e l'avvio dell'attuazione, il POC può individuare il tracciato delle strade da realizzare e le caratteristiche geometriche minime di ciascuna di esse, compatibilmente con i requisiti minimi generali previsti nel RUE; in tal caso il POC stesso stabilisce se e in quali termini le proprie indicazioni grafiche abbiano valore vincolante per l'elaborazione del piano urbanistico attuativo (PUA), ovvero valore indicativo di massima.

CAPO 3C - DISCIPLINA DEGLI AMBITI

Art. 47 classificazione del territorio comunale

1. Il PSC classifica il territorio comunale ai sensi dell'art 28 della L.R. 20/2000 e s.m.i. in:
   - territorio urbanizzato, caratterizzato da molteplicità e densità di funzioni antropiche e da attrazione gravitativa rispetto al contesto territoriale. Il territorio urbanizzato è individuato come perimetro continuo che comprende tutte le aree effettivamente edificate o comunque sistemate per usi urbani, o in corso di attuazione o singoli lotti interclusi.
   - territorio urbanizzabile, caratterizzato da aree inedificate, individuate prioritariamente limitrofe ai centri edificati e oggetto di previsione degli ambiti di nuovo insediamento;
   - territorio rurale, costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato, si caratterizza per la necessità di integrare e rendere coerenti politiche volte a salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio con azioni volte a garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili.

2. Il territorio comunale così come definito al comma 1 è ripartito in Ambiti che individuano le parti di territorio cui applicare prescrizioni, direttive e indirizzi del PSC. Compete esclusivamente ai POC e al RUE l'esatta delimitazione delle aree nelle quali si attua il PSC con l'attribuzione di eventuali diritti edificatori.

Sudivisione Ambiti

3. Il PSC definisce e identifica nella tav PSC 1 a/b e PSC 2 come territorio urbanizzato, ai sensi dell'art. A-10 e s. della L.R. n. 20/2000 e s.m.i., l'insieme di:
   - tessuti storici
   - ambiti urbani consolidati
   - ambiti urbani consolidati per dotazioni territoriali – attrezzature di interesse collettivo
   - ambiti urbani consolidati da riqualificare
   - ambiti per nuovi insediamenti
   - ambiti per attività produttive

4. Il PSC definisce ed identifica nella tav PSC 1a/b e PSC 2 come territorio potenzialmente urbanizzabile, ai sensi dell'art. A-10 e s. della L.R. n. 20/2000 e s.m.i., l'insieme degli:
   - ambiti per nuovi insediamenti urbani prevalentemente residenziali
   - ambiti per nuove dotazioni territoriali ed attrezzature di interesse comune
   - ambiti per nuove attrezzature turistiche ricettive
   - ambiti per nuove attività ricreative-sportive all'aperto di carattere privato

5. Il PSC definisce ed identifica nella tav PSC 1 a/b come territorio rurale, l'insieme degli:
   - ambiti agricoli di valore naturale e ambientale

- ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
- ambiti di valorizzazione e sviluppo del territorio rurale

6. Gli ambiti definiti ai commi 3,4,5 sono disciplinati nei successivi articoli del presente quadro normativo.

TERRITORIO URBANIZZATO

Art. 48 tessuti storici urbani

individuazione

1. Il PSC individua nelle tav PSC 1 a/b i tessuti storici all'interno dei territorio urbanizzato.

2. La disciplina di tali ambiti di interesse storico è trattata al precedente art 28 del presente quadro normativo relativo alle tutele in quanto, ai sensi dell'art. A-8 dell'Allegato alla L.R.n.20/2000 e s.m.i., il PSC recepisce ed integra gli insediamenti storici urbani con quelli presenti nel territorio rurale.

Art. 49 Ambiti urbani consolidati

individuazione

1. Per ambiti urbani consolidati, così come definiti dall'art. A-10 della L.R. 20/2000 e s.m.i., si intendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di riqualificazione.

2. Il PSC individua tali ambiti nella tav.PSC1 a/b

Nel territorio comunale sono individuati come ambiti urbani consolidati le parti del Territorio urbano strutturato, cresciute in genere per successive aggiunte senza un preventivo disegno unitario; caratterizzate da un tessuto con funzioni miste prevalentemente residenziali oltre che commerciali, terziarie, artigianali di servizio compatibili con la residenza. Tali ambiti comprendono inoltre i tessuti destinati a dotazioni territoriali e i servizi alla popolazione esistenti.

Elementi di identificazione

3. All'interno di questi ambiti il PSC individua con diverse grafie:

   a) Ambiti urbani consolidati - I tessuti caratterizzati da omogeneità di impianto urbanistico, del capoluogo e delle principali località abitate, caratterizzate dalla presenza di funzioni residenziali, commerciali, terziarie, artigianali di servizio;
   b) Ambiti urbani consolidati in corso di attuazione – ovvero le parti di territorio per cui sono stati approvati strumenti urbanistici attuativi o previsti interventi diretti in attuazione del Prg previgente o, ancora, per cui sono stati stipulati specifici accordi di pianificazione tra amministrazione e privati;

c) Ambiti urbani consolidati – dotazioni territoriali – ovvero le principali dotazioni territoriali (le attrezzature e spazi collettivi di rilievo, i depuratori, i cimiteri).

Indirizzi progettuali – obiettivi da perseguire.

4. Il tessuto urbano di questi ambiti può richiedere interventi di manutenzione e adeguamento delle urbanizzazioni, completamento, ammodernamento o sostituzione di singole unità edilizie, miglioramento della qualità degli spazi pubblici, adeguamento della dotazione di aree per spazi collettivi, in particolare per parcheggi, ma senza significative modifiche della trama urbana e senza sostanziali incrementi della densità edilizia media. Nel territorio urbano consolidato il RUE deve perseguire i seguenti obiettivi:

- il mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli dei servizi e, ove occorra, l'incremento delle dotazioni territoriali;
- il miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano;
- un'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa, che deve restare complessivamente dominante, e le attività economiche e sociali con essa compatibili;
- il consolidamento e rafforzamento delle funzioni di servizio e commerciali;
- la qualificazione funzionale ed edilizia, attraverso interventi di recupero, ampliamento, completamento e sostituzione, evitando rilevanti incrementi del carico urbanistico in relazione ai livelli di capacità consolidati delle reti infrastrutturali e dei servizi;
- la valorizzazione dei percorsi di connessione e delle relazioni di intervisibilità fra l'area urbana e le principali risorse ambientali al suo contorno;
- la razionalizzazione della mobilità veicolare attraverso l'allontanamento dei flussi di attraversamento, la gerarchizzazione funzionale della rete stradale, gli interventi rivolti alla sicurezza dei pedoni, la tendenziale riduzione della mobilità a motore nelle aree centrali e nelle aree più commerciali;
- l'incremento delle dotazioni di parcheggi, pubblici e privati, e del verde di vicinato nelle eventuali situazioni puntuali di carenza;
- gli interventi rivolti a favorire il trasporto pubblico e la mobilità pedonale e in bicicletta, con particolare riferimento ai percorsi che connettono fra loro le scuole, le aree di concentrazione dei servizi pubblici e privati, il verde pubblico e le attrezzature sportive e le fermate del trasporto pubblico.

Direttive al RUE

5. Il RUE definisce un'articolazione dell'ambito in sottoambiti e disciplina gli interventi edilizi attribuendo alle diverse zone indici di edificabilità coerenti con la morfologia e le caratteristiche del mix di funzioni insediative proprie dei tessuti edilizi. Il RUE distingue inoltre il sistema delle aree pubbliche destinate a sedi viarie, a parcheggi, ad attrezzature e spazi collettivi.

6. Il RUE disciplina gli interventi edilizi ammissibili, di recupero, di cambio d'uso, di eventuale ampliamento o addensamento, ove opportuno, e di sostituzione edilizia, anche differenziando i parametri ambientali ed edilizi nei diversi sub-ambiti, e in particolare può

individuare quelle zone nelle quali gli interventi vanno limitati al solo recupero senza ampliamenti o addensamenti. In ogni caso il RUE non può prevedere, negli interventi di nuova edificazione o di ampliamento o sostituzione, parametri edilizi ed ambientali superiori ai preesistenti e altezza massima degli edifici pari a metri 7,5 e 10,50.

7. Il RUE dovrà definire una specifica disciplina per incentivare l'utilizzo e la corretta integrazione dei sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili; in particolare dovranno essere definiti gli incentivi per la realizzazione di impianti fotovoltaici integrati di potenza fino a 3 KW.

8. Per le aree destinate a dotazioni territoriali esistenti (attrezzature e spazi collettivi e sportivi di rilievo, depuratori) il RUE disciplina gli interventi ordinari ammissibili in assenza di determinazioni del POC, nei limiti degli interventi di recupero, escludendo i cambiamenti di destinazione d'uso.

9. Per le aree pubbliche già destinate a spazi e attrezzature collettive in essere e per quelle destinate a far parte del demanio pubblico in forza di convenzioni o atti d'obbligo, il RUE definisce i parametri edilizi ed ambientali per la realizzazione di attrezzature e spazi collettivi entro i limiti degli strumenti urbanistici previgenti per tale zone.

10. Per le aree in corso di trasformazione sottoposte a strumento urbanistico preventivo, il RUE rimanda ai piani attuativi già approvati. Eventuali proroghe degli strumenti attuativi approvati e loro varianti, potranno essere approvate nel rispetto delle norme e dei parametri previgenti e in conformità alle norme del RUE previa verifica della possibilità di miglioramento/razionalizzazione delle dotazioni territoriali previste con particolare attenzione alla viabilità e alle aree di sosta pubblica. Gli interventi dovranno essere dotati di tutti i servizi a carattere primario collegati funzionalmente con le reti e gli impianti pubblici. Gli spazi privati potranno essere delimitati e recintati a condizione che siano assicurate aree di parcheggio e di sosta pertinenziali. I complessi insediativi dovranno sempre essere sottoposti a progettazione unitaria, al fine di programmare l'esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle diverse funzioni previste, assicurando la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi connessi.

11. Per le aree in cui sono previsti interventi diretti il RUE disciplina gli interventi attribuendo alle zone indici di edificabilità coerenti con la morfologia dei tessuti edilizi e non superiori a quelli preesistenti nel PRG previgente.

Destinazioni d'uso.

12. Negli ambiti urbani consolidati le funzioni caratterizzanti sono la residenza e le attività di servizio urbano. In generale e salvo condizioni particolari, si considerano compatibili con la residenza il commercio di vicinato, i pubblici esercizi, le attività commerciali di piccola dimensione, le attività ricettive e turistiche, le attività terziarie, le attività sociali e culturali, le attrezzature e spazi collettivi, le attività artigianali dei servizi. Altre funzioni come l'artigianato produttivo, le attività ricreative, sportive e di spettacolo sono da considerare compatibili nella misura in cui rientrino in criteri di compatibilità con la funzione residenziale che dovranno essere precisati nel RUE in relazione ai diversi tipi di impatto quali rumore prodotto, traffico generato, presenza di fattori di inquinamento o di rischio ambientale.

13. Riqualificazione, riuso e ampliamento delle strutture edilizie esistenti per insediamento anche di nuove attività produttive artigianali e commerciali medio piccole strutture (sino a mq 800 di superficie di vendita) alimentari e extra alimentari compatibili con i tessuti residenziali limitrofi secondo i tempi e le modalità definite "Criteri per il rilascio di autorizzazioni per medie strutture di vendita" di cui all'art. 8, comma 3 del D.LGS 114/98.

14. Compete al RUE secondo i tempi e le modalità definite "Criteri per il rilascio di autorizzazioni per medie strutture di vendita" di cui all'art. 8, comma 3 del D.LGS 114/98, regolamentare le modalità e le caratteristiche per la realizzazione all'interno del tessuto consolidato di una struttura commerciale medio piccola (sino a mq 800 di superficie di vendita).

Art. 50 Ambiti urbani da riqualificare

individuazione

1. Si tratta di aree del tessuto urbanizzato in stato di abbandono o degrado edilizio che necessitano di politiche di riorganizzazione ai fini di un miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano oltre al miglioramento delle dotazioni territoriali e delle infrastrutture per la mobilità.

2. Il PSC individua tali ambiti nella tav. PSC 1a/b. Le aree individuate come ambiti urbani da riqualificare sono situate nel capoluogo e più precisamente:

- area denominata "La Fabbrica"
- area artigianale presso Santa Maria limitrofa al fiume Trebbia
- area artigianale a nord del capoluogo denominata "ex pollution"

modalità di attuazione

3. gli ambiti si attuano attraverso il POC sulla base delle schede d'ambito contenute nell'elaborato N1. Per l'attuazione degli interventi previsti potranno essere attivate forme di concertazione con soggetti privati.

Art. 51 Ambiti per attività commerciali e produttive di carattere artigianale

individuazione.

1. Il PSC individua gli ambiti vocati ad ospitare attività artigianali e commerciali nella tav PSC 1a/b

Elementi di identificazione

2. Il PSC individua negli ambiti per attività commerciali e produttive di carattere artigianale le aree sulle quali poter collocare attività artigianali di servizio e nuove strutture commerciali medio piccole, sia alimentari che non alimentari. Nel caso specifico del territorio comunale di Travo tali ambiti coincidono con parte degli ambiti da riqualificare di cui al precedente art 50 e a cui si rimanda per la disciplina urbanistica edilizia .

Indirizzi progettuali

3. Il PSC individua le aree che per loro collocazione e per l'elevato grado di strutturazione presentano le migliori caratteristiche per poter insediare attività commerciali di valenza urbana o attività artigianali di servizio compatibili con le limitrofe aree residenziali.

4. I progetti degli insediamenti artigianali e commerciali devono inserirsi in modo organico con la viabilità esistente o in progetto, devono prevedere dotazioni territoriali, arredo urbano ed elementi vegetazionali di qualificazione degli spazi inedificati oltre a garantire l'assenza di interferenze con i tessuti residenziali limitrofi.

attuazione

5. gli ambiti si attuano attraverso il RUE e il POC sulla base delle schede d'ambito contenute nell'elaborato N1. Per l'attuazione degli interventi previsti potranno essere attivate forme di concertazione con soggetti privati.

TERRITORIO URBANIZZABILE

Art. 52 Ambiti per nuovi insediamenti

1. Gli ambiti per nuovi insediamenti sono costituiti dalle parti del territorio che potenzialmente potrebbero essere interessati da previsioni di trasformazione urbanistica in termini di nuova urbanizzazione, ai fini dell'espansione del tessuto urbano e dell'incremento delle relative dotazioni territoriali.

Individuazione ed elementi di identificazione

2. Il PSC perimetra nella Tav. PSC 1a/b gli ambiti per nuovi insediamenti urbani secondo la distinzione delle seguenti tipologie di aree:

d) ambiti (AN) per nuovi insediamenti misti prevalentemente residenziali;
e) ambiti (DT) prevalentemente o esclusivamente destinati a dotazioni territoriali, infrastrutture, attrezzature e spazi collettivi, e come dotazioni ecologiche e ambientali
f) ambiti (ATR) per insediamenti e attrezzature turistico-ricettive
g) ambiti (ATS) per attrezzature sportive-ricreative all'aperto di carattere privato

3. Gli Ambiti per i nuovi insediamenti sono costituiti dalle parti del territorio oggetto di nuova urbanizzazione. Possono essere a destinazione mista, cioè caratterizzati dall'adeguata compresenza di residenza e attività sociali, culturali, commerciali, ricettive e produttive con essa compatibili, oppure caratterizzati dalla prevalenza di attività turistiche ricettive, sportive e ricreative di carattere privato o, ancora destinati ad attrezzature tecnologiche.

4. Ogni ambito di territorio urbanizzabile, così come definito al precedente comma 2, è descritto e disciplinato da specifiche schede allegate alle presenti norme.

5. Gli Ambiti per i nuovi insediamenti del territorio urbanizzabile sono:

- Ambiti misti prevalentemente residenziali (AN):

- AN 1 PIGAZZANO
- AN 2 PIGAZZANO –UCCELLINA - CORTE
- AN 3 CA DEL MAZZO
- AN 4 CAPOLUOGO
- AN 5 CAPOLUOGO
- AN 6 CAPOLUOGO
- AN 7 CAPOLUOGO
- AN 8 CONI SCARPA
- AN 9 CONI SCARPA
- AN 10 CONI SOTTO
- AN 11 QUADRELLI
- AN 12 CERNUSCA
- AN 13 CERNUSCA
- AN 14 CERNUSCA
- AN 15 CERNUSCA
- AN 18 DONCETO

- Ambiti destinati a dotazioni territoriali, infrastrutture, attrezzature e spazi collettivi, e come dotazioni ecologiche e ambientali che sono localizzati prevalentemente nel capoluogo e nelle principali località abitate:

- Ambiti per attività turistiche ricettive e sportive/ricreative all'aperto di carattere privato:
  - ATR 1– loc. Pigazzano Colombara
  - ATR 2 – Capoluogo
  - ATR 3 e 4 – Costa del Bulla

  - ATS 1 – loc Pigazzano Colombara
  - ATS 2 – capoluogo
  - ATS 3 – Case Marchesi

6. Il PSC attraverso le schede d'ambito allegate alle presenti norme definisce un complesso di indirizzi, prescrizioni e direttive che costituiscono parte integrante del presente quadro normativo per l'attuazione degli interventi entro ciascun ambito, assegnando al POC il compito di perimetrare le aree di intervento (anche come stralci funzionali degli ambiti) e di definirne in dettaglio le modalità di trasformazione.

7. PSC e POC negli ambiti per nuovi insediamenti perseguono i seguenti obiettivi:
   - lo sviluppo dei centri urbani secondo ordinate addizioni dotate di adeguate urbanizzazioni e servizi e alta qualità ambientale, anche ai fini del miglioramento delle dotazioni e spazi collettivi dei limitrofi tessuti urbani consolidati, ove questi siano carenti;
   - la graduazione temporale dello sviluppo urbano in relazione al contemporaneo adeguamento della capacità delle reti di urbanizzazione generale;
   - un'equilibrata integrazione nei nuovi insediamenti tra la funzione abitativa, complessivamente dominante, e le attività economiche, sociali, culturali e produttive con essa compatibili;

- la progressiva realizzazione di un ampio parco pubblico urbano nella zona a filtro tra abitato e fiume e la connessione pedonale tra aree residenziali e tra capoluogo e località abitate limitrofe.

Modalità di attuazione: direttive al POC.

8. Gli ambiti per nuovi insediamenti AN, ATR E ATS si attuano nei tempi, nei modi ed alle condizioni stabilite dal POC, il quale:

a) stabilisce la percentuale della superficie territoriale di aree da cedere per attrezzature e spazi collettivi e definisce se devono essere cedute all'interno del comparto oppure attraverso la cessione di aree esterne al comparto tra quelle classificate dal PSC come dotazioni territoriali - attrezzature e spazi collettivi o, in alternativa, prevede la monetizzazione delle stesse finalizzata all'acquisizione o la trasformazione di tali aree da parte dell'Amministrazione Comunale o alla manutenzione delle dotazioni esistenti. La monetizzazione delle aree di cui sopra non potrà comprendere le aree di parcheggio pubblico. Una prima definizione di tali dotazioni è contenuta nell'elaborato N1 – schede d'ambito.
b) stabilisce quali parti degli ambiti per nuovi insediamenti sono da attuarsi nel periodo della sua validità e determina la percentuale massima della capacità edificatoria del comparto che potrà essere effettivamente edificata nell'arco di validità del POC stesso;
c) per ciascun comparto individuato, stabilisce la capacità edificatoria massima complessiva secondo quanto definito dall'elaborato N1 - schede d'ambito, specificando quella derivante da diritti edificatori attribuiti alle aree del comparto stesso e quella attuabile per trasferimento di ulteriori diritti edificatori di aree di dotazioni territoriali per attrezzature di interesse collettivo (DT). L'indice territoriale così composto potrà essere al massimo pari a 0,65 mc/mq; il POC può prevedere inoltre un bonus da attribuire ai singoli lotti di intervento che prevedono la realizzazione di edifici a basso consumo energetico (<30kwh/mq anno) e basso impatto ambientale come definiti dal RUE;
d) individua le aree nelle quali concentrare l'effettiva edificazione, e aree da cedere per parcheggi pubblici e attrezzature e spazi collettivi;
e) può individuare le opere di urbanizzazione generale o di mitigazione ambientale che devono essere realizzate, in tutto o in parte, a carico dei soggetti attuatori, ovvero esplicita le prestazioni ambientali da assicurare, ai fini della sostenibilità dell'insediamento;

9. Per la sostenibilità dei nuovi insediamenti misti e per un'adeguata qualità ambientale, la progettazione, in coerenza con le indicazioni della Valsat, deve garantire il rispetto di obiettivi di qualità ecologica, sociale, ambientale, della morfologia urbana e del sistema dei servizi, tra i quali, in particolare:

- Verifica reti tecnologiche di servizio ivi compresi gli impianti di depurazione, con le nuove previsioni urbanistiche. In caso le reti esistenti risultassero inadeguate ai nuovi carichi urbanistici, devono essere previsti dal privato gli interventi per i necessari potenziamenti ed adeguamenti in accordo con ente gestore;

- la separazione delle reti fognarie e la gestione delle acque meteoriche prevedendone il riutilizzo o convogliando le acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, anche fuori dall'Ambito;
- il rispetto dei limiti fissati dalla Zonizzazione acustica comunale o comunque l'adozione di una distanza degli edifici residenziali dalle principali infrastrutture di trasporto o l'utilizzo di tecnologie tali che la soglia del rumore di 52 dB(A) diurni e 42 dB(A) notturni non sia superata, evitando in modo assoluto il ricorso a barriere acustiche costituite da pannelli artificiali verticali;
- in contesti di valore ambientale e paesaggistico sono previste aree per dotazioni ecologiche di proprietà privata, da realizzare e gestire come fasce di mitigazione ambientale di verde di rispetto ambientale

10. Per gli ambiti di dotazioni territoriali – attrezzature e spazi collettivi DT il POC:
    - Definisce nel dettaglio, anche attraverso progetti unitari, le diverse tipologie di attrezzature fissate dal PSC nella tav PSC2;
    - Verifica a cadenza quinquennale la necessità di ridefinizione o articolazione delle tipologie di attrezzature definite dal PSC;
    - Programma la contemporanea realizzazione e attivazione, contestuale agli interventi di trasformazione previste, delle attrezzature e spazi collettivi connessi;
    - Individua gli spazi e le attrezzature collettive che devono essere realizzate nell'arco di tempo della propria validità.

Contenuti dei Piani Urbanistici Attuativi - PUA.

11. Ciascun ambito AN e ATR si attua attraverso l'approvazione di un PUA che individua:
    a) le superfici fondiarie nelle quali va realizzata la capacità edificatoria prevista dal POC riferita e ripartita rispetto alle proprietà del comparto;
    b) le superfici destinate ad infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e le superfici per i parcheggi pubblici;
    c) le superfici destinate ad attrezzature e spazi collettivi, nel rispetto delle quantità minime previste dalle specifiche schede d'ambito (elaborato N1) ;
    d) eventuali superfici destinate a dotazioni ecologiche ed ambientali.

La convenzione che accompagna il PUA deve prevedere la cessione gratuita al Comune delle aree di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e l'eventuale monetizzazione delle aree di cui alla lettera c).

Art. 53 Modesti interventi edilizi integrativi nei territori urbanizzati

Determinazioni del PSC.

1. All'interno della perimetrazione dei territori urbanizzati ai sensi della LR 20/2000 e s.m.i. il RUE potrà prevedere capacità insediative per i lotti interclusi o non ancora edificati da attuare con intervento diretto.

La destinazione urbanistica e le capacità edificatorie sono definite nel RUE sulla base della valutazione di compatibilità delle aree rispetto a criteri di coerenza urbanistica, di idoneità idrogeologica e di sostenibilità ambientale.

2. Il RUE potrà definire, inoltre, la necessità di eventuali opere di adeguamento delle dotazioni di urbanizzazione primarie e secondarie necessarie per migliorare la qualità urbana dei tessuti consolidati

Art. 54 Ambiti di verde di rispetto ambientale

1. Le aree identificate come verde di rispetto ambientale sono definite come aree di dotazione ecologico ambientale di carattere privato ai sensi dell'art. A-25 della L.R. 20/2000 e s.m.i. e hanno l'obiettivo di tutelare le valenze paesaggistiche e culturali del territorio oltre che ridurre la pressione sull'ambiente urbano e urbanizzabile.

Individuazione obiettivi di tutela e valorizzazione

2. Il PSC individua e classifica le aree di verde di rispetto ambientale nelle tav. PSC 1 a/b e PSC2 in base alla propria localizzazione come:

- Verde di rispetto ambientale di tipo a) .
  - tutele indirette a beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 o di interesse architettonico;
  - spazi di mitigazione tra edificati storici e di interesse architettonico e nuovi ambiti di trasformazione; .
  - tutele delle visuali con particolare valenza paesaggistica
- Verde di rispetto ambientale di tipo b) .
  - aree di mitigazione all'interno dei territori urbanizzati e degli ambiti di trasformazione, ovvero aree finalizzate a ridurre la pressione insediativa sull'ambiente dell'agglomerato urbano e al mantenimento di spazi aperti all'interno dello stesso.

Interventi ammessi

3. le aree definite come verde di rispetto ambientale di tipo a) ai sensi del comma 2 del presente articolo, non possono essere in alcun modo edificate e nemmeno occupate da qualsiasi tipo di manufatto quali tettoie, porticati o fabbricati di servizio o di pertinenza alle abitazioni.

4. nelle aree definite come verde di rispetto ambientale di tipo b) ai sensi del comma 2 del presente articolo, potranno essere realizzate opere pertinenziali a fabbricati esistenti quali strutture interrate e porticati di modeste dimensioni oltre a piscine nelle aree libere, a condizione che non compromettono visuali paesaggistiche di interesse. Le piscine dovranno avere preferibilmente forme, materiali e colori in armonia con il paesaggio circostante, privilegiando le "biopiscine", che garantiscono un basso impatto sull'ambiente e in ogni caso dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle sub unità di paesaggio di appartenenza di cui all'art. 43 delle presenti norme.

5. le aree di cui al comma 2 dovranno essere mantenute a verde evitando superfici pavimentate impermeabili di rilevanti dimensioni.

- Nelle aree di verde di rispetto ambientale di tipo a), la sistemazione del verde dovrà essere tale da non ostacolare le visuali e la percezione dei beni di interesse architettonico e dei valori paesaggistici del territorio; a tal fine si dovranno evitare le alberature ad alto fusto.

Nelle aree definite come verde di rispetto ambientale di tipo b) è consentita la messa a dimora di cortine alberate e siepi.

6. Quando le aree di cui al comma 2 ricadono all'interno della perimetrazione degli ambiti di trasformazione, la loro sistemazione deve essere definita dal POC considerandole parti unitarie degli ambiti stessi

7. Il POC e il RUE possono rettificare la perimetrazione di tali aree per farle aderire ad elementi fisici del territorio nel rispetto degli obiettivi del PSC volti alla salvaguardia e alla tutela dei beni vincolati ai sensi del D.LGS. 42/2004, degli edifici di interesse architettonico e delle visuali paesaggistiche, oppure alla mitigazione dell'impatto sul territorio derivante dalle nuove aree di urbanizzazione.

TERRITORIO RURALE

Art. 55 Classificazione e obiettivi del territorio rurale

1. Ai fini del perseguimento dei propri obiettivi, ed in conformità con gli indirizzi della L.R. n.20/2000 e s.m.i., il PSC individua e perimetra nelle tavole PSC 1 a/b i seguenti ambiti:

- Aree di valore naturale e ambientale
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

2. Il territorio rurale è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato e si caratterizza per la necessità di integrare e rendere coerenti politiche finalizzate a salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio con politiche volte a garantire lo sviluppo di attività agricole compatibili.

Art. 56 Aree di valore naturale e ambientale

Individuazione

1. Ai sensi dell'art. A-17 della L.R. 20/2000 e s.m.i., sono individuate nella cartografia del PSC nella tav PSC 1 a/b e classificate come aree di valore naturale e ambientale:

- zone di tutela naturalistica
- siti natura 2000 (SIC e ZPS)
- alveo dei fiumi fascia A e B1
- aree boscate
- biotopi umidi

Disciplina dell'ambito

2. Il PSC persegue la protezione, conservazione e valorizzazione delle aree identificate al comma 1 prevedendo, entro tali ambiti, soltanto attività compatibili con il criterio generale della sostenibilità ambientale e della conservazione del patrimonio naturalistico volte a:

a. mantenere la conduzione agricola del territorio a favore del presidio territoriale e della difesa dell'ambiente ad eccezione delle zone non compatibili con l'attività agricola (fasce fluviali A1 e A3);

b. perseguire la massima interazione dei valori oggetto della tutela con le attività multifunzionali delle aziende e l'incremento delle forme di sviluppo locale integrato compatibili con le specifiche disposizioni di tutela del presente Piano;

c. sviluppare le funzioni orientate all'offerta di servizi ambientali, ad un utilizzo sostenibile della risorsa silvicola, alla fruizione a scopi turistico-ricreativi, scientifico didattici e culturali, alla valorizzazione delle produzioni agro-zootecniche ambientalmente sostenibili;

d. privilegiare il recupero del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione di quello storico-testimoniale;

e. favorire, in coerenza con gli indirizzi del PIAE, il ripristino delle aree oggetto di attività estrattive perseguendo l'integrazione di tali interventi con il contesto territoriale in cui sono inserite.

3. all'interno delle aree di valore naturale e ambientale trovano inoltre applicazione le specifiche disposizioni di tutela e valorizzazione contenute negli articoli delle presenti norme relativamente a:

- zone di tutela naturalistica - art. 19
- siti natura 2000 (SIC e ZPS) - art. 20
- alveo dei fiumi fascia A e B1 – art. 14
- aree boscate - art. 24
- biotopi umidi – art. 18

4. il POC ha il compito di coordinare eventuali interventi di restauro ambientale, riequilibrio idrogeologico, gestione di aree boscate, con le previsioni insediative e infrastrutturali che direttamente o indirettamente comportino effetti sulle aree di valore naturale e ambientale.

5. Ai fini del migliore perseguimento degli obiettivi di tutela e qualificazione delle aree di valore naturale e ambientale, l'Amministrazione Comunale può promuovere intese e accordi territoriali con i comuni contermini e con la Provincia, sia ai fini di un coordinamento dei programmi di intervento, sia dell'attuazione di specifiche iniziative di valorizzazione.

ulteriori modalità di tutela

6. Al fine di tutelare la valenza paesaggistica diffusa del territorio rurale, gli interventi di nuova edificazione e le trasformazioni edilizie relative ai fabbricati esistenti ricadenti all'interno del territorio rurale dovranno sempre essere sottoposti al parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e del Paesaggio che avrà il compito di verificare il perseguimento di obiettivi di qualità di cui all'art. 58 comma 11.

7. Sono esclusi dalle disposizioni del precedente comma 6:

- gli interventi di manutenzione ordinaria

- gli interventi di manutenzione straordinaria per opere interne ed interventi che non interessano i fronti esterni e le coperture dei fabbricati
- gli interventi per opere che non modificano significativamente le aree esterne pertinenziali dei fabbricati e le aree libere inedificate
- gli interventi che non prevedono significativi movimenti di terra

Art. 57 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

1. Il PSC classifica il territorio rurale comunale non soggetto a tutela naturalistica come "ambito agricolo di rilievo paesaggistico", riconoscendo ad esso caratteristiche di qualità e di integrità nel rapporto tra ambiente naturale e attività antropica.

individuazione

2. gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono individuati dal PSC nella tav PSC 1 a/b.

obiettivi della pianificazione

3. Negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, il presente il PSC, nonché i piani settoriali, per quanto di rispettiva competenza, perseguono i seguenti obiettivi specifici:

a) mantenere la ruralità del territorio preservando la conduzione agricola e zootecnica;
b) potenziare la multifunzionalità dell'azienda agricola secondo le specifiche caratteristiche territoriali ed in connessione alle politiche settoriali della programmazione economica e dello sviluppo locale integrato;
c) conservare e/o ricostituire il patrimonio naturalistico con funzione di miglioramento della rete ecologica, riqualificazione del paesaggio agrario, contrasto ai fenomeni di dissesto; ciò anche salvaguardando e valorizzando gli habitat vegetazionali residuali dell'ambiente agricolo (filari lungo i fossi) e fluviale (vegetazione ripariale lungo canali e aree golenali), comunque con l'adozione di soluzioni tali da consentire un'efficiente manutenzione degli stessi;
d) attuare le previsioni urbanistiche di ampliamento e ristrutturazione degli abitati in modo il più possibile consono alle locali configurazioni edilizie, avendo cioè cura di rispettare il sistema edificatorio-storico esistente ed il suo rapporto con l'ambiente naturale ed agricolo circostante, incentivandone il recupero.

4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico conformemente agli indirizzi del PTCP il PSC prevede di:

a) mantenere e favorire la conduzione agricola del suolo e l'attività zootecnica, incentivando l'uso dei metodi di coltivazione ed allevamento biologici;
b) sostenere e sviluppare le diverse forme di attività integrative dell'azienda agricola, anche consentendo la creazione di spazi aziendali ed interaziendali a ciò destinati;
c) favorire il concorso dell'azienda agricola ad operazioni di mantenimento del territorio e a prestazioni di tipo ambientale, da definirsi in sede progettuale secondo le problematicità rilevate nell'ambito, raccordate a quelle definite dal PSR, dal PRIP e dalla pianificazione settoriale;

d) contenere la trasformazione delle colture tradizionali al fine di evitare la compromissione delle componenti paesaggistiche e l'abbandono o distruzione della vegetazione naturale o seminaturale del paesaggio agrario;
e) salvaguardare in modo peculiare i prati-pascoli, con manutenzioni che impediscano l'avanzamento progressivo del bosco e la conseguente cancellazione degli spazi prativi, favorire il mantenimento dei castagneti da frutto monumentali, limitare il dissodamento;
f) perseguire il mantenimento dei caratteri paesaggistici, storici ed ambientali garantendo al tempo stesso un adeguato sviluppo dell'attività produttiva primaria. In particolare si dovrà promuovere il consolidamento del sistema delle aree forestali e boschive attraverso la gestione e la manutenzione delle aree boscate esistenti, secondo le tecniche della forestazione naturalistica;
g) favorire gli interventi rivolti ad assicurare la massima stabilità idrogeologica, con particolare attenzione alla efficienza delle reti scolanti. Negli interventi di consolidamento di scarpate e/o versanti, nonché nelle opere di regimazione delle acque saranno da adottare le tecniche di ingegneria naturalistica, secondo quanto stabilito nella deliberazione della Giunta regionale n. 3939 del 6 settembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni;
h) incentivare il recupero del patrimonio edilizio sparso per usi compatibili con i diversi contesti territoriali nonché il recupero e la valorizzazione del patrimonio esistente, ivi compreso quello non più utilizzato ai fini agricoli, secondo criteri morfologici, tipologici e localizzativi coerenti con i caratteri tradizionali dell'insediamento e dell'ambiente rurale valevoli anche per la nuova edificazione;
i) individuare, negli insediamenti sparsi di valore storico ed ambientale e tra i beni testimoniali, zone di rispetto visuale e definire gli ambiti destinati all'espansione dei nuclei rurali attivi, nel rispetto degli schemi geometrici insediativi di valore storico (centuriazioni).

Interventi ammessi

5. Ai sensi del comma 3 dell'art. A-18 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni del PTCP, negli ambiti disciplinati dal presente articolo, sono ammesse, subordinatamente a specifica valutazione della loro sostenibilità, le trasformazioni e utilizzazioni del suolo funzionali all'esercizio delle seguenti attività:

a) infrastrutture per la mobilità e infrastrutture tecnologiche, altri impianti per servizi generali o di pubblica utilità, viabilità poderale e interpoderale;
b) attività di allevamento e custodia di animali non ad uso alimentare;
c) attività di florovivaismo e relativi spazi commerciali;
d) attrezzature sportive pubbliche e private di uso familiare non comportanti la realizzazione di edifici, quali piscine, campi da bocce e simili, con attrezzature di servizio alle attività e non comportanti elevate impermeabilizzazioni;
e) attività connesse alla multifunzionalità delle aziende agricole ed alla differenziazione del reddito, quali vendita diretta di prodotti agricoli, attività ricettive per l'agriturismo, per il turismo rurale, piccole attrezzature ed impianti sportivi collegati all'offerta ricettiva per il turismo rurale;

f) attività di gestione, trasformazione, lavorazione, magazzinaggio e commercio dei prodotti agroalimentari, anche se collocate al di fuori di ambiti specializzati per attività produttive;
g) ampliamento di attività esistenti di tipo artigianale, commerciale, logistico e magazzinaggio, collocate al di fuori di ambiti specializzati per attività produttive
h) attività agricole finalizzate alla realizzazione di produzioni tipiche o coerenti con le caratteristiche pedoclimatiche del sito interessato, nonché attività collegate alla utilizzazione ricreativa delle risorse naturali o paesaggistiche che comportino alterazioni della morfologia naturale del terreno;
i) apertura o recupero di nuova sentieristica pedonale, ciclabile o equestre, limitatamente ai sistemi collinare e di crinale;
j) interventi di forestazione che comportino la chiusura di spazi aperti, interclusi esistenti nell'ambito di zone boscate, stante la necessità di preservare l'alternanza bosco-prato ai fini del mantenimento degli equilibri naturali.

6. Le attività di cui alla lettera f) e g) del comma precedente possono essere ritenute ammissibili a condizione che la realizzazione di nuovi interventi non connessi con le attività agricole, sia ubicata necessariamente in aree contigue a stabilimenti preesistenti o ad ambiti specializzati per attività produttive;

7. Sugli impianti funzionali all'esercizio delle attività di cui alla lettera g) del precedente comma 5 sono consentiti esclusivamente interventi di ammodernamento e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine.

8. Per lo sviluppo delle attività integrative del reddito agricolo quali la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero, il turismo rurale e l'agriturismo, il PSC individua uno specifico ambito (AVR1) per la valorizzazione turistica e lo sviluppo del territorio rurale presso la loc. Costa del Bulla - la cui disciplina è contenuta in una specifica scheda di ambito in allegato alle presenti norme - quale progetto studio per promozione del territorio rurale anche a scala sovracomunale.

ulteriori modalità di tutela

9. Al fine di tutelare la valenza paesaggistica diffusa del territorio rurale, gli interventi di nuova edificazione e le trasformazioni edilizie relative ai fabbricati esistenti ricadenti all'interno del territorio rurale, dovranno sempre essere sottoposti al parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e del Paesaggio che avrà il compito di verificare il perseguimento di obiettivi di qualità di cui all'art. 58 comma 11.

10. Sono esclusi dalle disposizioni del precedente comma 9:

- gli interventi di manutenzione ordinaria
- gli interventi di manutenzione straordinaria per opere interne ed interventi che non interessano i fronti esterni e le coperture dei fabbricati
- gli interventi per opere che non modificano significativamente le aree esterne pertinenziali dei fabbricati e le aree libere inedificate
- gli interventi che non prevedono significativi movimenti di terra.

Art. 58 Interventi edilizi in territorio rurale

1. Ai sensi dell'art.A-21 della L.R. n.20/2000 e s.m.i. la realizzazione di nuovi edifici nel territorio rurale è ammessa soltanto qualora tale realizzazione sia necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse. In particolare le nuove edificazioni dovranno essere posizionate possibilmente in prossimità degli insediamenti agricoli esistenti e potranno essere realizzate solo a seguito della definizione di un piano di sviluppo aziendale che dimostri l'impossibilità di recupero dei fabbricati esistenti e la necessità di realizzare nuovi fabbricati anche per esigenze produttive connesse alle nuove tecniche di produzione.

2. Sono inoltre ammessi interventi e la realizzazione di nuove costruzioni per funzioni non connesse alle attività agricole soltanto nei casi disciplinati ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art 57 comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g)

3. Compete al RUE disciplinare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole, di sistemazione delle aree di pertinenza e la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale di cui al comma 4 dell'art. A-16 della L.R. n. 20/2000 secondo quanto definito ai successivi commi.

4. Il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola è disciplinato dal RUE, nel rispetto delle modalità di intervento definite per gli edifici ed i complessi di origine storica e agricola sulla base della schedatura degli insediamenti ed edifici realizzata nel Quadro Conoscitivo del presente Piano.

5. In base al censimento degli edifici e dei complessi edilizi del territorio rurale (che costituisce parte integrante del Quadro Conoscitivo) il RUE definisce:

- per gli edifici con originaria funzione abitativa, ai sensi dell'art. A-21 comma 2 lett.a) della L.R.20/2000, le modalità degli interventi di recupero a fini residenziali non connessi con l'esercizio di attività agricola
- le caratteristiche degli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, per i quali ai sensi del comma 2 lett.b) del citato art. A-21 è ammesso il recupero a fini residenziali sulla base delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e del contesto ambientale. La trasformazione di tali fabbricati è comunque subordinata alla condizione che siano stati costruiti da almeno 30 anni e che siano dotati delle autorizzazioni edilizie e/o agibilità previste dalle norme vigenti.

6. il RUE definisce inoltre la disciplina di intervento sugli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola con caratteristiche tali da non consentire gli interventi di riuso né a fini abitativi né per altre funzioni compatibili sulla base dei principi contenuti al comma 2 lett.c) del citato art. A-21 della L.R. 20/2000.

7. E' sempre escluso il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, nonché dei pro servizi e qualsiasi altro manufatto non regolarmente autorizzato.

8. il RUE definisce le modalità di intervento edilizio di nuova edificazione nel territorio rurale; in particolare, le nuove costruzioni ai fini abitativi necessarie alla conduzione del fondo dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- edificazione consentita esclusivamente agli imprenditori agricoli a titolo principale

- realizzazione degli interventi solo all'interno dei terreni di proprietà facenti parte dell'azienda agricola.

9. il RUE potrà inoltre definire la necessità di specifiche convenzioni per la costruzione di strutture non abitative a servizio dell'azienda agricola realizzate da soggetti diversi dal proprietario, al fine di stabilire le modalità per il mantenimento o rimozione dei fabbricati una volta venuti meno i requisiti di ruralità del richiedente e/o proprietario.

10. La dimensione minima per l'insediamento di nuove aziende agricole deve essere pari ad almeno 7 ha di superficie e le abitazioni legate al fondo agricolo non possono superare i 300 mq di Superficie Utile.

Obiettivi di qualità per gli interventi edilizi nel territorio rurale

11. Gli interventi di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente nonché di nuova edificazione devono sempre perseguire obiettivi di qualità volti:

- alla conservazione e al riuso degli edifici di interesse storico-architettonico, di quelli di pregio storico-culturale e testimoniale, nonché dei restanti edifici esistenti aventi caratteristiche tipologiche e materiche compatibili con l'edilizia tradizionale locale;
- ad evitare che gli interventi di riuso comportino lo snaturamento delle caratteristiche tipologiche, materiche e morfologiche degli immobili (sia a livello planimetrico che altimetrico) e delle caratteristiche del contesto ambientale rurale. In particolare, il recupero ai fini abitativi di edifici con originaria funzione agricola diversa da quella residenziale, è ammesso a condizione che gli interventi che prevedono eventuali tamponamenti, consentano la lettura del fabbricato rurale originario e la conservazione e valorizzazione della campitura dei pilastri, dei porticati, nonché l'unitarietà del fabbricato preesistente;
- alla verifica che gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e gli interventi di nuova edificazione siano previsti nel rispetto degli indirizzi di tutela relativi all'Unità di Paesaggio di appartenenza così come definiti all'art. 43 delle presenti norme;
- alla verifica del corretto inserimento delle nuove edificazioni rispetto al contesto ambientale e paesaggistico, con particolare riguardo alle disposizioni previste dal PSC per le aree ricadenti all'interno di zone di tutela e alla verifica delle eventuali misure di mitigazione;
- alla verifica che gli interventi di riuso e recupero dei fabbricati ai fini abitativi non comportino incrementi eccessivi della popolazione residente sparsa e in particolare incrementi di carico eccessivi su reti infrastrutturali deboli e destinate a restare tali.

12. Al fine di tutelare la valenza paesaggistica diffusa del territorio rurale gli interventi di nuova edificazione e le trasformazioni edilizie relative ai fabbricati esistenti ricadenti all'interno del territorio rurale dovranno sempre essere sottoposti al parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e del Paesaggio che avrà il compito di verificare il perseguimento di obiettivi di qualità di cui al precedente comma 11.

13. Sono esclusi dalle disposizioni del precedente comma 12:

- gli interventi di manutenzione ordinaria

- gli interventi di manutenzione straordinaria per opere interne ed interventi che non interessano i fronti esterni e le coperture dei fabbricati
- gli interventi per opere che non modificano significativamente le aree esterne pertinenziali dei fabbricati e le aree libere in edificate
- gli interventi che non prevedono significativi movimenti di terra

CAPO 3D – DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO EQUILIBRATO DEL TERRITORIO-

Art. 59 Criteri per lo sviluppo equilibrato degli ambiti di trasformazione riguardo alle dotazioni ecologico-ambientali e di attrezzature - spazi collettivi per la popolazione

1. Il PSC conformemente alla L.R. 20/200 stabilisce, - in materia di aree per attrezzature e spazi collettivi per la popolazione, - la dotazione-obiettivo pro-capite minima pari a 30 mq.

Per la valorizzazione del territorio e la qualificazione degli abitati il PSC individua una quantità aree per attrezzature e spazi collettivi per la popolazione superiore a quanto previsto dalla L.R. 20/2000 e s.m.i..

2. Il valore pro capite definito dalla L.R. 20/2000 e s.m.i. di 30 mq/abitante rimane comunque l'obiettivo da verificare per la redazione di ogni POC che deve sempre assicurare un equilibrato sviluppo tra funzioni residenziali, produttive e commerciali e delle dotazioni territoriali.

3. Pur senza escludere il ricorso alle procedure di esproprio ove occorra, si prevede di ottenere le nuove aree per attrezzature e spazi collettivi individuate negli ambiti DT, attraverso principi perequativi definiti dalle presenti norme al successivo art 61 e nelle schede relative agli ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali che verranno attuati anche attraverso accordi con i privati ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000 e s.m.i.. L'acquisizione gratuita da parte del comune delle aree di dotazioni individuate dal PSC è promossa prioritariamente attraverso l'attribuzione a tali aree di diritti edificatori, alle condizioni e nei limiti stabiliti al successivo art. 61 da trasferire negli ambiti per nuovi insediamenti AN.

Programmazione dello sviluppo delle dotazioni.

4. . Il POC, con riferimento all'arco temporale della propria validità, formula un programma di sviluppo delle dotazioni di attrezzature e spazi collettivi e definisce gli obiettivi di dotazioni da perseguire con riferimento ai diversi tipi di servizi.

Nella definizione di tali dotazioni, il POC formula un'articolazione e differenziazione delle dotazioni, sulla base delle determinazioni del PSC per tali ambiti specificati nella tav PSC2.

5.. Ai fini dello sviluppo equilibrato delle dotazioni e del raggiungimento degli obiettivi, il POC:

- verifica lo stato dei servizi e delle aree pubbliche in ciascuna località, in termini quantitativi e qualitativi e individua le principali esigenze;

- sulla base dello stato dei servizi, definisce, per ciascun intervento di nuova urbanizzazione o di riqualificazione urbana che si intende mettere in attuazione, il tipo di attrezzature e servizi pubblici da realizzare da parte dei soggetti attuatori, l'eventuale quantità di aree da cedere, nonché, ove occorra, la localizzazione di tali aree (orientativa o vincolante, a seconda delle esigenze, a discrezione del POC stesso);
- individua gli eventuali ulteriori interventi (acquisizione o esproprio di aree, sistemazione di aree, realizzazione di attrezzature….) da attuarsi direttamente da parte del Comune nell'arco di validità del POC stesso, la relativa quantificazione di spesa di massima e le previsioni di finanziamento.

Concorso alla realizzazione delle dotazioni: direttive al RUE e al POC.

6. Per tutti gli interventi edilizi il RUE e il POC, ciascuno con riguardo agli interventi di propria competenza, stabiliscono a carico dei soggetti attuatori l'onere della realizzazione e cessione al Comune oppure della monetizzazione di una quantità minima di aree per attrezzature e spazi collettivi sulla base dei contenuti del PSC.

Sono esenti da tale onere i soli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente che non comportino cambio di destinazione d'uso e aumento del carico urbanistico, nonché gli interventi nell'ambito di PUA già approvati al momento dell'adozione del PSC, per i quali valgono i relativi obblighi di convenzione.

7. Per quanto concerne gli ambiti per nuovi insediamenti la quantità di aree per attrezzature e spazi collettivi da cedere e/o monetizzare è maggiorata rispetto a quella prevista dalla L.20/2000 e s.m.i. per l'applicazione del principio della perequazione (come definita al successivo art 61) e potrà essere articolata in relazione ai tipi di ambiti, ai tipi di interventi e ai tipi d'uso.

8. E' compito del PSC, del RUE e del POC, ciascuno con riguardo agli interventi di propria competenza:

- stabilire la quota di aree da sistemare a parcheggio pubblico che, negli ambiti per nuovi insediamenti, non potranno in nessun caso essere monetizzati e non inferiori a 7 mq per abitante potenziale;
- stabilire la realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione che siano a diretto servizio degli insediamenti, ivi compresi gli allacciamenti con le reti tecnologiche di interesse generale e le eventuali opere di adeguamento di queste ultime rese necessarie dal nuovo carico insediativo;
- di provvedere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali individuate dal PSC

9. In base alla consistenza delle aree cedute e monetizzate il POC, per ogni ambito per nuovi insediamenti, stabilisce se la sistemazione delle aree oggetto di cessione per attrezzature e spazi collettivi sia a carico dell'Amministrazione comunale, oppure dei soggetti attuatori.

10. Gli oneri introitati in forma monetaria ai sensi del presente punto sono finalizzati alla manutenzione delle dotazioni preesistenti e alla realizzazione di nuove dotazioni da parte del Comune secondo la programmazione prevista dal POC.

Criteri per il dimensionamento delle funzioni abitative

11. Per il calcolo delle aree per dotazioni territoriali – attrezzature e spazi collettivi - l'abitante teorico è calcolato secondo quanto previsto dal PTCP in base all'indice di affollamento di 0,8 abitanti della stanza convenzionale che corrisponde a 120 mc.

Art. 60 Dotazioni ecologico-ambientali

1. Contribuiscono alle dotazioni ecologico-ambientali del territorio:
   - le fasce di tutela dei corsi d'acqua;
   - le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, con particolare riferimento a quelle lungo i corsi d'acqua;
   - le fasce di attenzione degli elettrodotti esistenti, i corridoi di fattibilità degli elettrodotti di progetto e le fasce di rispetto delle emittenti radio-televisive, ai fini del contenimento e riduzione dei bersagli esposti ad inquinamento elettromagnetico;
   - le fasce di rispetto dei depuratori e le fasce di rispetto dei cimiteri, ai fini della tutela delle condizioni igienico-sanitarie della popolazione;
   - le fasce di rispetto e ambientazione stradale, ai fini della mitigazione dell'inquinamento acustico e atmosferico dalle sorgenti mobili verso gli edifici;
   - le aree urbane a verde pubblico, a verde privato e a verde di rispetto ambientale, ai fini del mantenimento di standard di qualità ambientale degli insediamenti urbani e del contenimento delle impermeabilizzazioni del suolo urbano;
   - le aree di verde di rispetto ambientale necessarie al rispetto delle prestazioni ambientali prescritte per i nuovi insediamenti stabilite nelle schede degli ambiti (elaborato N1) e come definite all'art 54 delle presenti norme.
   - Le fasce di ambientazione degli impianti di emittenza radio e televisiva individuati nelle tav. PSC 1 a/b e PSC 2, da intendersi quali luoghi privilegiati per interventi di mitigazione paesaggistica degli impianti e quali luoghi in cui deve essere esclusa la presenza di recettori sensibili, quali strutture scolastiche, sanitarie ed assistenziali. Per la disciplina delle fasce di rispetto agli impianti di emittenza radiotelevisiva si rimanda all'art 36 delle presenti norme.

Art. 61 Perequazione urbanistica e diritti edificatori

1. Il PSC di Travo, in applicazione dell'art. 7 della L.R. 20/2000 e s.m.i., persegue la perequazione urbanistica, ossia l'equa distribuzione, fra i proprietari degli immobili interessati dalle trasformazioni urbane, dei vantaggi delle trasformazioni stesse, in forma di diritti edificatori e degli oneri correlati, derivanti dalla realizzazione della parte pubblica della città e delle relative dotazioni territoriali.

2. L'applicazione della perequazione urbanistica non riguarda tutto il territorio comunale, ma principalmente le aree nelle quali, ai sensi del PSC, sono possibili significative trasformazioni dello stato urbanistico, ivi comprese le eventuali aree, anche interne agli ambiti urbani consolidati o al centro storico, che si intende acquisire al patrimonio pubblico per la realizzazione di attrezzature e spazi collettivi. Ai fini della perequazione urbanistica, il PSC attribuisce diritti edificatori uniformi a tutte le aree e immobili che si trovano nelle medesime condizioni di fatto e di diritto.

3. I principi perequativi in seguito esplicitati non si applicano agli interventi edificatori di modesta entità definiti all'art. 53 delle presenti norme.

4. I diritti edificatori esprimono la potenzialità di edificazione riconosciuta alla proprietà di una determinata area nel caso in cui tale area sia interessata dalla trasformazione urbana o sia ceduta al Comune; i diritti edificatori diventano quindi effettivi solo nel momento in cui il POC definisce i termini e le modalità di una determinata operazione di trasformazione urbanistica che coinvolga detta area e sono attuabili esclusivamente nei termini, nei modi e nella localizzazione stabiliti nel POC. A tal fine il POC può stabilire il trasferimento dei diritti edificatori dall'area destinata a dotazioni territoriali ad altra area nella quale è ammessa la loro trasformazione in effettiva edificazione.

5. il principio perequativo del PSC verte sull'uguaglianza tra potenzialità edificatorie tra gli ambiti di trasformazione residenziale/produttiva/turistica e gli ambiti di dotazioni territoriali e sulla cessione gratuita da parte del soggetto attuatore di aree di dotazioni territoriali o attrezzature di interesse collettivo da reperire all'interno dell'ambito di trasformazione o esternamente ad esso tra gli ambiti individuati dal PSC come dotazioni territoriali-attrezzature di interesse collettivo con la possibilità del trasferimento dei diritti edificatori.

6. La quantità di aree da cedere è fissata dal PSC in misura percentuale rispetto alla superficie dell'ambito oggetto di trasformazione residenziale/produttiva - in quantità superiore a quella stabilita dalla L.R. 20/2000 e s.m.i. - secondo criteri di imparzialità che considerano le condizioni di fatto e di diritto delle aree oltre alla preesistenza di una condizione di potenzialità edificatoria ai sensi del P.R.G. pre-vigente.

Le aree oggetto di cessione sono definite dalle schede degli ambiti definite nell'elaborato N1.

7. In generale, per gli ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali di nuova previsione, le aree da cedere ammontano circa al 30% della superficie territoriale dell'ambito oltre alle superfici destinate ad infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e le superfici per i parcheggi pubblici.

8. In caso di cessione di aree classificate come dotazioni territoriali interne o esterne all'ambito, il soggetto attuatore può trasferire le potenzialità edificatorie delle aree cedute all'interno del proprio ambito di trasformazione secondo i limiti in seguito fissati al successivo comma 11.

9. in caso di impossibilità di reperimento di aree destinate dal PSC a ambiti per dotazioni territoriali e qualora gli ambiti di trasformazione siano localizzati in zone non strategiche per la dotazione di attrezzature di interesse collettivo, il PSC (attraverso le schede di ambito) e il POC possono prevedere la monetizzazione delle aree oggetto di cessione finalizzando gli introiti alla manutenzione delle dotazioni preesistenti e alla realizzazione di nuove dotazioni da parte del Comune secondo la programmazione prevista dal POC.

10. I diritti edificatori sono espressi per continuità con il PRG previgente in mc/mq ovvero metri cubi di volume lordo edificabile ogni metro quadrato di superficie territoriale classificata

11. L'entità dei diritti edificatori è individuata dal PSC sulla base delle condizioni di fatto e di diritto oltre alla preesistenza di una condizione di potenzialità edificatoria ai sensi del P.R.G. pre-vigente secondo i seguenti principi:

Sono definiti dal RUE per i tessuti storici, gli ambiti consolidati e patrimonio edilizio nel territorio rurale;

Sono definiti dal PSC nelle schede contenute nell'elaborato N1 e dal POC per i nuovi ambiti di trasformazione secondo il principio della composizione dell'indice che prevede:

- indice di base per i nuovi ambiti prevalentemente residenziali - 0,5 mc/mq
- l'incremento dell'indice per il trasferimento della potenzialità edificatoria delle aree oggetto di cessione fino al valore massimo pari a 0,15 mc/mq (riferito alla superficie dell'ambito oggetto di trasformazione);
- bonus per la realizzazione di edifici a basso consumo energetico (<30kw/mq anno) o con murature esterne in pietra a vista secondo quanto definito nelle schede degli ambiti (elaborato N1) e nel RUE.

12. In generale per i nuovi ambiti di trasformazione gli indici territoriali previsti non possono superare il valore massimo di 0,65 mc/mq.

TITOLO 4 - ATTUAZIONE

Art. 62 Modalità di attuazione del PSC

1. Gli interventi di trasformazione, di tutela, di valorizzazione, di organizzazione ed infrastrutturazione del territorio, in coerenza con gli obiettivi del PSC, da realizzarsi nell'arco temporale di un quinquennio, sono individuati dal Piano Operativo Comunale (POC) e sono da questo disciplinati nel rispetto delle disposizioni di tipo generale del RUE, in quanto applicabili. Il POC è predisposto in conformità al PSC e non ne può modificare i contenuti. Il POC disciplina inoltre le modalità attuative degli interventi programmati, prevedendo l'obbligo di preventiva approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo, pubblico o privato, ovvero, nel caso siano stati sufficientemente precisati nel POC stesso gli interventi da effettuare, procedure di attuazione diretta, attraverso il rilascio del permesso di costruire subordinato all'approvazione di un progetto unitario accompagnato da convenzione o atto unilaterale d'obbligo.

2. L'attuazione degli interventi edilizi ordinari non programmati dal POC avviene nel rispetto delle norme del RUE. In particolare il RUE disciplina gli interventi edilizi nel centro storico, negli ambiti urbani consolidati, negli ambiti specializzati per attività produttive già attuati, nel territorio rurale. Il RUE inoltre disciplina gli interventi ordinari ammissibili sugli edifici esistenti negli ambiti da riqualificare, negli ambiti per nuovi insediamenti urbani, nei nuovi ambiti specializzati per attività produttive di cui non sia programmata l'attuazione nel POC, ovvero in attesa dell'attuazione delle trasformazioni previste dal POC. Gli interventi disciplinati dal RUE si attuano per procedura diretta, senza obbligo di preventiva approvazione di un PUA; il RUE può individuare casi specifici o determinate tipologie di intervento per i quali il permesso di costruire è condizionato all'approvazione di un progetto unitario accompagnato da convenzione o atto unilaterale d'obbligo.

3. Il RUE disciplina le procedure di presentazione e rilascio dei titoli abilitativi e di presentazione, esame e approvazione dei piani urbanistici attuativi e dei progetti unitari accompagnati da convenzione o atto unilaterale d'obbligo.

4. Il POC:

a) individua le aree ricadenti negli ambiti da riqualificare e negli ambiti urbanizzabili (da interessare con interventi di trasformazione urbanistica);
b) individua le aree ricadenti negli ambiti consolidati o nel centro storico che l'Amministrazione comunale intende acquisire per finalità pubbliche;
c) definisce il perimetro e l'estensione di ciascun comparto di attuazione, anche a forma di 'arcipelago', da attuare con un unico PUA, ovvero definisce le regole e le condizioni per la costituzione di comparti ad arcipelago, anche comprendenti aree di cui alla lettera b) se opportuno;
d) per ciascun comparto stabilisce le linee-guida dell'assetto urbanistico da realizzare, la capacità insediativa da realizzare, le destinazioni d'uso previste, anche in forma di quote percentuali massime e minime per ciascuna destinazione d'uso o gruppo di destinazioni d'uso, l'estensione massima della superficie fondiaria pertinenziale all'edificazione e il correlato obbligo di cessione al Comune delle restanti aree;
e) per ciascun comparto, descrive le principali caratteristiche fisico-morfologiche, sociali ed economiche degli interventi da realizzare e individua graficamente lo schema di massima della viabilità, le porzioni ove concentrare la nuova edificazione, le aree da sistemare e cedere al Comune come attrezzature e spazi collettivi, la specifica funzione a cui tali aree vanno destinate, le dotazioni ecologiche e ambientali da realizzare, nonché, eventualmente, l'individuazione degli edifici preesistenti da conservare o da demolire;
f) definisce il livello di cogenza delle individuazioni grafiche di cui alla lettera precedente ovvero i limiti di ammissibilità di eventuali scostamenti in sede di PUA;
g) definisce le condizioni di infrastrutturazione e di sostenibilità ambientale a cui l'attuazione degli interventi è subordinata e le opere di infrastrutturazione, o di mitigazione o compensazione degli effetti, da realizzarsi a carico, in tutto o in parte, dei soggetti attuatori, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. 20/2000 e s.m.i.;

5. Per selezionare, tra tutte quelle individuate dal PSC, le aree nelle quali realizzare nell'arco temporale di cinque anni, interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o di riqualificazione e per formare i comparti da attuarsi con un unico PUA, il Comune può attivare procedure concorsuali di evidenza pubblica, per valutare le proposte di intervento che risultino più idonee a soddisfare gli obiettivi e le prestazioni definite dal PSC. Al concorso possono prendere parte, formulando proposte o esprimendo disponibilità ed impegni, i proprietari degli immobili interessabili da trasformazioni urbanistiche ai sensi del PSC, nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il Comune può stipulare, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000 e s.m.i., un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi.

6. Il POC contiene inoltre un piano delle opere, degli interventi e dei servizi pubblici, per un orizzonte temporale quinquennale. A tal fine contiene:

- l'indicazione degli obiettivi e delle prestazioni da raggiungere in materia di offerta di servizi pubblici e di pubblica utilità;
- l'indicazione dei progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale;

- l'indicazione delle opere pubbliche da realizzarsi, quale strumento di indirizzo e coordinamento per il Programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali o regionali;
- ove siano già disponibili i progetti definitivi delle opere pubbliche, l'individuazione delle eventuali aree interessate da vincoli espropriativi e l'elenco delle rispettive proprietà (L.R. 37/2002);
- l'indicazione degli interventi o azioni da realizzare in materia di erogazione di servizi pubblici, anche in correlazione e coordinamento con i programmi e gli investimenti delle aziende erogatrici di pubblici servizi;

7. Il POC può inoltre assumere il valore e gli effetti:
   - dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui all'art. 8 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14; 72
   - dei piani pluriennali per la mobilità ciclistica, di cui alla L. 19 ottobre 1998, n. 366

8. Tutte le nuove previsioni insediative (così come prescritto dalle schede d'ambito dell'allegato N1 al quadro normativo del PSC), il territorio urbanizzato relativamente agli sviluppi urbanistici ivi contenuti, le fasce di territorio riguardanti le reti infrastrutturali e i corridoi destinati al potenziamento e alla razionalizzazione dei sistemi per la mobilità, dovranno essere oggetto di un livello di approfondimento sismico secondo le disposizioni della Direttiva Regionale di riferimento, approvata con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n° 112 in data 2/5/2007.
Tali approfondimenti dovranno essere prodotti in sede di stesura del POC e del RUE, pena l'impossibilità di procedere alla successiva fase attuativa."